



FRANCESCA CHIANTERA  
NOTAIO

Repertorio n. 3257 -----Raccolta n. 2173

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**DELLA SOCIETA' "FINDUSTRIAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE"**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno **due** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventitrè**.

2 ottobre 2023

In Napoli (NA), nel mio studio, alle ore diciassette e  
trenta minuti.

-----  
**Registrato**

Innanzi a me, Dottoressa **Francesca Chiantera**, Notaio in

presso l'Agenzia delle Entrate  
Ufficio **Napoli 2**

Napoli, con studio ivi, alla via Toledo n. 306, iscritto nel

in data 03/10/2023  
al n. 37371 serie 1T  
esatte euro 356,00

Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre

Annunziata e Nola,

-----

**SI E' RIUNITA**

**Depositato**  
presso il Registro delle

**l'assemblea straordinaria della società**

Imprese di **Napoli**  
in data 03/10/2023

**"FINDUSTRIAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE"**

al n. 292382

di seguito la "**Società**" o la "**Scissa**", con sede in Napoli

(NA), al Vico II San Nicola alla Dogana n. 9, capitale

sociale di euro 4.160.000,00

(quattromilionicentosessantamila e **zero centesimi**),

interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n.

8.000.000 (ottomilioni) di azioni da euro 0,52 (zero virgola

cinquantadue centesimi) ciascuna, codice fiscale e numero

iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli (NA):

**02514640586, partita IVA: 05362220633, R.E.A. n. NA-442556,**

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del progetto di scissione parziale di "FINDUSTRIAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE" in favore di più società beneficiarie. Discussione e deliberazioni conseguenti.

È PRESENTE

- **MARCELLO Raffaele**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE), il 5 aprile 1966, codice fiscale: "MRC RFL 66D05 I234R", domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui sopra, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di Liquidatore e legale rappresentante della società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del costituito, che mi richiede di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue:

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

Assume la Presidenza, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale, il Liquidatore, MARCELLO Raffaele.

**CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA**

Il Presidente attesta:

\* che questa assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale e con le modalità ivi previste;

\* che nell'assemblea fissata in prima convocazione in questo giorno, luogo ed ora sono presenti, in proprio o per delega,

i seguenti soci e/o aventi diritto al voto, che

rappresentano l'**intero capitale sociale** risultanti dal

"Foglio delle presenze" che si allega al presente verbale

sotto la lettera "**A**", e precisamente:

- **ARMANO Ida**, nata a Napoli (Na), il 29 gennaio 1955,

residente in Procida (Na), alla Via Flavio Gioia n. 46,

codice fiscale: "RMN DIA 55A69 F839A", titolare di n.

219.687 (duecentodiciannovemilaseicentottantasette) azioni,

rappresentata, a mezzo delega scritta, da **FIORE Anna**, nata a

Napoli (Na), il 2 ottobre 1989;

- **FIORE Anna**, nata a Napoli (Na), il 2 ottobre 1989,

residente in Napoli (Na), alla Via Vittoria Colonna n. 30,

codice fiscale: "FRI NNA 89R42 F839T", titolare di n.

286.980 (duecentottantaseimilanovecentottanta) azioni;

- **FIORE Mariateresa**, nata a Portici (Na), il 19 maggio 1945,

residente in Napoli (Na), alla Via Andrea D'Isernia n. 8,

codice fiscale: "FRI MTR 45E59 G902R", titolare di n.

253.334 (duecentocinquantatremilatrecentotrentaquattro)

azioni, rappresentata, a mezzo delega scritta, da **FIORE**

**Giovanni**, nato a Portici (Na), il 29 novembre 1946;

- **LEMBO Giorgio Maria**, nato a Caserta (Ce), il 17 maggio

1968, residente in Napoli (Na), alla Via Andrea D'Isernia n.

8, codice fiscale: "LMB GGM 68E17 B963E", titolare di n.

253.333 (duecentocinquantatremilatrecentotrentatré) azioni,

rappresentato, a mezzo delega scritta, da **FIORE Giovanni**,

nato a Portici (Na), il 29 novembre 1946;

-  **FIORE Riccardo**, nato a Portici (Na), il 6 ottobre 1952,

residente in Napoli (Na), alla Via Vittoria Colonna n. 30,

codice fiscale: "FRI RCR 52R06 G902C", titolare di n.

346.666 (trecentoquarantaseimilaseicentosessantasei) azioni,

rappresentato, a mezzo delega scritta, da  **FIORE Giovanni**,

nato a Portici (Na), il 29 novembre 1946;

-  **FIORE Giovanni**, nato a Portici (Na), il 29 novembre 1946,

residente in Napoli (Na), alla Via Vittoria Colonna n. 30,

codice fiscale: "FRI GNN 46S29 G902O", titolare di n.

160.000 (centosessantamila) azioni;

-  **FIORE Giorgio**, nato a Portici (Na), il 21 luglio 1949,

residente in Napoli (Na), alla Via Alessandro Manzoni n.

212, codice fiscale: "FRI GRG 49L21 G902V", titolare di n.

186.544 (centottantaseimilacinquecentoquarantaquattro)

azioni, rappresentato, a mezzo delega scritta, da  **FIORE**

**Roberta**, nata a Napoli (Na), il 29 maggio 1977;

-  **FIORE Roberta**, nata a Napoli (Na), il 29 maggio 1977,

residente in Napoli (NA), alla Via Alessandro Manzoni n.

212, codice fiscale: "FRI RRT 77E69 F839T", titolare di n.

19.041 (diciannovemilaquarantuno) azioni;

-  **FIORE Fabrizia**, nata a Napoli (Na), il 12 giugno 1978,

residente in Napoli (Na), alla Via Alessandro Manzoni n.

212, codice fiscale: "FRI FRZ 78H52 F839F", titolare di n.

da 19.041 (diciannovemilaquarantuno) azioni;

- **FIORE Giorgia**, nata a Napoli (Na), il 20 ottobre 1989,  
residente in Milano (Mi), alla Via Elia Lombardini n. 8,  
codice fiscale: "FRI GRG 89R60 F839E", titolare di n. 19.041  
(diciannovemilaquarantuno) azioni;

- **FIORE Mario**, nato a Portici (Na), il 25 gennaio 1954,  
residente in Napoli (Na), alla Via Alessandro Manzoni n.  
212, codice fiscale: "FRI MRA 54A25 G902E", titolare di n.  
582.000 (cinquecentottantaduemila) azioni, rappresentato, a  
mezzo delega scritta, da **FIORE Mara**, nata a Napoli (Na), il  
giorno 11 aprile 1982;

- **TULLIO CATALDO Matteo**, nato a Napoli (Na), il 29 luglio  
1985, residente in Modena (Mo), alla Via Nazario Sauro n.  
34, codice fiscale: "TLL MTT 85L29 F839R", titolare di n.  
12.397 (dodicimilatrecentonovantasette) azioni in piena  
proprietà e titolare di n. 16.250  
(sedicimiladuecentocinquanta) azioni in nuda proprietà (con  
diritto di usufrutto in favore di FIORE Gabriella, nata a  
Portici (Na), il 13 aprile 1947), rappresentato, a mezzo  
delega scritta, da **TULLIO CATALDO Giuseppe**, nato a  
Villaricca (Na), il 18 aprile 1943;

- **TULLIO CATALDO Francesco**, nato a Napoli (Na), il 18  
dicembre 1970, residente in Ariccia (RM), alla Via Virgilio  
n. 37, codice fiscale: "TLL FNC 70T18 F839Z", titolare di  
n. 12.397 (dodicimilatrecentonovantasette) azioni in piena  
proprietà e titolare di n. 16.250

	(sedecimiladuecentocinquanta) azioni in nuda proprietà (con	
	diritto di usufrutto in favore di FIORE Gabriella, nata a	
	Portici (Na), il 13 aprile 1947), rappresentato, a mezzo	
	delega scritta, da <b>TULLIO CATALDO Giuseppe</b> , nato a	
	Villaricca (Na), il 18 aprile 1943;	
	- <b>TULLIO CATALDO Marco</b> , nato a Torino (To), il 3 settembre	
	1974, residente in Roma (Rm), alla Via Di Villa Emiliani n.	
	4, codice fiscale: "TLL MRC 74P03 L219Q", titolare di n.	
	12.397 (dodicimilatrecentonovantasette) azioni in piena	
	proprietà e titolare di n. 16.250	
	(sedecimiladuecentocinquanta) azioni in nuda proprietà (con	
	diritto di usufrutto in favore di FIORE Gabriella, nata a	
	Portici (Na), il 13 aprile 1947), rappresentato, a mezzo	
	delega scritta, da <b>TULLIO CATALDO Giuseppe</b> , nato a	
	Villaricca (Na), il 18 aprile 1943;	
	- <b>FIORE Gabriella</b> , nata a Portici (Na), il 13 aprile 1947,	
	residente in Napoli (Na), alla Via Domenico Morelli n. 7,	
	codice fiscale: "FRI GRE 47D53 G902L", titolare di n.	
	340.251 (trecentoquarantamiladuecentocinquantuno) azioni in	
	piena proprietà e titolare di n. 48.750	
	(quarantottomilasettecentocinquanta) azioni in usufrutto,	
	rappresentata, a mezzo delega scritta, da <b>CASARELLA</b>	
	<b>Vincenza</b> , nata a Vallata (Av), il 23 agosto 1964;	
	- <b>FIORE Silvana</b> , nata a Portici (Na), il 27 marzo 1959,	
	residente in Roma (Rm), alla Via Della Vite n. 54, codice	

fiscale: "FRI SVN 59C67 G902Q", titolare di n. 166.085

(centosessantaseimilaottantacinque) azioni, rappresentata, a

mezzo delega scritta, da **FIORE Roberta**, nata a Napoli (Na),

il 29 maggio 1977;

- **FIORE Giovanni**, nato a Portici (Na), il 16 febbraio 1962,

residente in Napoli (Na), alla Via Franco Alfano n. 61,

codice fiscale: "FRI GNN 62B16 G902X", titolare di n.

625.057 (seicentoventicinquemilacinquantasette) azioni;

- la società "**S.F.P. S.R.L.**", con sede in Napoli (NA), alla

Galleria Vanvitelli n. 26, capitale sociale euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi), interamente versato, Codice

Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il

Registro delle Imprese di Napoli (Na): **07947840638**, R.E.A.

n. NA-683641, rappresentata da FIORE Roberta, nata a Napoli

(Na), il 29 maggio 1977, nella qualità di amministratrice

unica e legale rappresentante della detta società, presso

cui domicilia per la carica, titolare di n. 814.499

(ottocentoquattordicimilaquattrocentonovantanove) azioni;

- **FIORE Gaia**, nata a Napoli (Na), il 15 febbraio 1980,

residente in Napoli (Na), alla Via Cuma n. 28, codice

fiscale: "FRI GAI 80B55 F839T", titolare di n. 85.167

(ottantacinquemilacentosessantasette) azioni;

- **FIORE Salvatore**, nato a Napoli (Na), il 17 gennaio 1972,

residente in Napoli (Na), alla Via Alessandro Manzoni n.

212, codice fiscale: "FRI SVT 72A17 F839A", titolare di n.

85.167 (ottantacinquemilacentosessantasette) azioni;

- **FIORE Gianmarco**, nato a Napoli (Na), il dì 8 settembre 1973, residente in Napoli (Na), alla Via Pietro Castellino n. 77, codice fiscale: "FRI GMR 73P08 F839Y", titolare di n.

85.166 (ottantacinquemilacentosessantasei) azioni;

- **FIORE Roberto**, nato a Portici (NA) il 10 agosto 1952, residente in Ischia (NA), alla Via Michele Mazzella n. 48, codice fiscale: "FRI RRT 52M10 G902E", titolare di n. 309.000 (trecentonovemila) azioni in usufrutto, rappresentato, a mezzo delega scritta, da **FIORE Fabio**, nato a Napoli (Na), il 31 agosto 1982;

- la società "**IL FIORE D'ORO S.R.L.**", con sede in Napoli (NA), alla Via Dei Mille n. 16, capitale sociale euro 138.000,00 (centotrentottomila e zero centesimi), interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli (Na): **02669430643**, R.E.A. n. NA-963281, rappresentata da **FIORE Salvatore**, nato a Napoli (Na), il 17 gennaio 1972, nella qualità di amministratrice unica e legale rappresentante della detta società, presso cui domicilia per la carica, titolare di n. 309.000 (trecentonovemila) azioni;

- **FIORE Francesco**, nato a Portici (Na), il dì 11 aprile 1959, residente in Napoli (Na), alla Via Alessandro Manzoni n. 228/B, codice fiscale: "FRI FNC 59D11 G902I", titolare di n. 564.500 (cinquecentosessantaquattromilacinquecento)



azioni;

- **CHIEFFO Carmelo**, nato a Bagnoli Irpino (Av), il 24 settembre 1937, residente in Napoli (Na), alla Via Posillipo n. 9, codice fiscale: "CHF CML 37P24 A5660", titolare di n. 133.000 (centotrentatremila) azioni, rappresentato, a mezzo delega scritta, da **CHIEFFO Alaide**, nata a Napoli (Na), il 4 agosto 1972;

- **CHIEFFO Giandomenico**, nato ad Ischia (Na), il 24 agosto 1969, residente in Pozzuoli (Na), alla Via Giacomo Matteotti n. 51, codice fiscale: "CHF GDM 69M24 E329H", titolare di n. 133.000 (centotrentatremila) azioni;

- **IORE Federica Sultan**, nata a Napoli (Na), il 13 maggio 1988, residente in Milano (Mi), alla Via Paolo Sarpi n. 8, codice fiscale "FRI FRC 88E53 F839E", titolare di n. 141.125 (centoquarantunomilacentoventicinque) azioni in piena proprietà e titolare di n. 141.125

(centoquarantunomilacentoventicinque) azioni in nuda proprietà (con diritto di usufrutto su 70.562 (settantamilacinquecentosessantadue) azioni in favore di

CARRETTA Loredana, nata a Napoli (Na), il 13 aprile 1963) e con diritto di usufrutto su 70.563 (settantamilacinquecentosessantatré) azioni in favore di

IORE Sergio, nato a Portici (Na), il 4 gennaio 1950), rappresentata, a mezzo delega scritta, da **IORE Sergio**, nato a Portici (Na), il 4 gennaio 1950;

-  **FIORE Andrea**, nato a Napoli (Na), il 16 ottobre 1993,

residente in Napoli (Na), alla Via del Rione Sirignano n. 6,

codice fiscale: "FRI NDR 93R16 F839A", titolare di n.

141.125 (centoquarantunomilacentoventicinque) azioni in

piena proprietà e titolare di n. 141.125

(centoquarantunomilacentoventicinque) azioni in nuda

proprietà (con diritto di usufrutto su 70.563

(settantamilacinquecentosessantatré) azioni in favore di

CARRETTA Loredana, nata a Napoli (Na), il 13 aprile 1963) e

con diritto di usufrutto su 70.562

(settantamilacinquecentosessantadue) azioni in favore di

**FIORE Sergio**, nato a Portici (Na), il 4 gennaio 1950);

-  **CARRETTA Loredana**, nata a Napoli (Na), il 13 aprile 1963,

residente in Napoli (Na), alla Via Riviera di Chiaia n. 207,

codice fiscale: "CRR LDN 63D53 F839Q", titolare di n.

141.125 (centoquarantunomilacentoventicinque) azioni in

usufrutto, rappresentata, a mezzo delega scritta, da **FIORE**

**Sergio**, nato a Portici (Na), il 4 gennaio 1950;

-  **FIORE Sergio**, nato a Portici (Na), il 4 gennaio 1950,

residente in Napoli (Na), alla Via Riviera di Chiaia n. 207,

codice fiscale: "FRI SRG 50A04 G902G", titolare di n.

141.125 (centoquarantunomilacentoventicinque) azioni in

usufrutto;

-  **FIORE Roberta**, nata a Napoli (Na), il 13 maggio 1985,

residente in Milano (Mi), alla Via Foro Buonaparte n. 42,

	codice fiscale: "FRI RRT 85E53 F839E", titolare di n.	
	127.750 (centoventisettemilasettecentocinquanta) azioni in	
	piena proprietà e di n. 154.500	
	(centocinquantaquattromilacinquecento) azioni in nuda	
	proprietà (con diritto di usufrutto di FIORE Roberto, nato a	
	Portici (Na), il 10 agosto 1952), rappresentata, a mezzo	
	delega scritta, da <b>FIORE Fabio</b> , nato a Napoli (Na), il 31	
	agosto 1982;	
	- <b>FIORE Fabio</b> , nato a Napoli (Na), il 31 agosto 1982,	
	residente in Napoli (Na), alla Via Giacomo Pisciscelli n. 1,	
	codice fiscale: "FRI FBA 82M31 F8390", titolare di n.	
	127.750 (centoventisettemilasettecentocinquanta) azioni in	
	piena proprietà e di n. 154.500	
	(centocinquantaquattromilacinquecento) azioni in nuda	
	proprietà (con diritto di usufrutto di FIORE Roberto, nato a	
	Portici (Na), il 10 agosto 1952);	
	- <b>CHIEFFO Alaide</b> , nata a Napoli (Na), il 4 agosto 1972,	
	residente in Milano (MI), alla Via San Marco n. 14, codice	
	fiscale: "CHF LDA 72M44 F839L", titolare di n. 215.750	
	(duecentoquindicimilasettecentocinquanta) azioni in piena	
	proprietà;	
	- <b>CHIEFFO Fabrizio</b> , nato a Napoli (Na), il 20 marzo 2001,	
	residente in Napoli (Na), alla Via Posillipo n. 176/9,	
	codice fiscale: "CHF FRZ 01C20 F839R", titolare n. 40.015	
	(quarantamilaquindici) azioni in piena proprietà,	

rappresentato, a mezzo delega scritta, da **CHIEFFO Alaide**,

nata a Napoli (Na), il 4 agosto 1972;

- **CHIEFFO Lorenza**, nata a Napoli (Na), il 22 dicembre 1998,

residente in Napoli (Na), alla Via Posillipo n. 176/9,

codice fiscale: "CHF LNZ 98T62 F839B", titolare n. 42.735

(quarantaduemilasettecentotrentacinque) azioni in piena

proprietà, rappresentata, a mezzo delega scritta, da **CHIEFFO**

**Alaide**, nata a Napoli (Na), il 4 agosto 1972;

\* che le deleghe, previo controllo della loro regolarità da

parte di esso costituito, quale Presidente dell'Assemblea,

vengono acquisite agli atti sociali;

\* che è stata resa conoscibile ai soci nei termini di legge

la determinazione del valore delle azioni di cui all'art.

2437 ter c.c., allo scopo di rendere eventualmente possibile

l'esercizio del diritto di cui all'art. 2506 bis penultimo

comma c.c.;

\* che è presente il liquidatore in persona di esso

costituito;

\* che per il **Collegio Sindacale** sono presenti il Presidente

**MONTI Roberto**, nato a Napoli (NA) il 21 luglio 1946, ed i

Sindaci Effettivi **PEZZULLO Pasquale**, nato a Frattamaggiore

(NA), il 6 giugno 1952, ed **ESPOSITO Massimo**, nato a Napoli

(NA), il giorno 8 agosto 1959; come risulta dal foglio

presenze che si allega sotto la lettera "B";

\* che nessuno dei partecipanti si è dichiarato non

sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine

del giorno, né si oppone alla trattazione dei medesimi;

\* che è accertata l'identità e la legittimazione dei presenti;

#### **DICHIARA**

validamente costituita questa Assemblea essendo presenti in proprio e per delega n. 8.000.000 (ottomilioni) azioni, di cui n. 800.000 (ottocentomila) azioni proprie, pari complessivamente al 100% (cento per cento) del capitale sociale, ed apre la discussione sull'unico punto posto all'ordine del giorno.

#### **DISCUSSIONE**

Prende la parola il Presidente, il quale:

- premette che, nell'ambito del programma di liquidazione dallo stesso predisposto in qualità di Liquidatore della società (tale nominato con verbale dell'assemblea straordinaria del 9 giugno 2023 a mio rogito repertorio n. 3157, depositato presso il Registro delle Imprese in data 27 giugno 2023 prot. n. 219067/2023) è sorta l'esigenza di procedere all'operazione di scissione parziale di cui all'ordine del giorno;

- sottolinea che la società, pur essendo in liquidazione, non ha ancora iniziato la distribuzione dell'attivo e pertanto, ai sensi dell'art. 2506 comma 4 c.c., è consentita la sua partecipazione all'operazione di scissione;

	- illustra, sotto il profilo giuridico ed economico, il	
	progetto di scissione parziale della Società, non	
	proporzionale ed asimmetrica, di seguito il <b>"Progetto di</b>	
	<b>Scissione"</b> , mediante assegnazione di una parte del suo	
	patrimonio in favore delle seguenti n. 14 (quattordici)	
	società di nuova costituzione:	
	* <b>"DA.NA. S.R.L."</b> (con sede in Napoli (Na), Via Vittorio	
	Colonna n. 30);	
	* <b>"G.M. IMMOBILIARE S.R.L."</b> (con sede in Napoli (Na), Centro	
	Direzionale, Isola F/12, int. 5);	
	* <b>"R. IMMOBILIARE S.R.L."</b> (con sede in Napoli (Na), Centro	
	Direzionale, Isola F/12, int. 5);	
	* <b>"CAROL S.R.L."</b> (con sede in Roma (Rm), Via Santa Maria	
	dell'Anima n. 45);	
	* <b>"G.S.B. S.R.L."</b> (con sede in Napoli (Na), Via dei Mille n.	
	61 c/o Studio Associato TMDPLEX);	
	* <b>"MEF S.R.L."</b> (con sede in Napoli (Na), Via Repubbliche	
	Marinare n. 2);	
	* <b>"CNS S.R.L"</b> (con sede in Napoli (Na), Via Santa Lucia n.	
	62);	
	* <b>"T.C. S.R.L."</b> (con sede in Vallata (Av), Corso Kennedy n.	
	26, c/o Studio Casarella Vincenza);	
	* <b>"FIORE 2 S.R.L."</b> (con sede in Napoli (Na), Via dei Mille	
	n. 16, c/o Studio Vairano-Serao);	
	* <b>"FARO S.R.L."</b> (con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE),	

Via Caduti di Nassirya Victoria Park);

\* "FLOWER'S S.R.L." (con sede in Napoli (Na), Via Alessandro

Manzoni n. 228/B);

\* "BLOOM S.R.L." (con sede in Napoli (Na), Via Carducci n.

42);

\* "LOFARI S.R.L." (con sede in Napoli (Na), Via Diocleziano

n. 42, c/o Studio Commerciale Riccardo Elviri);

\* "TEREFAM S.R.L." (con sede in Milano (Mi), Via M.M.

Camperio n. 9);

di seguito le "**Beneficiarie di Nuova Costituzione**",

ciascuna partecipata solo da un socio ovvero solo da un

ristretto gruppo di soci della scissa, dandosi atto che

tutti i soci hanno manifestato il proprio personale consenso

(per iscritto, in proprio o per delega, con documentazione

conservata agli atti sociali) all'operazione come sopra

prospettata e hanno espressamente optato e convenuto per

tale criterio di assegnazione e ripartizione, in maniera da

continuare l'attività nelle beneficiarie, ferma per il resto

la liquidazione della Findustrial S.p.A.;

- evidenzia la duplice funzione dell'operazione come

prospettata nel progetto di scissione, consistente:

\* da un lato, nel riassetto organizzativo che consente ai

soci, singolarmente o suddivisi per gruppi, di proseguire

l'attività in ciascuna delle beneficiarie-figlie,

avvalendosi degli assets a queste attribuiti sulla base del

progetto di scissione, risolvendo anche eventuali situazioni

di stallo che potrebbero nuocere alla società-madre;

\* dall'altro, nell'agevolare ed incentivare da parte della

società in liquidazione (in linea con la norma che lo

consente - art. 2506 quarto comma c.c.) il ricorso a

soluzioni organizzative tali da consentire la conservazione

al solo scopo liquidatorio di porzione residuale

dell'attività della società madre.

Indi, il presidente dà atto

- I -

di aver provveduto, in qualità di Liquidatore della società

**Scissa**, a predisporre il Progetto di Scissione parziale, ai

sensi dell'art. 2506 bis, c.c., da eseguirsi mediante

assegnazione di parte del patrimonio della società **Scissa**,

in favore delle **Beneficiarie** di nuova costituzione;

- II -

- che i bilanci degli ultimi tre esercizi della società

scissa in data 29 settembre 2023 sono stati depositati

presso la sede sociale e sono stati pubblicati sul sito

Internet della società (<http://www.findustrial.it>), ai sensi

del combinato disposto degli artt. 2506 bis, ultimo comma, e

2501 ter, comma terzo, c.c.;

- che il progetto di scissione, dal quale risultano i dati

indicati nel primo comma dell'art. 2501 ter c.c., richiamato

dall'art. 2506 bis, primo comma, c.c., nonchè l'esatta



descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare alle

Beneficiarie, in data odierna è stato depositato presso la

sede sociale ed è stato pubblicato sul sito Internet della

società (<http://www.findustrial.it>), ai sensi del combinato

disposto degli artt. 2506 bis, ultimo comma, e 2501 ter,

comma terzo, c.c.;

- e che i soci costituenti l'intera compagine sociale, con

consenso scritto conservato negli atti sociali, hanno

rinunziato:

\* ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506 bis e

2501 ter, comma quarto, c.c., al termine di 30 (trenta)

giorni intercorrenti tra la pubblicazione del progetto sul

sito Internet della società e la data fissata per la

decisione in ordine alla scissione;

\* ai sensi dell'art. 2501 septies c.c., richiamato dall'art.

2506 ter c.c., al termine di 30 (trenta) giorni

intercorrenti tra il deposito degli atti di cui al citato

articolo presso la sede sociale e la data fissata per la

decisione in ordine alla scissione;

- III -

che, ai sensi dell'art. 2506 ter, quarto comma, c.c., il

liquidatore della Società Scissa è stato esonerato dalla

redazione dei documenti previsti dal citato articolo e

precisamente dall'obbligo di redazione della situazione

patrimoniale e della relazione illustrativa ivi previste

avendovi tutti i soci rinunziato, come il Liquidatore dà atto e come i soci medesimi confermano, con consenso unanime, all'uopo e per quanto occorrer possa segnalando che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo tra la data in cui il Progetto di Scissione è stato depositato presso la sede della Società e la data della decisione sulla scissione;

- IV -

che, ai sensi dell'art. 2506 ter, quarto comma, c.c., il Liquidatore della Società Scissa è stato esonerato dal richiedere la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501 *sexies* c.c. come richiamato dall'art. 2506 ter, terzo comma, c.c, avendovi tutti i soci rinunziato, come il Liquidatore dà atto e come i soci medesimi confermano, con consenso unanime;

- V -

che la Società Scissa non è sottoposta a procedure concorsuali e che, pur essendo la stessa in liquidazione, non ha ancora iniziato la distribuzione dell'attivo;

- VI -

che l'operazione di scissione avverrà mediante l'assegnazione di parte del patrimonio di "FINDUSTRIAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE", alle beneficiarie, con attribuzione di quote di partecipazione delle beneficiarie ai soci di "FINDUSTRIAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE", in ragione delle quote

di partecipazione originarie nella scissa, come meglio specificato nel progetto di scissione.

La scissione verrà deliberata sulla base dei valori contabili riportati nella situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società (27.06.2023) redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2487-bis del cod. civ., garantendo in tal modo la continuità del patrimonio assegnato dalla società scissa alle società beneficiarie.

Il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie e del patrimonio che rimane nella scissa non è inferiore al corrispondente valore contabile;

- VII -

i) che in conseguenza degli elementi patrimoniali attribuiti alle Beneficiarie sono stati stabiliti i patrimoni netti da assegnarsi alle società **Beneficiarie**;

ii) che in conseguenza degli elementi patrimoniali assegnati alle **Beneficiarie**, il patrimonio netto da assegnare a ciascuna Beneficiaria è il seguente:

-- alla società "**DA.NA. S.R.L.**", patrimonio netto contabile pari ad euro 1.000.995,14 (unmilionenovecentonovantacinque e quattordici centesimi);

-- alla società "**G.M. IMMOBILIARE S.R.L.**", patrimonio netto contabile pari ad euro 952.027,29 (novecentocinquantaquattremilaventisette e ventinove centesimi);

	-- alla società " <b>R. IMMOBILIARE S.R.L.</b> ", patrimonio netto			
	contabile	pari	ad	euro 1.979.853,61
	(unmilionenovecentosettantanovemilaottocentocinquantatré			e
	sessantuno centesimi);			
	-- alla società " <b>CAROL S.R.L.</b> ", patrimonio netto contabile			
	pari	ad	euro	551.665,10
	(cinquecentocinquantunomilaseicentosessantacinque			e dieci
	centesimi);			
	-- alla società " <b>G.S.B. S.R.L.</b> ", patrimonio netto contabile			
	pari	ad	euro	2.291.257,42
	(duemilioniduecentonovantunomiladuecentocinquantasette			e
	quarantadue centesimi);			
	-- alla società " <b>MEF S.R.L.</b> ", patrimonio netto contabile			
	pari	ad	euro	982.491,13
	(novecentottantaduemilaquattrocentonovantuno			e tredici
	centesimi);			
	-- alla società " <b>CNS S.R.L.</b> ", patrimonio netto contabile pari			
	ad		euro	895.185,78
	(ottocentonovantacinquemilacentottantacinque			e settantotto
	centesimi);			
	-- alla società " <b>T.C. S.R.L.</b> ", patrimonio netto contabile			
	pari	ad	euro	2.575.181,52
	(duemilionicinquecentosettantacinquemilacentottantuno			e
	cinquantadue centesimi);			
	-- alla società " <b>FIGIORE 2 S.R.L.</b> ", patrimonio netto contabile			

	pari	ad	euro	950.284,77
	(novecentocinquantamiladuecentottantaquattro e settantasette			
	centesimi);			
	-- alla società " <b>FARO S.R.L.</b> ", patrimonio netto contabile			
	pari	ad	euro	1.307.198,49
	(unmilionetrecentosettemilacentonovantotto e quarantanove			
	centesimi);			
	-- alla società " <b>FLOWER'S S.R.L.</b> ", patrimonio netto			
	contabile	pari	ad	euro 963.835,82
	(novecentosessantatremilaottocentotrentacinque e ottantadue			
	centesimi);			
	-- alla società " <b>BLOOM S.R.L.</b> ", patrimonio netto contabile			
	pari	ad	euro	1.408.586,14
	(unmilionequattrocentoottomilacinquecentottantasei e			
	quattordici centesimi);			
	-- alla società " <b>LOFARI S.R.L.</b> ", patrimonio netto contabile			
	pari ad euro 606.314,26 (seicentoseimilatrecentoquattordici			
	e ventisei centesimi);			
	-- alla società " <b>TEREFAM S.R.L.</b> ", patrimonio netto contabile			
	pari	ad	euro	3.123.706,82
	(tremilionicentoventitremilasettecentosei e ottantadue			
	centesimi);			
	- VIII -			
	che lo statuto della società " <b>FINDUSTRIAL S.P.A. IN</b>			
	<b>LIQUIDAZIONE</b> ", società Scissa, allegato al Progetto di			

Scissione sotto la lettera "A", a seguito dell'operazione di scissione non subirà alcuna modifica, precisandosi che non sarà necessario procedere alla riduzione del capitale sociale della società **scissa**, perchè il patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie è coperto mediante la riduzione di parte delle riserve della società **scissa**; in particolare sulla base degli accordi raggiunti all'unanimità dalla compagine sociale della società scissa "FINDUSTRIAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE", ai soci verranno assegnate, una volta che la scissione avrà dispiegato i propri effetti, le partecipazioni derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale delle società beneficiarie secondo quanto specificato nel progetto.

Per effetto della scissione, il capitale della società scissa resterà immutato ed il patrimonio netto contabile di "FINDUSTRIAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE", diminuirà di un importo complessivo corrispondente al valore contabile dell'attivo netto, pari ad **euro 19.588.583,29**

**(diciannovemilionicinquecentottantottomilacinquecentottantatré e ventinove centesimi)**, mediante imputazione del relativo ammontare nell'ordine alle seguenti voci di patrimonio netto:  
- gli utili portati a nuovo (fino a concorrenza dell'intero importo disponibile pari ad euro 6.440.250,71 (seimilioni quattrocento quarantamila duecentocinquanta e settantuno centesimi);

- la riserva straordinaria (fino a concorrenza dell'importo

disponibile, pari ad euro 103.291,38

(centotremiladuecentonovantuno e trentotto centesimi);

- la riserva contributo Casmez (fino a concorrenza

dell'intero importo disponibile pari ad euro 1.107.048,60

(unmilionecentosettemilaquarantotto e sessanta centesimi);

- la riserva ex L. 675/1977 art.18 (fino a concorrenza

dell'intero importo disponibile pari ad euro 19.569,17

(diciannovemilacinquecentosessantannove e diciassette

centesimi);

- le riserve di rivalutazione (fino a concorrenza

dell'importo di euro 8.177.998,25

(ottomilionicentosettantasettemilanovecentonovantotto e

venticinque centesimi);

- la riserva da sovrapprezzo azioni (fino a concorrenza

dell'importo di euro 3.740.425,18

(tremilionisettecentoquarantamilaquattrocentoventicinque e

diciotto centesimi);

- IX -

che, per effetto della scissione, ai sensi dell'art. 2506

quater, c.c. nasceranno le **Beneficiarie di Nuova**

**Costituzione**, i cui statuti si trovano allegati al Progetto

di Scissione sotto le lettere da "B" a "Q";

- X -

che, ai sensi dell'art. 2506 comma 2, trattandosi di

scissione asimmetrica, i soci all'unanimità e con consenso

scritto conservato negli atti sociali, hanno accettato di

non partecipare in tutte le società beneficiarie ed, ai

sensi dell'art. 2501-ter, primo comma, numero 3), c.c. come

richiamato dall'art. 2506 bis, primo comma, c.c.,

trattandosi di scissione non proporzionale, il Liquidatore

della Società Scissa ha determinato quale criterio di

assegnazione delle quote delle **Beneficiarie di Nuova**

**Costituzione** il valore contabile degli elementi patrimoniali

che saranno attribuiti alle Società Beneficiarie, come

riportati in allegato sotto la lettera "R" al Progetto di

scissione, non prevedendosi alcun conguaglio in denaro e non

prevedendosi, per espressa ed unanime volontà dei soci,

alcun rapporto di concambio sostanziale;

- XI -

che, ai sensi dell'art. 2501-ter, primo comma, numero 4),

come richiamato dall'art. 2506 bis, primo comma, c.c., il

Liquidatore della Società Scissa ha determinato:

(1) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "DA.NA. S.R.L.",** dando

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi), verrà assegnato ai soci **ARMANO**

**Ida,** per la quota pari al 43,36%, e **FIORE Anna,** per la quota

pari al 56,64%;

(2) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**



	<b>Beneficiaria di Nuova Costituzione, "G.M. IMMOBILIARE</b>	
	<b>S.R.L.",</b> dando atto che il capitale della stessa (pari ad	
	euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi), verrà assegnato	
	ai soci <b>FIORE Mariateresa</b> e <b>LEMBO Giorgio Maria</b> in parti	
	uguali tra loro;	
	(3) le modalità di assegnazione delle quote della <b>Società</b>	
	<b>Beneficiaria di Nuova Costituzione, "R. IMMOBILIARE S.R.L.",</b>	
	dando atto che il capitale della stessa (pari ad euro	
	10.000,00 (diecimila e zero centesimi), verrà assegnato ai	
	soci <b>FIORE Riccardo</b> , per la quota pari al 68,42% e <b>FIORE</b>	
	<b>Giovanni</b> (nato a Portici (Na), il 29 novembre 1946), per la	
	quota pari al 31,58%;	
	(4) le modalità di assegnazione delle quote della <b>Società</b>	
	<b>Beneficiaria di Nuova Costituzione, "CAROL S.R.L.",</b> dando	
	atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00	
	(diecimila e zero centesimi), verrà assegnato al socio unico	
	<b>FIORE Silvana</b> ;	
	(5) le modalità di assegnazione delle quote della <b>Società</b>	
	<b>Beneficiaria di Nuova Costituzione, "G.S.B. S.R.L.",</b> dando	
	atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00	
	(diecimila e zero centesimi), verrà assegnato ai soci <b>FIORE</b>	
	<b>Giorgio</b> , per la quota pari al 17,63%, <b>FIORE Roberta</b> (nata a	
	Napoli (Na), il 29 maggio 1977), per la quota pari	
	all'1,80%, <b>FIORE Giorgia</b> , per la quota pari all'1,80%, <b>FIORE</b>	
	<b>Fabrizia</b> , per la quota pari all'1,80%, ed alla società	

"S.F.P. S.R.L.", per la quota pari al 76,97%;

(6) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "MEF S.R.L.",** dando atto

che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi), verrà assegnato al socio unico

**FIORE Mario;**

(7) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "CNS S.R.L.",** dando atto

che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi), verrà assegnato al socio unico

**FIORE Giovanni** (nato a Portici (Na), il 16 febbraio 1962);

(8) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "T.C. S.R.L.",** dando

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi), verrà assegnato ai soci **TULLIO**

**CATALDO Matteo,** per la quota pari al 2,91% in piena

proprietà e per la quota pari al 3,81% in nuda proprietà

(con diritto di usufrutto in favore di **FIORE Gabriella),**

**TULLIO CATALDO Francesco,** per la quota pari al 2,91% in

piena proprietà e per la quota pari al 3,81% in nuda

proprietà (con diritto di usufrutto in favore di **FIORE**

**Gabriella), TULLIO CATALDO Marco,** per la quota pari al 2,91%

in piena proprietà e per la quota pari al 3,81% in nuda

proprietà (con diritto di usufrutto in favore di **FIORE**

**Gabriella), e FIORE Gabriella,** per la quota pari al 79,84%

in piena proprietà;

(9) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "FIORE 2 S.R.L.",** dando

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi), verrà assegnato ai soci **FIORE**

**Gaia**, per la quota pari al 15,09%, **FIORE Salvatore**, per la

quota pari al 15,09%, **FIORE Gianmarco**, per la quota pari al

15,09%, ed alla società **"IL FIORE D'ORO S.R.L."**, per la

quota pari al 54,73%;

(10) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "FARO S.R.L.",** dando

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi), verrà assegnato ai soci **FIORE**

**Roberta** (nata a Napoli (Na), il 13 maggio 1985), per la

quota pari al 22,63% in piena proprietà e per la quota pari

al 27,37% in nuda proprietà (con diritto di usufrutto di

**FIORE Roberto**), e **FIORE Fabio**, per la quota pari al 22,63%

in piena proprietà e per la quota pari al 27,37% in nuda

proprietà (con diritto di usufrutto di **FIORE Roberto**);

(11) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "FLOWER'S S.R.L.",** dando

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi), verrà assegnato al socio unico

**FIORE Francesco**;

(12) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "BLOOM S.R.L.", dando**

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi), verrà assegnato ai soci **FIORE**

**Andrea**, per la quota pari al 25% in piena proprietà e per la

quota pari al 25% in nuda proprietà (con diritto di

usufrutto di **FIORE Sergio** e **CARRETTA Loredana** in parti

uguali tra loro) e **FIORE Federica Sultan** per la quota pari

al 25% in piena proprietà e per la quota pari al 25% in nuda

proprietà (con diritto di usufrutto di **FIORE Sergio** e

**CARRETTA Loredana** in parti uguali tra loro);

(13) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "LOFARI S.R.L.", dando**

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi), verrà assegnato al socio unico

**CHIEFFO Giandomenico;**

(14) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "TEREFAM S.R.L.", dando**

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi), verrà assegnato ai soci

**CHIEFFO Fabrizio**, per la quota pari al 9,27%, **CHIEFFO**

**Lorenza**, per la quota pari al 9,90%, **CHIEFFO Alaide**, per la

quota pari al 50%, e **CHIEFFO Carmelo**, per la quota pari al

30,83%;

precisandosi che l'assetto proprietario del capitale delle

società gemmate dalla società **FINDUSTRIAL S.P.A.** IN

LIQUIDAZIONE è da ritenersi in continuità giuridica delle partecipazioni azionarie dei soci delle singole società beneficiarie, i quali pertanto provvederanno, in separata sede ed all'esito dell'operazione di scissione, all'adeguamento statutario necessario affinché la disciplina riguardante le azioni e la loro eventuale regolamentazione speciale possa essere riflessa "a specchio" sull'assetto proprietario delle quote delle società gemmate;

- XII -

che ai sensi dell'art. 2501-ter, primo comma, numero 5), come richiamato dall'art. 2506 bis, primo comma, c.c., le quote assegnate partecipano agli utili con decorrenza dalla data di efficacia della scissione, che avverrà alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'Ufficio del Registro delle Imprese in cui è iscritta la società scissa e saranno iscritte le **Beneficiarie di Nuova Costituzione;**

- XIII -

che gli effetti della scissione decorreranno, anche ai fini contabili e fiscali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2506-quater e 2501-ter, co. 1, n. 6 c.c., dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'Ufficio del Registro delle Imprese in cui è iscritta la società scissa e saranno iscritte le **Beneficiarie di Nuova Costituzione;**

- XIV -

che per effetto della scissione, le Beneficiarie diverranno titolari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali ad esse trasferiti mediante l'operazione di scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi, impegni ad essi relativi;

- XV -

che non sono previste differenze di trattamento in favore dei soci, né per la Scissa né per le società Beneficiarie;

- XVI -

che non vi sono categorie di soci particolari, né titoli differenti dalle quote di partecipazione al capitale sociale;

- XVII -

che non sono previsti particolari vantaggi in favore degli amministratori delle Società Partecipanti alla Scissione;

- XVIII -

che la presente assemblea può, pertanto, validamente deliberare sul punto all'ordine del giorno. Il presidente, ancora, ricorda che, a norma dell'art. 2506 c.c., occorre il consenso negoziale di tutti i soci data la modalità di assegnazione non proporzionale ed asimmetrica delle quote di partecipazione, richiamando a tal fine la Massima n. L.E.2 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, secondo cui la disposizione contenuta nel citato art. 2506 comma 2 c.c., "stabilendo un principio generale

circa la possibilità per i soci di disporre all'unanimità del loro diritto di partecipare a tutte le società risultanti da una scissione, può essere interpretato estensivamente. Può quindi ritenersi legittimo che, con il consenso unanime dei soci, ad alcuni di essi non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultanti da una scissione (siano esse la scissa o le beneficiarie), compensando tale mancata assegnazione con maggiori partecipazioni in qualsiasi altra o altre società risultanti".

Il Presidente, anche nella sua qualità di Liquidatore, assicura, infine, l'eseguibilità legale dell'intera operazione.

Nessuno dei soci chiede di inserire dichiarazioni.

#### **DELIBERAZIONE**

Chiusa la discussione il presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea della società **"FINDUSTRIAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE"**, visto il Progetto di Scissione, udita la relazione del presidente, delibera

**= A =**

di approvare il progetto di scissione parziale, non proporzionale ed asimmetrica della società **"FINDUSTRIAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE"** mediante assegnazione di una parte del suo patrimonio in favore delle seguenti società

**Beneficiarie di Nuova Costituzione;** di cui, ai soli fini

della prima iscrizione nei Registri delle Imprese

competenti, si indicano gli indirizzi delle sedi sociali:

\* **"DA.NA. S.R.L."** (con sede in Napoli (Na), Via Vittorio  
Colonna n. 30);

\* **"G.M. IMMOBILIARE S.R.L."** (con sede in Napoli (Na), Centro  
Direzionale Isola F/12, int. 5);

\* **"R. IMMOBILIARE S.R.L."** (con sede in Napoli (Na), Centro  
Direzionale Isola F/12, int. 5);

\* **"CAROL S.R.L."** (con sede in Roma (Rm), Via Santa Maria  
dell'Anima n. 45);

\* **"G.S.B. S.R.L."** (con sede in Napoli (Na), Via dei Mille n.  
61);

\* **"MEF S.R.L."** (con sede in Napoli (Na), Via Repubbliche  
Marinare n. 2);

\* **"CNS S.R.L"** (con sede in Napoli (Na), Via Santa Lucia n.  
62);

\* **"T.C. S.R.L."** (con sede in Vallata (Av), Corso Kennedy n.  
26, c/o Studio Casarella Vincenza);

\* **"FIORE 2 S.R.L."** (con sede in Napoli (Na), Via dei Mille  
n. 16, c/o Studio Vairano-Serao);

\* **"FARO S.R.L."** (con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE),  
Via Caduti di Nassiryia Victoria Park);

\* **"FLOWER'S S.R.L."** (con sede in Napoli (Na), Via Alessandro  
Manzoni n. 228/B);



\* "BLOOM S.R.L." (con sede in Napoli (Na), Via Carducci n. 42);

\* "LOFARI S.R.L." (con sede in Napoli (Na), Via Diocleziano n. 42, c/o Studio Commerciale Riccardo Elviri);

\* "TEREFAM S.R.L." (con sede in Milano (Mi), Via M.M. Camperio n. 9);

= B =

di attuare la scissione secondo il Progetto di Scissione pubblicato sul sito Internet della società (<http://www.findustrial.it>) in data odierna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506 bis, ultimo comma, e 2501 ter, comma terzo, c.c.;

= C =

di prendere atto che, per effetto della scissione, ai sensi dell'art. 2506 quater, nasceranno le Beneficiarie di Nuova Costituzione, i cui statuti si trovano allegati al Progetto di Scissione sotto le lettere da "B" a "Q";

= D =

di prendere atto che ai sensi dell'art. 2501-ter, primo comma, numero 3), c.c. come richiamato dall'art. 2506 bis, primo comma, c.c., trattandosi di scissione non proporzionale il Liquidatore della Società Scissa ha determinato quale criterio di assegnazione delle

**Beneficiarie di Nuova Costituzione** il valore contabile degli elementi patrimoniali che saranno attribuiti alle Società

Beneficiarie, come riportati in allegato sotto la lettera

"R" al Progetto di scissione, non prevedendosi alcun

conguaglio in denaro;

= E =

di prendere atto che, ai sensi dell'art. 2501-ter, primo

comma, numero 4), come richiamato dall'art. 2506 bis, primo

comma, c.c., il Liquidatore della Società Scissa ha

determinato:

(1) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "DA.NA. S.R.L."**, dando

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato ai soci **ARMANO**

**Ida**, per la quota pari al 43,36%, e **FIORE Anna**, per la quota

pari al 56,64%;

(2) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "G.M. IMMOBILIARE**

**S.R.L."**, dando atto che il capitale della stessa (pari ad

euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato

ai soci **FIORE Mariateresa** e **LEMBO Giorgio Maria** in parti

uguali tra loro;

(3) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "R. IMMOBILIARE S.R.L."**,

dando atto che il capitale della stessa (pari ad euro

10.000,00 (diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato ai

soci **FIORE Riccardo**, per la quota pari al 68,42% e **FIORE**

	<b>Giovanni</b> (nato a Portici (Na), il 29 novembre 1946), per la	
	quota pari al 31,58%;	
	(4) le modalità di assegnazione delle quote della <b>Società</b>	
	<b>Beneficiaria di Nuova Costituzione, "CAROL S.R.L."</b> , dando	
	atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00	
	(diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato al socio unico	
	<b>FIORE Silvana;</b>	
	(5) le modalità di assegnazione delle quote della <b>Società</b>	
	<b>Beneficiaria di Nuova Costituzione, "G.S.B. S.R.L."</b> , dando	
	atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00	
	(diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato ai soci <b>FIORE</b>	
	<b>Giorgio</b> , per la quota pari al 17,63%, <b>FIORE Roberta</b> (nata a	
	Napoli (Na), il 29 maggio 1977), per la quota pari	
	all'1,80%, <b>FIORE Giorgia</b> , per la quota pari all'1,80%, <b>FIORE</b>	
	<b>Fabrizia</b> , per la quota pari all'1,80%, ed alla società	
	<b>"S.F.P. S.R.L."</b> , per la quota pari al 76,97%;	
	(6) le modalità di assegnazione delle quote della <b>Società</b>	
	<b>Beneficiaria di Nuova Costituzione, "MEF S.R.L."</b> , dando atto	
	che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00	
	(diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato al socio unico	
	<b>FIORE Mario;</b>	
	(7) le modalità di assegnazione delle quote della <b>Società</b>	
	<b>Beneficiaria di Nuova Costituzione, "CNS S.R.L."</b> , dando atto	
	che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00	
	(diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato al socio unico	

**FIORE Giovanni** (nato a Portici (Na), il 16 febbraio 1962);

(8) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "T.C. S.R.L.",** dando

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato ai soci **TULLIO**

**CATALDO Matteo,** per la quota pari al 2,91% in piena

proprietà e per la quota pari al 3,81% in nuda proprietà

(con diritto di usufrutto in favore di **FIORE Gabriella),**

**TULLIO CATALDO Francesco,** per la quota pari al 2,91% in

piena proprietà e per la quota pari al 3,81% in nuda

proprietà (con diritto di usufrutto in favore di **FIORE**

**Gabriella), TULLIO CATALDO Marco,** per la quota pari al 2,91%

in proprietà e per la quota pari al 3,81% in nuda proprietà

(con diritto di usufrutto in favore di **FIORE Gabriella), e**

**FIORE Gabriella,** per la quota pari al 79,84%;

(9) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "FIORE 2 S.R.L.",** dando

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato ai soci **FIORE**

**Gaia,** per la quota pari al 15,09%, **FIORE Salvatore,** per la

quota pari al 15,09%, **FIORE Gianmarco,** per la quota pari al

15,09%, ed alla società **"IL FIORE D'ORO S.R.L.",** per la

quota pari al 54,73%;

(10) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "FARO S.R.L.",** dando

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato ai soci **FIORE**

**Roberta** (nata a Napoli (Na), il 13 maggio 1985), per la

quota pari al 22,63% in piena proprietà e per la quota pari

al 27,37% in nuda proprietà (con diritto di usufrutto di

**FIORE Roberto**), e **FIORE Fabio**, per la quota pari al 22,63%

in piena proprietà e per la quota pari al 27,37% in nuda

proprietà (con diritto di usufrutto di **FIORE Roberto**);

(11) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "FLOWER'S S.R.L."**, dando

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato al socio unico

**FIORE Francesco**;

(12) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "BLOOM S.R.L."**, dando

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato ai soci **FIORE**

**Andrea**, per la quota pari al 25% in piena proprietà e per la

quota pari al 25% in nuda proprietà (con diritto di

usufrutto di **FIORE Sergio** e **CARRETTA Loredana** in parti

uguali tra loro) e **FIORE Federica Sultan** per la quota pari

al 25% in piena proprietà e per la quota pari al 25% in nuda

proprietà (con diritto di usufrutto di **FIORE Sergio** e

**CARRETTA Loredana** in parti uguali tra loro);

(13) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "LOFARI S.R.L.", dando**

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato al socio unico

**CHIEFFO Giandomenico;**

(14) le modalità di assegnazione delle quote della **Società**

**Beneficiaria di Nuova Costituzione, "TEREFAM S.R.L.", dando**

atto che il capitale della stessa (pari ad euro 10.000,00

(diecimila e zero centesimi)) verrà assegnato ai soci

**CHIEFFO Fabrizio, per la quota pari al 9,27%, CHIEFFO**

**Lorenza, per la quota pari al 9,90%, CHIEFFO Alaide, per la**

quota pari al 50%, e **CHIEFFO Carmelo, per la quota pari al**

30,83%;

**= F =**

di prendere atto che l'assetto proprietario del capitale

delle società gemmate dalla società FINDUSTRIAL S.P.A. IN

LIQUIDAZIONE è da ritenersi in continuità giuridica delle

partecipazioni azionarie dei soci delle singole società

beneficiarie, i quali pertanto provvederanno, in separata

sede ed all'esito dell'operazione di scissione,

all'adeguamento statutario necessario affinché la disciplina

riguardante le azioni e la loro eventuale regolamentazione

speciale possa essere riflessa "a specchio" sull'assetto

proprietario delle quote delle società gemmate;

**= G =**

che ai sensi dell'art. 2501-ter, primo comma, numero 5),

come richiamato dall'art. 2506 bis, primo comma, c.c., le

quote assegnate partecipano agli utili con decorrenza dalla

data di efficacia della scissione, che avverrà alla data

dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione

nell'Ufficio del Registro delle Imprese in cui è iscritta la

società scissa e saranno iscritte le **Beneficiarie di Nuova**

**Costituzione;**

**= H =**

di prendere atto che gli effetti della scissione

decorreranno, anche ai fini contabili e fiscali, ai sensi e

per gli effetti di cui all'art. 2506-quater e 2501-ter, co.

1, n. 6 c.c., dalla data dell'ultima delle iscrizioni

dell'atto di scissione nell'Ufficio del Registro delle

Imprese in cui è iscritta la società scissa e saranno

iscritte le **Beneficiarie di Nuova Costituzione;**

**= I =**

di prendere atto che per effetto della scissione, le

Beneficiarie diverranno titolari di tutti i rapporti

giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi

patrimoniali ad esse trasferiti mediante l'operazione di

scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, azioni,

obblighi, impegni ad essi relativi;

**= L =**

di prendere atto che l'amministrazione delle Beneficiarie di

Nuova Costituzione verrà affidata:

\* relativamente alla società "**DA.NA. S.R.L.**" ad un

Amministratore Unico nella persona di **IORE Anna**, nata a

Napoli (Na), il 2 ottobre 1989, residente in Napoli (Na),

alla Via Vittoria Colonna n. 30, codice fiscale: "FRI NNA

89R42 F839T"; cittadina italiana, che resta in carica fino a

revoca o dimissioni;

\* relativamente alla società "**G.M. IMMOBILIARE S.R.L.**" ad un

Amministratore Unico nella persona di **IORE Mariateresa**,

nata a Portici (Na), il 19 maggio 1945, residente in Napoli

(Na), alla Via Andrea D'Isernia n. 8, codice fiscale: "FRI

MTR 45E59 G902R"; cittadina italiana, che resta in carica

fino a revoca o dimissioni;

\* relativamente alla società "**R. IMMOBILIARE S.R.L.**" ad un

Amministratore Unico nella persona di **IORE Giovanni**, nato a

Portici (Na), il 29 novembre 1946, residente in Napoli (Na),

alla Via Vittoria Colonna n. 30, codice fiscale: "FRI GNN

46S29 G902O"; cittadino italiano, che resta in carica fino a

revoca o dimissioni;

\* relativamente alla società "**CAROL S.R.L.**" ad un

Amministratore Unico nella persona di **IORE Silvana**, nata a

Portici (Na), il 27 marzo 1959, residente in Roma (Rm), alla

Via Della Vite n. 54, codice fiscale: "FRI SVN 59C67 G902Q";

cittadina italiana, che resta in carica fino a revoca o

dimissioni;

\* relativamente alla società "**G.S.B. S.R.L.**" ad un



Amministratore Unico nella persona di **IAVARONE Bernadetta**,

nata a Napoli (NA), il 18 gennaio 1954, residente in Napoli

(Na), alla Via Alessandro Manzoni n. 212, codice fiscale:

"VRN BND 54A58 F839F"; cittadina italiana, che resta in

carica fino a revoca o dimissioni;

\* relativamente alla società "**MEF S.R.L.**" ad un

Amministratore Unico nella persona di **IORE Mara**, nata a

Napoli (Na), il giorno 11 aprile 1982, residente in Napoli

(Na), alla Via Alessandro Manzoni n. 212, codice fiscale:

"FRI MRA 82D51 F839U", cittadina italiana, che resta in

carica fino a revoca o dimissioni;

\* relativamente alla società "**CNS S.R.L.**" ad un

Amministratore Unico nella persona di **IORE Giovanni**, nato a

Portici (Na), il 16 febbraio 1962, residente in Napoli (Na),

alla Via Franco Alfano n. 61, codice fiscale: "FRI GNN 62B16

G902X"; cittadino italiano, che resta in carica fino a

revoca o dimissioni;

\* relativamente alla società "**T.C. S.R.L.**" ad un

Amministratore Unico nella persona di **TULLIO CATALDO Matteo**,

nato a Napoli (Na), il 29 luglio 1985, residente in Modena

(Mo), alla Via Nazario Sauro n. 34, codice fiscale: "TLL MTT

85L29 F839R"; cittadino italiano, che resta in carica fino a

revoca o dimissioni;

\* relativamente alla società "**IORE 2 S.R.L.**" ad un

Amministratore Unico nella persona di **IORE Salvatore**, nato

	a Napoli (Na), il 17 gennaio 1972, residente in Napoli (Na),	
	alla Via Alessandro Manzoni n. 212, codice fiscale: "FRI SVT	
	72A17 F839A"; cittadino italiano, che resta in carica fino a	
	revoca o dimissioni;	
	* relativamente alla società " <b>FARO S.R.L.</b> " ad un	
	Amministratore Unico nella persona di <b>FIORE Roberta</b> , nata a	
	Napoli (Na), il 13 maggio 1985, residente in Milano (Mi),	
	alla Via Foro Buonaparte n. 42, codice fiscale: "FRI RRT	
	85E53 F839E"; cittadina italiana, che resta in carica fino a	
	revoca o dimissioni;	
	* relativamente alla società " <b>FLOWER'S S.R.L.</b> " ad un	
	Amministratore Unico nella persona di <b>FIORE Francesco</b> , nato	
	a Portici (Na), il dì 11 aprile 1959, residente in Napoli	
	(Na), alla Via Alessandro Manzoni n. 228/B, codice fiscale:	
	"FRI FNC 59D11 G902I"; cittadino italiano, che resta in	
	carica fino a revoca o dimissioni;	
	* relativamente alla società " <b>BLOOM S.R.L.</b> " ad un Consiglio	
	di Amministrazione composto da tre membri, <b>FIORE Sergio</b> ,	
	nato a Portici (Na), il 4 gennaio 1950, residente in Napoli	
	(Na), alla Via Riviera di Chiaia n. 207, codice fiscale:	
	"FRI SRG 50A04 G902G", quale Presidente, <b>FIORE Andrea</b> , nato	
	a Napoli (Na), il 16 ottobre 1993, residente in Napoli (Na),	
	alla Via del Rione Sirignano n. 6, codice fiscale: "FRI NDR	
	93R16 F839A", e <b>FIORE Federica Sultan</b> , nata a Napoli (Na),	
	il 13 maggio 1988, residente in Milano (Mi), alla Via Paolo	

Sarpi n. 8, codice fiscale "FRI FRC 88E53 F839E", quali

consiglieri; cittadini italiani, che restano in carica fino

a revoca o dimissioni;

\* relativamente alla società "**LOFARI S.R.L.**" ad un

Amministratore Unico nella persona di **CHIEFFO Fabrizio**, nato

a Napoli (Na), il 20 marzo 2001, residente in Napoli (Na),

alla Via Posillipo n. 176/9, codice fiscale: "CHF FRZ 01C20

F839R"; cittadino italiano, che resta in carica fino a

revoca o dimissioni;

\* relativamente alla società "**TEREFAM S.R.L.**" ad un

Amministratore Unico nella persona di **CHIEFFO Alaide**, nata a

Napoli (Na), il 4 agosto 1972, residente in Milano (Mi),

alla Via San Marco n. 14, codice fiscale: "CHF LDA 72M44

F839L"; cittadina italiana, che resta in carica fino a

revoca o dimissioni;

**= M =**

di prendere atto che l'intera compagine sociale della

società **FINDUSTRIAL S.P.A.** IN LIQUIDAZIONE (in essa

comprendendosi sia i titolari del diritto di nuda proprietà

che i titolari del diritto di usufrutto sulle

partecipazioni), in proprio o per delega, ha prestato, ai

sensi dell'art. 2506 comma 2 c.c., il consenso negoziale

espreso alla presente operazione di scissione, accettando

di non partecipare in tutte le società beneficiarie;

**= N =**

di conferire mandato al Liquidatore per compiere tutto quanto utile o necessario per l'attuazione della deliberazione, stipulando l'atto di scissione, con la specifica autorizzazione di cui all'art. 1395 c.c., con espressa facoltà di acconsentire a vulture, assegnazioni ed annotamenti nei pubblici registri, rinunciare ad ipoteche legali, esonerando i competenti uffici da ogni responsabilità, estinguendo conti correnti e compiendo ogni operazione, anche bancaria su depositi, conti correnti e simili, necessaria od utile per il buon fine del perfezionamento dell'operazione di scissione; nessun potere escluso.

Al Liquidatore è inoltre espressamente conferita la facoltà, ove ne ricorrano le condizioni, di attuare la scissione anche prima del termine di cui all'articolo 2503, c.c..".

Tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità, con voto favorevole espresso per alzata di mano, da tutti i soci e/o titolari del diritto di voto presenti in assemblea, in proprio e per delega, fatta eccezione per le azioni proprie per cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357 ter comma II c.c., nessun socio contrario e/o astenuto.

Il Collegio Sindacale, in persona del suo Presidente, conferma l'eseguibilità della delibera.

#### **PROCLAMAZIONE RISULTATI, VOTAZIONE E CHIUSURA ASSEMBLEA**

Il presidente proclama i risultati delle votazioni, chiede a

me Notaio di allegare al presente atto il Progetto di Scissione, con i relativi allegati, e dichiara chiusa l'assemblea all'orario di sottoscrizione.

Aderendo, io Notaio allego sotto la lettera "C" l'indicato documento, dopo che i costituiti mi hanno dispensato dal darle lettura.

Del presente atto scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su fogli dodici per facciate quarantasei ho dato lettura, fatta eccezione per quanto allegato in quanto espressamente dispensato, al costituito che lo approva.

Sottoscritto alle ore diciotto e quaranta minuti.

Firmato:

MARCELLO Raffaele

Notaio Francesca CHIANTERA (Sigillo)






Allegato "B" all'atto  
Repertorio n. 3257  
Raccolta n. 2173

FOGLIO PRESENZE


del giorno 2 ottobre 2023 dell'assemblea straordinaria della  
società "FININDUSTRIAL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE" con sede in Napoli  
(NA), al Viale II San Nicola alla Dogana n. 9, capitale sociale  
di euro 4.160.000,00 (quattromilionicentosessantamila e zero  
centesimi), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in n.  
8.000.000 (ottomilioni) di azioni da euro 0,52 (zero virgola  
cinquantadue centesimi) ciascuna, codice fiscale e numero  
iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli (NA):  
02514640586, partita IVA: 05362220633, R.E.A. n. NA-442556,

MONNI Roberto, nato a Napoli (NA) il 21 luglio 1946, Presidente







PEZZOLLO Pasquale, nato a Frattamaggiore (NA), il 6 giugno 1952,

Sindaco Effettivo



ESPOSITO Massimo, nato a Napoli (NA), il giorno 8 agosto 1959,

Sindaco Effettivo





Allegato "C" all'atto  
Repertorio n. 3257  
Raccolta n. 2173

**Progetto di  
scissione parziale di  
FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione  
ai sensi  
dell'art. 2506-bis del cod. civ.**



Napoli, 2 ottobre 2023

*[Signature]*

*[Signature]*

**Progetto di scissione parziale di  
FINDUSTRIAL s.p.a in liquidazione  
ai sensi dell'art. 2506-bis del cod. civ.**

**SOMMARIO**

1. Le società partecipanti alla scissione
  - 1.1 Società scissa (o scindenda)
  - 1.2 Società beneficiarie (o costituende)
2. Atto costitutivo e statuto delle società
  - 2.1 Statuto e norme relative al funzionamento della società scissa
  - 2.2 Atto costitutivo e statuto delle società beneficiarie
3. Rapporto di concambio e criterio di assegnazione delle quote
4. Modalità della scissione
5. Modalità di assegnazione delle quote delle società beneficiarie
6. Motivazioni della scissione
7. Elementi patrimoniali oggetto di scissione
  - 7.1 Effetti patrimoniali della scissione
8. Data di partecipazione agli utili delle società beneficiarie
9. Data di decorrenza degli effetti della scissione
10. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci
11. Vantaggi particolari degli organi di amministrazione

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE  
PROPORZIONALE  
DELLA FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione**

\*\*\*\*\*

Premesso che:

- la società FINDUSTRIAL s.p.a. è stata posta in liquidazione per volontà dei soci con verbale d'assemblea straordinaria del 9 giugno 2023 (Repertorio n. 3157 Raccolta n. 2092) a rogito dott.ssa Francesca CHIANTERA, notaio in Napoli, iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese di Napoli in data 28 giugno 2023;
- con lo stesso verbale è stato nominato Liquidatore il Prof. dott. Raffaele MARCELLO al quale spetta ogni potere gestorio e rappresentativo necessario per il compimento di tutti gli atti utili per la liquidazione della Società;
- il Liquidatore ha predisposto il Programma di liquidazione che contiene l'indicazione programmatica delle intenzioni della Società, delle azioni che saranno poste in essere per realizzarle e dei risultati attesi, nella prospettiva che il Liquidatore è autorizzato a compiere tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione degli immobili e dei rami d'azienda, previa verifica della possibilità di pervenire a divisioni consensuali degli stessi da assegnare pro quota ai soci tramite sorteggio mediante scissioni e/o assegnazioni in natura e/o procedendo alla vendita degli immobili non assegnati;
- la FINDUSTRIAL s.p.a. ha per oggetto sociale prevalente la gestione ed amministrazione dei propri beni, nonché la gestione di mezzi e la prestazione di servizi per l'esercizio dell'attività di gestione e amministrazione anche dei beni di terzi;
- la FINDUSTRIAL s.p.a. pur essendo in liquidazione non ha ancora iniziato la distribuzione dell'attivo, e pertanto ai sensi dell'art. 2506, comma 4, del cod. civ., è consentita la sua partecipazione all'operazione di scissione;
- il progetto di scissione - e più in generale l'operazione di scissione - scaturisce dall'esigenza di procedere, ad un tempo, alla liquidazione



*Raffaele Marcello*

della FINDUSTRIAL nel rispetto del programma di liquidazione avviato. Tutto ciò premesso, il liquidatore della FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione, Prof. dott. Raffaele MARCELLO, ha redatto e predisposto il seguente progetto di scissione ai sensi dell'art. 2506-bis del cod. civ. nella considerazione che è volontà della società procedere ad una operazione di scissione parziale a favore di più società beneficiarie di nuova costituzione, ciascuna partecipata solo da un socio ovvero solo da un ristretto gruppo di soci della scissa, dandosi atto che tutti i soci hanno manifestato il proprio personale consenso all'operazione come prospettata e hanno espressamente optato e convenuto per tale criterio di assegnazione e ripartizione in maniera da continuare l'attività nelle beneficiarie fermo per il resto la liquidazione della FINDUSTRIAL s.p.a.

\*\*\*

## **1. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE**

### **1.1 Società scissa (o scindenda)**

FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione, detta d'ora in avanti anche "società scissa (o scindenda)", con sede in Napoli (NA), al Vico Il San Nicola alla Dogana n. 9, capitale sociale euro 4.160.000,00=, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 02514640586, P.IVA 05362220633, iscrizione al R.E.A. n. NA-442556.

Il capitale della società è suddiviso tra i seguenti soci:

Titolare	Usufruttuario	Azioni	Valore nominale
Armano Ida		219.687	€ 114.237,24
Fiore Anna		286.980	€ 149.229,60
Fiore Maria Teresa		253.334	€ 131.733,68
Lembo Giorgio Maria		253.333	€ 131.733,16
Fiore Riccardo		346.666	€ 180.266,32
Fiore Giovanni 46		160.000	€ 83.200,00
Fiore Silvana		166.085	€ 86.364,20
Fiore Giorgio		186.544	€ 97.002,88
Fiore Roberta (77)		19.041	€ 9.901,32
Fiore Fabrizia		19.041	€ 9.901,32
Fiore Giorgia		19.041	€ 9.901,32

Progetto di scissione parziale - FIndustrial s.p.a. in liquidazione

S.F.P. S.r.l.		814.499	€	423.539,48
Fiore Mario		582.000	€	302.640,00
Fiore Giovanni		625.057	€	325.029,64
Tullio Cataldo Matteo		12.397	€	6.446,44
Tullio Cataldo Francesco		12.397	€	6.446,44
Tullio Cataldo Marco		12.397	€	6.446,44
Fiore Gabriella		340.251	€	176.930,52
Tullio Cataldo Matteo	Fiore Gabriella	16.250	€	8.450,00
Tullio Cataldo Francesco	Fiore Gabriella	16.250	€	8.450,00
Tullio Cataldo Marco	Fiore Gabriella	16.250	€	8.450,00
Fiore Gaia		85.167	€	44.286,84
Fiore Salvatore		85.167	€	44.286,84
Fiore Gianmarco		85.166	€	44.286,32
Il Fiore d'oro S.r.l.		309.000	€	160.680,00
Fiore Roberta (85)		127.750	€	66.430,00
Fiore Fabio		127.750	€	66.430,00
Fiore Roberta (85)	Fiore Roberto	154.500	€	80.340,00
Fiore Fabio	Fiore Roberto	154.500	€	80.340,00
Fiore Francesco		564.500	€	293.540,00
Fiore Andrea		141.125	€	73.385,00
Fiore Federica Sultan		141.125	€	73.385,00
Fiore Andrea	Fiore Sergio	70.562	€	36.692,24
Fiore Andrea	Carletta Loredana	70.563	€	36.692,76
Fiore Federica Sultan	Fiore Sergio	70.563	€	36.692,76
Fiore Federica Sultan	Carletta Loredana	70.562	€	36.692,24
Chieffo Giandomenico		133.000	€	69.160,00
Chieffo Fabrizio		40.015	€	20.807,80
Chieffo Lorenza		42.735	€	22.222,20
Chieffo Alaldo		215.750	€	112.190,00
Chieffo Carmelo		133.000	€	69.160,00
FIndustrial S.p.A. in liquidazione		800.000	€	416.000,00
<b>Totale</b>		<b>8.000.000</b>	<b>€</b>	<b>4.160.000,00</b>



*Manasco*

**1.2 Società beneficiarie (o costituende)**

Le beneficiarie sono n. 14 società a responsabilità limitata di nuova costituzione ognuna con compagine sociale costituita da un singolo socio ovvero da un raggruppamento di soci della società scissa come da partecipazioni di quest'ultimi al capitale sociale della FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione, sulla base del consenso unanime dei soci (usufruttuari e nudi proprietari) della società scissa alla data odierna.

*Patrizio*

**a) Denominazione: DA.NA. S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Via Vittorio Colonna 30

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico Anna Fiore

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale
Armano Ida	43,36%	€ 4.336,00
Fiore Anna	56,64%	€ 5.664,00
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 10.000,00</b>

**b) Denominazione: G.M. IMMOBILIARE S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Centro Direzionale Is. F/12 int. 5

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico Sig.ra Fiore Maria Teresa

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale
Fiore Maria Teresa	50,00%	€ 5.000,00
Lembo Giorgio Maria	50,00%	€ 5.000,00
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 10.000,00</b>

**c) Denominazione: R. IMMOBILIARE S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Centro Direzionale Is. F/12 int. 5

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico dott. Fiore Giovanni

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale
Fiore Riccardo	68,42%	€ 6.842,00
Fiore Giovanni 46	31,58%	€ 3.158,00
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 10.000,00</b>

**d) Denominazione: CAROL S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Roma (RM), Via Santa Maria dell' Anima n. 45

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Progetto di scissione parziale - FIndustrial s.p.a. in liquidazione

Organo di amministrazione: Amministratore Unico Sig.ra Silvana Fiore

Compagine sociale:

Titolare	% Quota	Valore nominale
Fiore Silvana	100,00%	€ 10.000,00
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 10.000,00</b>

**e) Denominazione: G.S.B. S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Via dei Mille n. 61 (presso studio associato TMDPLEX)

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico Sig.ra Bernadetta Iavarone

Compagine sociale:

Titolare	% Quota	Valore nominale
Fiore Giorgia	17,63%	€ 1.763,00
Fiore Roberta	1,80%	€ 180,00
Fiore Fabrizia	1,80%	€ 180,00
Fiore Giorgia	1,80%	€ 180,00
S.F.P. S.r.l.	76,97%	€ 7.697,00
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 10.000,00</b>

**f) Denominazione: MEF S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA) Via Repubbliche Marinare n. 2

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico Mara Fiore

Compagine sociale:

Titolare	% Quota	Valore nominale
Fiore Maria	100,00%	€ 10.000,00
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 10.000,00</b>



*Mara Fiore*

**g) Denominazione: CNS S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA) Via Santa Lucia n. 62

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico Giovanni Fiore

*Giovanni Fiore*



Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale	
Fiore Giovanni 62	100,00%	€	10.000,00
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>€</b>	<b>10.000,00</b>

**h) Denominazione: T.C. S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Vallata (AV), C.so Kennedy n. 26 c/o Studio Casarella  
Vincenza

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione:

Compagine sociale: Amministratore delegato Matteo Tullio Cataldo

Titolare	Usufruttuari	% Quote	Valore nominale	
Tullio Cataldo Matteo		2,91%	€	291,00
Tullio Cataldo Francesco		2,91%		291,00
Tullio Cataldo Marco		2,91%	€	291,00
Fiore Gabriella		79,84%	€	7.984,00
Tullio Cataldo Matteo	Fiore Gabriella	3,81%	€	381,00
Tullio Cataldo Francesco	Fiore Gabriella	3,81%	€	381,00
Tullio Cataldo Marco	Fiore Gabriella	3,81%	€	381,00
<b>Totale</b>		<b>100,00%</b>	<b>€</b>	<b>10.000,00</b>

**i) Denominazione: FIORE 2 S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Via Dei Mille n.16 presso studio Vairano-Serao

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore unico Ing. Salvatore Fiore

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale	
Fiore Gaia	15,09	€	1.509,00
Fiore Salvatore	15,09	€	1.509,00
Fiore Gianmarco	15,09	€	1.509,00
Il Fiore d'oro S.r.l.	54,73	€	5.473,00
<b>Totale</b>	<b>100,00</b>	<b>€</b>	<b>10.000,00</b>

**l) Denominazione: FARO S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Caduti di Nassirya  
Victoria Park

Progetto di scissione parziale - FIndustrial s.p.a. in liquidazione

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore unico, dott.ssa Roberta Fiore

Compagine sociali:

Titolare	Usufruttuari	% Quote	Valore nominale
Fiore Roberta		22,63%	€ 2.263,00
Fiore Fabio		22,63%	€ 2.263,00
Fiore Roberta	Fiore Roberto	27,37%	€ 2.737,00
Fiore Fabio	Fiore Roberto	27,37%	€ 2.737,00
<b>Totale</b>		<b>100,00%</b>	<b>€ 10.000,00</b>

**m) Denominazione: FLOWER'S S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Via Manzoni n. 228/B

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico dott. Francesco Fiore

Compagine sociali:

Titolare	% Quote	Valore nominale
Fiore Francesco	100,00%	€ 10.000,00
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 10.000,00</b>



**n) Denominazione: BLOOM S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Via Carducci n. 42

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Consiglio di Amministrazione - Presidente Ing.

Sergio Fiore, Consiglieri Ing. Andrea Fiore e Dott.ssa Federica Sultan Fiore

Compagine sociali:

Titolare	Usufruttuari	% Quote	Valore nominale
Fiore Andrea		25,00%	€ 2.500,00
Fiore Federica Sultan		25,00%	€ 2.500,00
Fiore Andrea	Fiore Sergio	12,50%	€ 1.250,00
Fiore Andrea	Carratta Loredana	12,50%	€ 1.250,00
Fiore Federica Sultan	Fiore Sergio	12,50%	€ 1.250,00
Fiore Federica Sultan	Carratta Loredana	12,50%	€ 1.250,00
<b>Totale</b>		<b>100,00%</b>	<b>€ 10.000,00</b>

*Francesco*

**o) Denominazione: LOFARI S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

*Raffaella Hall*



Sede legale: Napoli (NA), Via Diocleziano n. 42 c/o studio commerciale

Riccardo Elviri

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore unico Fabrizio Chieffo

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale
Chieffo Giandomenico	100,00%	€ 10.000,00
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 10.000,00</b>

**p) Denominazione: TREFAM S.R.L.**

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Milano (MI), Via M. M. Camperio n. 9

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico dott.ssa Alaide Chieffo

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale
Chieffo Fabrizio	9,27%	€ 927,00
Chieffo Lorenza	9,90%	€ 990,00
Chieffo Alaide	50,00%	€ 5.000,00
Chieffo Carmelo	30,83%	€ 3.083,00
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 10.000,00</b>

## **2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLE SOCIETA'**

### **2.1 Statuto e norme relative al funzionamento della società scissa**

Per effetto della scissione il patrimonio netto contabile della FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione si ridurrà dell'importo di euro 19.588.583,29 mentre il valore del capitale sociale resterà invariato in considerazione che alle società beneficiarie saranno trasferite riserve disponibili.

Le norme di funzionamento della società scissa, *post* scissione, non saranno oggetto di alcuna modifica.

Lo statuto della società è allegato al presente progetto sotto la **lettera A**.

### **2.2 Atto costitutivo e statuto delle società beneficiarie**

Gli atti costitutivi e gli statuti delle società costituenti sono allegati al presente progetto sotto le **lettere da B a Q**.

### **3. RAPPORTO DI CONCAMBIO E CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE**

La scissione in esame è asimmetrica, poiché i soci, con consenso unanime, hanno accettato di non partecipare in tutte le società beneficiarie e hanno optato per l'attribuzione indicata sub paragrafo 1.2.

La scissione in esame non prevede, per espressa ed unanime volontà dei soci, manifestata in sede assembleare in vista della condivisa operazione straordinaria, alcun rapporto di concambio sostanziale.

Si precisa che tutti i soci hanno già manifestato il proprio consenso sia all'operazione di scissione sia al criterio di assegnazione alle singole beneficiarie dei rispettivi elementi patrimoniali, come precisamente indicato nell'allegato R, per cui ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 20506-ter del cod. civ., non è stata richiesta la redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del cod. civ., né la relazione dell'organo amministrativo. I soci hanno rinunciato, all'unanimità, anche alla situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-quater del cod. civ.


### **4. MODALITA' DELLA SCISSIONE**

Come detto, per effetto della rinuncia espressa all'unanimità dai soci, il Liquidatore è stato esonerato dalla redazione della situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-quater e dalle relazioni previste dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies del cod. civ.

### **5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE**

Fermo restando quanto riportato al paragrafo 3, l'operazione di scissione avverrà mediante l'assegnazione di parte del patrimonio di FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione alle beneficiarie, con attribuzione di quote di partecipazione delle beneficiarie ai soci di FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione, in ragione delle quote di partecipazione originarie nella scissa, come meglio specificato al paragrafo 1.2.

La scissione verrà deliberata sulla base dei valori contabili riportati nella situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società (27.06.2023) redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2487-bis del cod. civ., garantendo in tal modo la continuità del patrimonio assegnato dalla società scissa alle società beneficiarie.



Handwritten signature and date: 2023/06/27

Handwritten signature: Raffaele

Il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie e del patrimonio che rimane nella scindenda non è inferiore al corrispondente valore contabile.

Sulla base degli accordi raggiunti all'unanimità dalla compagine sociale della società scissa FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione, ai soci verranno assegnate, una volta che la scissione avrà dispiegato i propri effetti, le partecipazioni derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale delle società beneficiarie secondo quanto specificato al paragrafo 1.2.

Per questo motivo, dopo la realizzazione della presente scissione il capitale sociale della società scindenda non sarà ridotto, in quanto il valore contabile netto del patrimonio assegnato alle società beneficiarie sarà interamente imputato a voci diverse del capitale sociale.

Per effetto della scissione, il patrimonio netto contabile di FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione diminuirà di un importo complessivo corrispondente al valore contabile dell'attivo netto, pari ad **euro 19.588.583,29** mediante imputazione del relativo ammontare nell'ordine alle seguenti voci di patrimonio netto:

- gli utili portati a nuovo (fino a concorrenza dell'intero importo disponibile pari a euro 6.440.250,71);
- la riserva straordinaria (fino a concorrenza dell'importo disponibile, pari a euro 103.291,38);
- la riserva contributo Casmez (fino a concorrenza dell'intero importo disponibile pari a euro 1.107.048,60);
- la riserva ex L. 675/1977 art. 18 (fino a concorrenza dell'intero importo disponibile pari a euro 19.569,17);
- le riserve di rivalutazione (fino a concorrenza dell'importo di euro 8.177.998,25);
- la riserva da sovrapprezzo azioni (fino a concorrenza dell'importo di euro 3.740.425,18).

#### **6. MOTIVAZIONI DELLA SCISSIONE**

L'operazione di scissione si colloca nell'ambito del programma di liquidazione della FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione, dal momento che a causa di visioni non convergenti sullo sviluppo delle strategie, i soci vorrebbero proseguire in maniera autonoma l'attività svolta secondo

l'articolazione nelle società beneficiarie di cui al paragrafo 1.2.

Il patrimonio verrebbe, pertanto, suddiviso in autonome porzioni senza interventi strutturali e senza necessità di divisioni o frazionamenti. Ciò che deve comunque evidenziarsi è che lo schema di scissione parziale seguito consentirà alla fine l'attribuzione di partecipazioni ai soci secondo quanto specificato al paragrafo 1.2, senza provocare quindi un arricchimento o impoverimento di alcuni di essi.

L'operazione è sostenuta da valide ragioni economiche in quanto finalizzata ad ottenere la separazione delle distinte attività gestionali, rappresentate da autonomi complessi immobiliari/aziendali, in conseguenza della volontà manifestata dai soci di non volerle più esercitare congiuntamente, ma nelle società beneficiarie.

Il progetto prevede, quindi, che la FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione rimarrà titolare di una porzione distinta, autonoma e ben identificabile dell'intero patrimonio immobiliare, così come per le società beneficiarie alle quali saranno similmente trasferite porzioni distinte, autonome e ben identificabili dell'intero patrimonio immobiliare.

Alla luce delle susposte esigenze, l'operazione avviene a valori fiscali storici, non finalizzata ad ottenere risparmi d'imposta indebiti, fondente piuttosto ad assicurare ai soci l'autonoma disponibilità dei compensi immobiliari/aziendali e proseguire l'attività.

Gli elementi disponibili validano il disegno prospettato che ha come principale obiettivo quello di risolvere taluni fattori di problematicità legati alle richiamate vicende degli assetti proprietari. In tal senso, le volontà di riordino gestionale e organizzativo sarebbero, dunque, funzionali al superamento di situazioni a potenziale valenza conflittuale.

Come già accennato, si può argomentare, che la situazione rappresentata sia idonea a superare la norma antielusiva dal momento che le scelte operate appaiono sorrette dalla "valida ragione economica" prevista dall'art. 37-bis del DPR 600/73. Il modello di scissione proposto è sicuramente strumentale alla promozione dello scopo sociale e consente di ottenere risultati, non diversamente raggiungibili se non con la prospettata operazione.

A ben vedere, infatti, risulta chiaro che la società che si intende scindere svolge attività di impresa rappresentata dalla gestione degli immobili di



Handwritten signature: *Veronica*

Handwritten signature: *Roberto*

proprietà dati in locazione a terzi e che, come già riferito, l'unico scopo della ipotizzata scissione è quello di separare la proprietà dei compendi immobiliari, in modo che i singoli soci, ovvero determinati raggruppamenti di essi, possano riassumere autonoma disponibilità per intero dei compendi immobiliari/aziendali assegnati alle beneficiarie rispettivamente partecipate, onde destinarli, secondo le proprie esigenze, alle relative ed autonome attività economiche.

L'analisi che precede conferma dunque la validità della scelta dell'istituto quale la scissione che risponde al fine di pervenire ad un diverso assetto del complesso dei rapporti attivi e passivi insistenti sulla società scissa, tramite il trasferimento ad un soggetto giuridico di nuova costituzione di quota di parte del patrimonio. Essa, quindi, consentirà di risolvere anche problemi di diversificazione dell'assetto produttivo e di più razionale ed efficiente configurazione dei processi di attività presentando la caratteristica del trasferimento di un complesso delle attività societarie originarie ma che rappresenta, comunque, una quota parte qualitativa dei rapporti compresi nel perimetro della società scissa senza che da ciò possano conseguire apparenti effetti equiparabili alla mera traslazione di singoli beni.

#### **7. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA SCISSIONE**

La modalità di attuazione della scissione, comporterà, una volta avuta efficacia giuridica, il trasferimento di parte del patrimonio della scindenda a favore delle beneficiarie.

In particolare, per effetto della scissione, verranno trasferiti alle beneficiarie di nuova costituzione (come riepilogato in dettaglio in allegato sotto la **lettera R** quale parte integrante e sostanziale del presente progetto), al valore contabile, nei termini e nei limiti di seguito descritti:

1. il compendio patrimoniale della società scissa comprendente una parte degli immobili detenuti dalla società scissa, descritti nella tabella seguente:

Progetto di scissione parziale - Finindustria s.p.a. in liquidazione

Id Asset	Provincia	Comune	Inirizzo	Foglio	F.lla	Sub.	Prato	Categoria catastale	Valore netto contabile
1	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1243	3-4	Terra	C1	67.004,07
2	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1243	5	Terra	C1	42.301,69
3	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1244	145	Terra	A10	57.573,91
4	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1244	146	Terra	A10	36.231,85
5	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1244	138	Terra	A10	95.791,08
6	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1244	129	Terra	A10	76.990,88
7	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1244	139	Terra	A10	57.077,59
8	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1244	131	Terra	A10	68.793,11
11	Napoli	Napoli	Via M.A. Severino n. 70	22	110	4	Terra	C1	40.058,11
12	Napoli	Napoli	Via M.A. Severino n. 72	22	110	5-6	Terra	C1	84.868,88
14	Napoli	Napoli	Via M.A. Severino n. 81	22	110	8	Terra	C1	40.817,92
15	Napoli	Napoli	Via M.A. Severino n. 82	22	110	9	Terra	C1	58.037,14
16	Napoli	Napoli	Via M.A. Severino n. 84-85-88	22	110	10	Terra	C1	92.337,35
19	Napoli	Napoli	Via Pier delle Vigne 49	21	195	2	Terra	C1	118.125,94
20	Napoli	Napoli	Via M.A. Severino n. 49	21	195	102	Terra	C1	102.570,35
21	Napoli	Napoli	Via Cristoforo Colombo 53	2	373	2	Terra	C1	909.990,00
22	Napoli	Napoli	Via A. Manzoni 212	29	315	38	8 piano	A2	574.138,01
25	Napoli	Napoli	Via V. Colonna 30	15	212	62	4 piano	A2	507.110,00
26	Napoli	Napoli	Via Nevola 3	25	459	4	T-1 piano	A2	906.115,61
27	Roma	Roma	Via Sardegna 50	473	9	17	4-5 piano	A10	2.016.000,00
28	Aquila	Roccaraso	Via Colle 5	7	565	5	Terra	A2	89.936,00
29	Napoli	Napoli	Via di Pozzulli 48	26	4	101	Terra	C2	2.000.000,00
30	Napoli	Napoli	Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	55	P1	C1	299.872,00
31	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	51	P1	C1	500.048,58
32	Napoli	Napoli	Vico III S. Nicola alla Dogana 9	2	192	44	P1	A10	69.677,58
33	Napoli	Napoli	Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	6	P1	A10	83.512,61
34	Napoli	Napoli	Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	7	P1	A10	62.398,99
35	Napoli	Napoli	Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	8	P1	A10	172.254,40
36	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	9	P1	A10	159.998,95
37	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	10	P2	A10	80.053,06
38	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	11	P2	A10	62.041,51
39	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	12	P2	A10	72.586,35
40	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	58	P2	A10	209.003,39
41	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	59	P2	A10	245.779,81
42	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	15	P2	A10	121.656,30
43	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	47	P3	A10	164.171,37
44	Napoli	Napoli	Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	48	P3	A10	242.439,12
45	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	17	P3	A10	227.644,60
46	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	18	P3	A10	215.015,41
47	Napoli	Napoli	Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	19	P4	A10	131.718,69
48	Napoli	Napoli	Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	20	P4	A10	258.756,39
49	Napoli	Napoli	Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	21	P4	A10	218.059,76
50	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	22	P4	A10	123.605,77
51	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	25	P5	A10	241.464,63
52	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	26	P5	A10	111.674,71



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*




Progetto di scissione parziale - Findustrial s.p.a. in liquidazione

53	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	46	P6	A10	354.113,83
54	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	45	P6	A10	118.833,35
55	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	30	P6	A10	128.378,19
56	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	32	P7	A10	239.575,66
57	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	33	P7	A10	253.415,69
58	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	34	P7	A10	125.037,50
59	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	101	P8	A10	179.443,13
60	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	36	P8	A10	214.281,82
61	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37	P8	A10	215.236,30
62	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37	P8	A10	213.04,88
63	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	38	P8	A10	133.677,86
64	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	39	P9	A10	141.263,74
65	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	56	P9	A10	278.705,54
66	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	57	P9	A10	223.349,42
67	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	42	P9	A10	124.560,26
68	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	43	P10	A10	592.257,77
71	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	113		C6	25.360,76
72	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	114		C6	25.360,76
73	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	115		C6	25.360,76
74	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	116		C6	25.360,76
75	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	117		C6	25.360,76
76	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	118		C6	25.360,76
77	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	119		C6	25.360,76
78	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	120		C6	14.793,78
79	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	121		C6	4.226,79
80	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	122		C6	4.226,79
81	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	123		C6	4.226,79
82	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	125		C6	25.360,76
83	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	126		C6	25.360,76
84	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	127		C6	12.680,38
85	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	128		C6	25.360,76
88	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	133		C6	25.360,76
89	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	134		C6	10.566,98
90	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	135		C6	14.793,78
91	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	136		C6	25.360,76
92	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	137		C6	25.360,76
93	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	138		C6	25.360,76
94	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	139		C6	4.226,79
94a	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	140		C6	4.226,79
94b	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	141		C6	4.226,79
95	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	142		C6	4.226,79
96	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	143		C6	4.226,79
100	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	160		C6	12.680,38
101	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	161		C6	25.360,76
102	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	162		C6	25.360,76
103	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	163		C6	10.566,98
104	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	164		C6	21.133,97

Progetto di scissione parziale - Finindustria' s.p.a. in liquidazione

106	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	165	C6	25.360,76
106	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	165	C6	25.360,76
108	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	150	C6	12.180,38
109	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	51	C6	25.360,76
110	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	152	C6	25.360,76
111	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	155	C6	4.226,79
112	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	156	C6	25.360,76
113	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	157	C6	12.180,38
114	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	70	C6	25.360,76
115	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	72	C6	25.360,76
116	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	73	C6	25.360,76
117	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	74	C6	25.360,76
119	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	76	C6	25.360,76
120	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	77	C6	25.360,76
121	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	78	C6	25.360,76
122	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	79	C6	25.360,76
123	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	80	C6	25.360,76
124	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	82	C6	25.360,76
125	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	83	C6	25.360,76
128	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	99	C6	25.360,76
129	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	100	C6	25.360,76
130	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	104	C6	25.360,76
130a	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	102	C6	4.226,79
130b	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	103	C6	4.226,79
131	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	103	C6	4.226,79
132	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	106	C6	4.226,79
133	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	50	C2	55.868,95
134	Napoli	Frosinone	Via Martella n° 12	14	61	424	D2	2.850.825,30
135	Napoli	Frosinone	Via Martella	14	165			222.160,00
<b>TOTALE</b>								<b>19.515.205,03</b>



2. disponibilità liquide per euro **399.905,26**;

3. I debiti verso conduttori per cauzioni locative per un importo di euro **124.527,00**;

In conseguenza della scissione, poi, saranno altresì oggetto di trasferimento dalla "data di efficacia" della scissione tutti i contratti da cui derivano diritti ed obblighi, specificamente attinenti alla componente patrimoniale oggetto di scissione.

In particolare, con riferimento alla situazione patrimoniale della scindenda contenuta nella situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società (27.06.2023) redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2487-bis del cod. civ., gli elementi patrimoniali attivi e passivi che verranno

*Roberto...*

trasferiti per scissione alla società beneficiaria sono quelli riportati nel richiamato allegato di cui alla lettera R.

Si precisa, per altro, che l'esatta composizione degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento per scissione alle società beneficiarie sarà suscettibile di evoluzione in relazione alla normale dinamica dell'attività aziendale svoltasi successivamente alla data di riferimento presa a base per la redazione del presente progetto di scissione. A tal riguardo gli elementi esistenti alla data di effetto della scissione verranno trasferiti alle beneficiarie in base ai medesimi criteri utilizzati per la stesura del presente progetto di scissione.

### 7.1 Effetti patrimoniali della scissione

Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alle società beneficiarie del patrimonio costituito dagli elementi patrimoniali sopra indicati ed ai fini della costituzione del patrimonio netto delle società beneficiarie, il patrimonio netto contabile della società scissa si ridurrà di un importo pari ad euro **19.588.583,29** mediante imputazione del relativo ammontare a riduzione delle singole voci come evidenziato nella seguente tabella:

	Totale ante scissione	Importo trasferito alle società beneficiarie	Importo residuante alla società scissa
Capitale	4.160.000,00	-	4.160.000,00
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	4.867.517,70	3.740.425,18	1.127.092,52
Riserve di rivalutazione	8.177.998,25	8.177.998,25	-
Riserva legale	1.318.619,22	-	1.318.619,22
Riserva per azioni proprie in portafoglio	5.105.141,33	-	5.105.141,33
Riserva straordinaria	103.291,38	103.291,38	-
Riserva legge n. 675/77 art. 18	19.569,17	19.569,17	-
Riserva contributo Casmez	1.107.048,60	1.107.048,60	-
Utili portati a nuovo	6.440.250,71	6.440.250,71	-
Risultato del periodo	391.710,65	-	391.710,65
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(5.105.141,33)	-	(5.105.141,33)
<b>TOTALE</b>	<b>26.586.005,68</b>	<b>19.588.583,29</b>	<b>6.997.422,39</b>

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di

riferimento della situazione patrimoniale e la data di efficacia troveranno esatta compensazione in modo che il patrimonio netto della società beneficiaria rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel progetto di scissione. Si precisa altresì che eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data nella quale la scissione produrrà i suoi effetti rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio trasferito, se ad esso pertinenti.

#### **8. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE**

Le quote di nuova emissione delle società beneficiarie assegnate ai soci della società scissa parteciperanno agli utili delle società beneficiarie a decorrere dalla "data di efficacia" della scissione, di cui al successivo paragrafo 9.

#### **9. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE**

Gli effetti giuridici della scissione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506-quater del cod. civ. ("data di efficacia").


Dalla medesima data saranno imputate le operazioni contabili al bilancio delle società beneficiarie e, sempre da tale data decorreranno, altresì, gli effetti fiscali della scissione.

Con tale iscrizione inoltre, le società beneficiarie acquisiranno il patrimonio della scissa e nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato, diverranno titolari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad esse trasferiti mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, quote, obblighi, impegni ad essi relativi.

Le società beneficiarie saranno altresì solidalmente responsabili, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

#### **10. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI**

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiata.



*Raffaele Mancuso*

### **11. VANTAGGI PARTICOLARI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE**


Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli organi di amministrazione delle società partecipanti alla scissione. Nell'ambito o quale conseguenza dell'operazione di scissione non saranno proposti vantaggi particolari a favore dell'organo liquidatorio di FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione o degli organi amministrativi delle società beneficiarie.

Napoli, 2 ottobre 2023

Il Liquidatore

della società scindenda "FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione"

Prof. dott. Raffaele Marcello



Allegati:	
Allegato A:	Statuto di FINDUSTRIAL S.P.A. in liquidazione
Allegato B:	Statuto di DA.NA. S.R.L.
Allegato C:	Statuto di G.M. IMMOBILIARE S.R.L.
Allegato D:	Statuto di R. IMMOBILIARE S.R.L.
Allegato E:	Statuto di CAROL S.R.L.
Allegato F:	Statuto di G.S.B. S.R.L.
Allegato G:	Statuto di MEP S.R.L.
Allegato H:	Statuto di CNS S.R.L.
Allegato I:	Statuto di T.C. S.R.L.
Allegato L:	Statuto di FIORE 2 S.R.L.
Allegato M:	Statuto di FARO S.R.L.
Allegato N:	Statuto di FLOWER'S S.R.L.
Allegato O:	Statuto di BLOOM S.R.L.
Allegato P:	Statuto di LOFARI S.R.L.
Allegato Q:	Statuto di TEREFAM S.R.L.
Allegato R:	Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento mediante scissione alle società beneficiarie

qualora la prima adunanza andasse deserta. Saranno tuttavia valide le assemblee totalitarie ex art.2366 c.c. Qualora la legge lo consenta, è ammessa l'assemblea straordinaria in terza convocazione.

**ARTICOLO 15**

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, da altra persona anche non socio, purché non sia amministratore, o dipendente, o sindaco della società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singola assemblea e, allo stesso persona, da non più di venti soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea. Le deleghe dovranno essere allegate al verbale dell'assemblea.

**ARTICOLO 16**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto da una persona eletta dall'assemblea. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità della votazione. L'Assemblea nomina un segretario o segretari, se del caso, due scrutatori tra gli azionisti o sindaci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato, dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

**ARTICOLO 17**

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

**ARTICOLO 18**

Nell'assemblea le votazioni avvengono per alzata di mano oppure, ove occorra, per appello nominale. A parità di voto le proposte si intendono respinte.

Le elezioni e cariche sociali, ove non siano deliberate per semplice acclamazione, si effettuano mediante votazione per schede segrete.

**ARTICOLO 19**

L'oggetto ordinario deve essere convocato almeno una volta l'anno, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'esercizio qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura dell'oggetto della società.

**TITOLO 4 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'**

**ARTICOLO 20**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere rieletto. Esso è composto da tre o quindici membri secondo la deliberazione dell'assemblea che lo nomina. Non possono rivestire la carica di amministratori i soggetti che rivestano già la carica di dipendente della società.

**ARTICOLO 21**

A ciascun amministratore spetta il rimborso delle spese

sostornate per ragione del suo ufficio. L'assemblea potrà inoltre assegnargli un'indennità annuale minima, che resta valida fino a diversa deliberazione e, per i singoli esercizi, attribuirgli una parte degli utili netti.

**ARTICOLO 22**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria o straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dello scopo sociale e per quanto possa essere inerente, relativo o conseguente allo scopo sociale, eccellente no tanto quello che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea degli azionisti.

**ARTICOLO 23**

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, eventualmente un Vice Presidente e può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, o ad un comitato esecutivo o contornio ad uno o più dei suoi membri incarichi speciali. Nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

**ARTICOLO 24**

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da persona da questi delegata. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio qualora ne faccia richiesta un singolo consigliere. In caso di impedimento del Presidente, la convocazione può essere effettuata dal vicepresidente, se nominato, o, in assenza, da almeno due consiglieri. Il Consiglio può essere convocato nella sede sociale o altrove, purché in Italia e deve essere convocato mediante lettera raccomandata sei giorni prima dell'adunanza. È ammessa la convocazione telegrafica due giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di comunicazione che consentano a ciascuno dei soggetti aventi diritto a parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

**TITOLO 5 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE**

**ARTICOLO 25**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte a terzi in giudizio con facoltà di promuovere azioni in ogni sede giurisdizionale ed amministrativa o di nominare all'uopo avvocati o procuratori con i poteri di impegnare la società in operazioni di qualunque natura, con atto pubblico o privato, nei confronti di qualunque persona fisica o giuridica, ente o ufficio, pubblici o privati, per esercitare tutti i diritti comunque spettanti alla società e nel modo che riterrà meglio rispondente agli interessi della società.

**ARTICOLO 26**

*Carlo Pizzi*

*Francesca*



Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, congiuntamente o disgiuntamente, la rappresentanza legale e/o la firma sociale, stabilendo limiti ad uno o più dei suoi membri.

#### TITOLO 6 - COLLEGIO SINDACALE

##### ARTICOLO 27

L'Assemblea provvederà ogni triennio, a norma di legge, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale, fissandone il compenso.

Ciascun membro del Collegio Sindacale deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al sensi dell'art.2499 bis II comma c.c., il Collegio Sindacale esercita la revisione legale dei conti. L'Assemblea, all'atto del conferimento dell'incarico determina il corrispettivo spettante per l'attività di revisione legale per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i 3 (tre) esercizi sociali.

#### TITOLO 7 - BILANCIO ED UTILI

##### ARTICOLO 28

Gli utili netti, prelevate una somma non inferiore al 10% per la riserva legale, verranno assegnati alle azioni, salvo che l'assemblea deliberi di assegnare in tutto o in parte, tali utili a riserva straordinaria o ad altra destinazione, oppure disponga di mandarli a successivi esercizi.

##### ARTICOLO 29

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale con il conto profitti e perdite.

##### ARTICOLO 30

Il pagamento di dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dal Consiglio di Amministrazione che ne fisserà godimento e modalità.

##### ARTICOLO 31

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

#### TITOLO 8 - RECESSO

##### ARTICOLO 32

A ciascun socio è riconosciuto il diritto di recesso da esercitarsi nella forma e modi di cui agli artt. 2437 e ss.cod.civ.

È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere concernenti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

#### TITOLO 9 - SCIoglimento

6

viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spesa degli azionisti. La società può emettere azioni con diritti e caratteristiche differenti dalle ordinarie nel rispetto delle previsioni di legge in vigore al momento della emissione.

#### ARTICOLO 9

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazioni di attività sociali o di attività o di quote rappresentative del capitale di altre aziende nelle quali la società avesse compartecipazione.

#### ARTICOLO 10

La società può emettere obbligazioni a norma e con la modalità di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento. È ammessa l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

#### ARTICOLO 11

In conformità a quanto disciplinato dagli artt. 2447 bis e ss. cod.civ., la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, nonchè convenire, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, che i proventi dell'affare stesso siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento.

#### TITOLO 3 - ASSEMBLEA

##### ARTICOLO 12

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge o del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

##### ARTICOLO 13

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e si convoca con le formalità di cui al successivo art.14 presso la sede della società o in altra località stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ma non all'estero, per deliberare sugli oggetti di propria competenza.

Si applicano le disposizioni di legge per le assemblee speciali.

##### ARTICOLO 14

L'assemblea è convocata con avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito, al recapito comunicato dai soci alla società, con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione stessa (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la raccomandata con ricevuta di ritorno, il telefax e la posta elettronica). L'avviso deve contenere: l'elenco degli oggetti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. Nello stesso avviso può essere fissata la seconda adunanza,

3

- lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con le precedenti.

La società può compiere tutto quanto occorrente ed esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari;
  - concedere fidejussioni, avalli o garanzie reali a favore di terzi;
  - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali ed immobiliari, reali e personali;
  - partecipare a consorzi e a consorziamenti di imprese.
- Si precisa che tutte le attività ricadenti nell'ambito delle professioni protette potranno essere svolte solo nei limiti degli aspetti organizzativi e materiali.

**ARTICOLO 3**

La società ha la sua sede in Napoli. Possono essere istituite, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, tanto in Italia che all'estero, filiali, sedi secondarie, uffici o sedi amministrative, succursali, agenzie o rappresentanze.

**ARTICOLO 4**

La durata della società è fissata fino al 2030 ed è prorogabile una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci.

**TITOLO 2 - CAPITALI - AZIONI**

**ARTICOLO 5**

Il capitale sociale è di Euro 4.100.000,00 (quattromilionecentocessantomila e 00/100) e diviso in numero 8.000.000 azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 0,52.

**ARTICOLO 6**

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adozione al presente statuto ed importa da parte degli azionisti elezioni di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso l'indirizzo indicato sul libro dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con la società.

**ARTICOLO 7**

I versamenti sulle azioni sono deliberati e richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura annua del 3% in più del tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art.2344 del codice civile.

**ARTICOLO 8**

Le azioni liberate sono nominative o, qualora la legge lo consenta, potranno essere convertite al portatore e

**ARTICOLO 33**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione o nominerà uno o più liquidatori determinando i poteri.

**TITOLO 10 - FORO COMPETENTE**

**ARTICOLO 34**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti relativi a rapporti sociali, sarà competente il Foro di Napoli.

**TITOLO 11 - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 35**

Per quanto non è disposto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle altre leggi applicabili.

*Carlucci*

*Carlucci*







Allegato "A" .....  
..... STATUTO DELLA .....  
..... FINDERIAL S.P.A. ....  
----- TITOLO 1 - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA - ----  
..... ARTICOLO 1 .....  
È costituita una società per azioni con la denominazione  
"FINDERIAL - Società per azioni".  
..... ARTICOLO 2 .....  
La società, nei limiti delle vigenti leggi, e con le relative  
autorizzazioni ove previste, ha per oggetto: .....  
A) L'attività finanziaria, ex art.113 del D.Lgs. 1 settembre  
1993, n.385, giusta iscrizione conseguita presso l'Ufficio  
Italiano Cambi, n.3677, sezione 113, ed in particolare: .....  
- la rappresentanza di società finanziarie; .....  
- il finanziamento sotto qualsiasi forma di attività edilizie  
ed industriali in genere; .....  
- l'assunzione di partecipazioni in società ed enti; .....  
- il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario  
delle società ed enti nei quali essa partecipa; .....  
- la compravendita e il possesso di titoli pubblici e  
privati, di azioni ed obbligazioni; .....  
- il finanziamento per l'acquisto di beni mobili ed immobili  
e per le prestazioni di servizi in genere; .....  
- lo sconto del portafoglio derivante dal finanziamento di  
acquisti; .....  
- la concessione di prestiti personali ed immobiliari; .....  
- il finanziamento contro cessioni di crediti; .....  
- il prefinanziamento e l'anticipazione sui mutui fondiari ed  
ipotecari; .....  
- tutte le operazioni di riporto ed anticipazione. ....  
È espressamente precluso l'esercizio delle summenzionate  
attività nei confronti del pubblico. ....  
B) L'attività edilizia ed immobiliare ed in particolare: .....  
- la costruzione, la ristrutturazione, la riparazione e il  
restauro, con il sistema dell'appalto per conto di terzi o  
con il conferimento dell'appalto per conto a terzi o con  
gestione diretta, di opere edilizie ed affini di interesse  
sia pubblico, sia privato, opere civili, militari,  
commerciali, industriali, minerarie ed agricole; .....  
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la  
manutenzione di suoli e terreni, immobili rustici, urbani,  
commerciali ed industriali; .....  
- la gestione ed amministrazione dei propri beni, nonché la  
gestione di mezzi e la prestazione di servizi per l'esercizio  
dell'attività di gestione e amministrazione anche dei beni di  
terzi; .....  
- l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento di  
servizi e strumenti per lo studio di opere ed impianti  
civili, industriali, commerciali, ed agricoli, sia pubblici  
sia privati; .....

- il contenuto o le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
  - l'indicazione dei soci consenzienti;
  - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
  - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
  - il contenuto della decisione;
  - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, però, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.
6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposite dichiarazioni, scritte in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.
8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.
9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

**ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA**

- 1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

- 2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoquaranta giorni per l'approvazione del bilancio.
- 3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

**ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**

- 1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri del Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esiste il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.
- 2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
- 3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non interveniva la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.
- 4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
- 5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alle trattazioni degli stessi.
- 6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, del e qua.i deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzato di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

*Carlo...*

*Adunanza*



verbalizzazione; -----  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

**= ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA =**

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. -----

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. -----

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c. -----

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. -----

**----- ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----**

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: -----

- all'Amministratore Unico; -----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza ed impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; -----

- al Commissario più anziano di età. -----

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. -----

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessari, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea. -----

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'"avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza o condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ. -----

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. -----

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2432 cod. civ. -----

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio ricevuta da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società. -----

**----- TITOLO III -----**

**- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -**

**ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER**

**----- ISCRITTO -----**

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. -----

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -

- l'argomento oggetto della decisione; -----

mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

11. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per "facenti parte dello stesso gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società nomina o controllata dalla società socio o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c.

**ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più rami di recesso previsto dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci o all'assunzione di responsabilità limitata per le obbligazioni della società;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera o/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

**ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE**

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea o ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

**ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita non la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) de l'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzi congiuntamente le seguenti circostanze:

\* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

\* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

\* le materie di cui si controverso non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

I soci annonceranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nel 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessazione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'offerta

*Paolo Spada*

*Renzo*



(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. = La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente: -----  
(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta; =  
(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta. -----  
Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta. -----  
Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta. -----  
Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta. =  
L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dall'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito. -----  
Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di

11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro. -----  
7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta. -----  
8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. ----  
9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denunciatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denunciatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto. -----  
10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. -----  
11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendano avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci. -----  
12. L'intestazione a società fiduciaria o la reinstestazione, da parte della stessa (previa esibizione del

**ARTICOLO 19 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito delle documentazioni richieste per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, è sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, sotto al soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio cessionario saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione o, nel caso di essere ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine o con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intende trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dell'art.

cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'offerta e della controofferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rondone alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

**TITOLO IV**

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico e da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto della ultima norma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durante la carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.


**ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. Le procedure di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresse per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e

*Carlo Spadaro*  
*Amministratore Unico*  


sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**- ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dall'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

**ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

**ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazioni sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

\* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

\* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuita riserva, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

\* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

**ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE**

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Ferrando, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ad a) titoli;

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale o/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno imputative di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., viera la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci, a) b) 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b) 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "h" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro delle imprese da almeno tre anni e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

#### ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2482 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società redattora.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 90.000,00 (novecentomila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1059 del 19 luglio 2003 da parte del CIGR.

#### ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultrannuali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa di Risparmio e Prestiti, dell'Istituto di emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggettivo sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecario, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunce ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con onere da ogni responsabilità per il dirigente dell'Agenzia del territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi o tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

#### ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le funzioni di Presidente (o di Vice Presidente) e di

*Carlo Ferrero*  
*Amministratore Delegato*  




Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono nominare procuratori ad negocia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti. =

#### ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta. =

#### TITOLO V

##### - ORGANO DI CONTROLLO -

#### ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. o dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione. =

#### ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c. =

#### ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. =

#### TITOLO VI

##### - BILANCIO ED UTILI -

#### ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento. =

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. =

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro. =

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. =

#### ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con la maggioranza prevista per la modifica del presente statuto. =

2. In caso di riduzione del capitale per perdita, può essere oneroso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di controllo, qualora costì il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. =

#### ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO =

##### CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. =

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi. =

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (anche di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società o privati, concedendo in opportuna garanzia reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere a favore di terzi o favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

===== **ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI** =====

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

===== **ARTICOLO 5 - DURATA** =====

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 salvo proroga o anticipato scioglimento.

===== **TITOLO II - CAPITALE SOCIALE** =====

===== **ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE** =====

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

===== **ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE** =====

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2460 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

===== **ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI** =====

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

===== **ARTICOLO 34 - DIVIDENDI** =====

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono stati esigibili, si prescrivono a favore della società.

===== **TITOLO VII - LIQUIDAZIONE** =====

===== **ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE** =====


In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

===== **TITOLO VIII - DISPOSIZIONE GENERALE** =====

===== **ARTICOLO 36 - RINVIO** =====

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Carlo...*



La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea. -----

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del sindacato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo: -----

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; -----

- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società ed aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni; -----

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; -----

- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria; -----

- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzia anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. -----

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: -----

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione, l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; -----

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; -----

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto del cedolare o senza partecipazione nei relativi impatti, ad di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire costituzioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri asset;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consociati a qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;

- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a loro titolo esecutivistico, la concessione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati o non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed accertamento di prassi amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge tedesca ne prevede l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali la legge in vigore prevede specifiche abilitazioni ed iscrizioni ad albi ed elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

*Handwritten signature*



Allegato "B" =====

----- STATUTO -----  
----- DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----  
----- "DA.NA. S.R.L." -----

----- TITOLO I -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - -----

----- ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -----  
E' costituita una società sotto la denominazione: "DA.NA.  
S.R.L."

----- ARTICOLO 2 - SEDE -----

1. La sede della società è nel Comune di Napoli (Na), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.
2. L'assemblea dei soci può istituire o sopprimere sedi secondarie.

----- ARTICOLO 3 - OGGETTO -----

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'azienda, per conto proprio o di terzi, ivi compresi edifici industriali, commerciali e/o agricoli;
- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;
- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale locazione o l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;
- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;
- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;
- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboscimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali; ==

- il contenuto e la risultanza della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----  
 - l'indicazione dei soci consenzienti; -----  
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, a su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----  
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari; -----  
 4. Nel caso di voti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----  
 - l'accordo della decisione; -----  
 - il contenuto della decisione; -----  
 - il contenuto e la risultanza della decisione o le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----

5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, però, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo. -----

6. I soci entro 5 (cinque) giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. -----

7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica. -----

8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che le eventuali proposte dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci. -----

9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee. -----

**ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA**

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. -----

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio. -----

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. -----

**ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. -----

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. -----

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norme del presente statuto. -----

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da consegnarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per la adunanza dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

*Palumbo*

*Palumbo*



verbalizzazione; -----  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

**- ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -**

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. -----

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. -----

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c. -----

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. -----

**ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: -----  
- all'Amministratore Unico; -----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza ed impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; -----  
- al Coamministratore più anziano di età. -----

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. -----

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea. -----

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'"avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1348, co. 1, cod. civ. -----

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. -----

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci madornini. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ. -----

4. Tuttavia se è seguito dal rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società. -----

**TITOLO III**

**- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -**

**ARTICOLO 16 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER**

**ISCRITTO**

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. -----

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =  
- l'argomento oggetto della decisione; -----

mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutte o parte della sua quota di partecipazione e diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per tale parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutte ciò ai sensi dell'art. 2389, n. 1, c.c.

**ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso compete: - ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dallo stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima; - in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera c/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

**ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE**

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

**ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di scatto decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

\* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

\* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

\* le materie di cui si controverso non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

I soci convenzano di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nel 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il "Deadlock" si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del "Deadlock" (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il "Deadlock" (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della convocazione di "Deadlock" all'altro socio (la "Parte Ricevente"), o pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'offerta

*Polina...*

*...*





(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valutazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. - La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente: -----  
(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta; -  
(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta. -----  
Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta. -----  
Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta. -----  
Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta. -  
L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito. -----  
Nel caso di perfezionamento della Procedura di Buy-Sell di

11.4. non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro. -----  
7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta. -----  
8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. -----  
9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiativo" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione non la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiativa". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto. -----  
10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. -----  
11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrano tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci. -----  
12. L'intestazione a società fiduciaria o la reinstatazione, da parte della stessa (previa esibizione del

**ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa accettazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, o sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- Il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- Il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- I soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante od all'Organo Amministrativo;

- Il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'eccezione che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso di fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la scadenza del diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spuntano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art.

cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

**TITOLO IV**

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministrazioni con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto previsto all'atto della nomina a salve il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.


**ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione o

*Per l'Assemblea*  
*Veronica*  


sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. -----

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

**- ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito. -----

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito. -----

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito. -----

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso. -----

**ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio. -----

**ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea. -----

ai sensi dell'art. 2468 c.c. -----

2. Le quote di partecipazione sono divisibili. -----

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro. -----

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto: -----

\* la qualità di socio spetta al nudo proprietario; -----

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario; -----

\* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto; -----

\* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto; -----

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione; -----

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario. -----

**ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE**

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale. -----

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo. -----

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c. -----

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. -----

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c. ....

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno ancora utilizzarsi per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare. ....

5. Pertanto, in via complessiva e non tassativa, per il riacquisto dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo: .....  
a) di versamenti in conto nuovo aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno imputabili di interessi in deroga alla prescrizione di cui all'art. 1282 c.c., viste le loro funzioni giuridiche;  
b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci. ....  
b 1) in mancanza di delibera, o di formale partecipazione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi; .....  
b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale. ....

6. Gli appalti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel registro delle imprese da almeno tre mesi e che detengano una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. ....

**ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO** .....

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2489 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. ....

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, la modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedersi che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. ....

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del C.I.C.R. ....

**ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE** .....

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. ....

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di: .....

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni; .....
- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per questo ultimo escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile; .....
- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali; .....
- concludere appalti e contratti d'opera in genere; .....
- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti; .....
- istituire o sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie; .....
- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere; .....
- autorizzare o compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa di Risparmio e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato; .....
- emettere, accettare, girare, scontare, esigere o negoziare cambiali, traite, assegni, etc.; .....
- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale; .....
- consentire costituzioni, surroghe, postulazioni, nomini di grado isobolario, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunce ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con onere da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio; .....
- promuovere o resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato o grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche unilaterali compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni; .....
- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti. ....

**ARTICOLO 12 - DELEGA DI POTERI** .....

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega. ....

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c. ....

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di



Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona. -----

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti. -----

#### ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA -----

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione. -----

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta. -----

#### TITOLO V -----

##### - ORGANO DI CONTROLLO - -----

#### ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE -----

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore. -----

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge. -----

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge. -----

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione. -----

#### ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c. -----

#### ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI -----

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

#### TITOLO VI -----

##### - BILANCIO ED UTILI - -----

#### ARTICOLO 32 - BILANCIO -----

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento. -----

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto. -----

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci. -----

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento dal capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. -----

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro. -----

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. -----

#### ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE -----

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. -----

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. -----

#### - ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO - -----

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. -----

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi. -----

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo); con istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate o collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi del a rigetto normativo in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 176 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla Legge 2 gennaio 1997 n. 1.

**ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 salvo proroga o anticipato scioglimento.

**TITOLO II**

**- CAPITALE SOCIALE -**

**ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

**ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE**

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per la decisione di aumento o riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prolevato una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

**ARTICOLO 34 - DIVIDENDI**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio del giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

**TITOLO VII**

**- LIQUIDAZIONE -**

**ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, delegandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

**TITOLO VIII**


**- DISPOSIZIONE GENERALE -**

**ARTICOLO 36 - RINVIO**

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Autografo*

*Autografo*



La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalla legge in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea. -----

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo: -----

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; -----

- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni; -----

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; -----

- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria; -----

- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili e necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. -----

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: -----

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione, l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; -----

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; -----

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto del medesimo o senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio; -----

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorite cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets; -----

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; gestione nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente disponibili, proprietà, uso, o in godimento e qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni o servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale; -----

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, o a mezzo siti web od altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni; -----

- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, tra incluso, a zero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi. -----

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ha previsto l'esercizio in via riservata. -----

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi ed elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività. -----

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



Allegato "G" ----- STATUTO -----  
 ----- DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----  
 ----- "G.M. IMMOBILIARE S.R.L." -----  
 ----- TITOLO I -----  
 ----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----  
 ----- ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -----  
 E' costituita una società sotto la denominazione: "G.M.  
 IMMOBILIARE S.R.L." -----  
 ----- ARTICOLO 2 - SEDE -----  
 1. La sede della società è nel Comune di Napoli (Na),  
 all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle  
 Imprese. -----  
 2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi  
 secondarie. -----  
 ----- ARTICOLO 3 - OGGETTO -----  
 La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti  
 attività: -----  
 - la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di  
 beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o  
 rami d'azienda, per conto proprio o di terzi, ivi compresi  
 edifici industriali, commerciali e/o agricoli; -----  
 - la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di  
 immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso o  
 destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a  
 breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti  
 sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed  
 impianti pubblici in genere; -----  
 - l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale  
 locazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e  
 di qualsiasi altra natura; -----  
 - la compravendita e la permuta di suoli per la  
 realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la  
 loro commercializzazione; -----  
 - la consulenza ed assistenza tecnica nel settore  
 immobiliare; -----  
 - la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e  
 privati di ogni genere, in particolare la costruzione,  
 ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili,  
 industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed  
 opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a  
 demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali  
 varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali  
 del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni  
 speciali, escavazione e movimento terra, rimboscimento e  
 creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione  
 di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la  
 costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature,  
 impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione  
 idraulica, godotti, oleodotti, opere portuali e fluviali; ==

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

4. Nei casi in cui per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;

- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

5. Qualsiasi proposta o/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà ancora preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulta con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.

6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in caso sia copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e lo posto elettronico.

8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tutti i soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.

9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali della assemblea.

**ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA**

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro novantenni giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

**ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza o l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non interveniva la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenza per le adunanze dei soci, cioè alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire e registrarne gli avverti assembleari oggetto di

*Roberto Belli*

*Manzoni*



Verbalizzazione; -----  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

**ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA** -----

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. -----

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. -----

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c. -----

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. -----

**ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA** -----

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: -----  
- all'Amministratore Unico; -----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; -----  
- al Comministratore più anziano di età. -----

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. -----

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea. -----

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'"avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ. -----

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. -----

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ. -----

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quote" del socio venuto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società. -----

**TITOLO III** -----

**CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA** -----

**ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER** -----

**ISCRITTO** -----

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. -----

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =

- l'argomento oggetto della decisione; -----

mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a questo disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia e controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c.

**ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCCIO**

1. Il diritto di recesso compete: - ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più rami di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata a l'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

**ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE**

**DEL RECEDENTE**

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nel caso di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

**ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

\* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

\* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

\* le materie di cui si controversie non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

I soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere giustamente la questione nel 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal l'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta

*Roberto Belli*  
*Giuliana*  


(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. - La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta; -  
(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta. -----

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta. -----

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta. -----

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta. -  
L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito. -----  
Nel caso di perfezionamento della Procedura di Buy-Sell di

11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro. -----

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a ritorsioni acquisite della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta. -----

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. -----

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. -----

Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiativo" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiativa". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto. -----

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. -----

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci. -----

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del

**ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonele, è sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il migliore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso di parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza del diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'incassa l'usufrutto o comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art.

cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "partecipazione in vendita"), ai sensi dell'offerta e della controofferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esservi tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

**TITOLO IV**

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto previsto all'atto della nomina o salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, e sono in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.


**ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e



nia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dell'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

#### ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominata di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

#### ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

\* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

\* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1800 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

\* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

#### ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c. ....

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità e dell'organo assembleare, .....

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo: .....

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla prescrizione di cui all'art. 1282 c.c., viare la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o non di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci. ....

b 1) in mancanza di delibera, o di forma e partecipazione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi; .....

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale. ....

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel registro delle imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale stanziale distribuito al momento approvato. ....

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO .....  
1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2403 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società menzionata. ....

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, la modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni o modalità. ....

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1053 del 19 luglio 2005 da parte del CIGR. ....

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE .....

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. ....

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di: .....

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni; .....

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluso quello attivo) - di qualsiasi natura mobile o immobile; ....

- costituire o modificare servitù ed altri diritti reali; ....

- concludere appalti e contratti d'opera in genere; ....

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di consorziamenti; .....

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie; .....

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere; .....

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa di Risparmio o Prestiti, dall'Istituto di Prerogative, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato; .....

- emettere, accettare, girare, scontare, cedere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.; .....

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale; .....

- concedere costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunce ad ipoteca, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio; .....

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni; .....

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti. ....

4. La presente enumerazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati. ....

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI .....

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega. ....

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c. ....

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) o di

*Handwritten signature*  
  
*Handwritten signature*



Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, distintamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

#### ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

#### TITOLO V

##### - ORGANO DI CONTROLLO -

#### ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

#### ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

#### ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### TITOLO VI

##### - BILANCIO ED UTILI -

#### ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2479 c.c.

#### ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con la maggioranza prevista per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dall'Organo di controllo, qualora costì il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO

##### CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (tranne di leasing passivo) con istituti di credito, banche, società e privati, connesso alle opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in garanzia o a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, a comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o incorporazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessi in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 8 gennaio 1991 n. 1.

**ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 salvo proroga o anticipato scioglimento.

**TITOLO II - CAPITALE SOCIALE**

**ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

**ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE**

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (oroché mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2461 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

**ARTICOLO 34 - DIVIDENDI**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

**TITOLO VII - LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

**TITOLO VIII - DISPOSIZIONE GENERALE**

**ARTICOLO 36 - RINVIO**

Per quanto non regolato da presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*1*  
  
*Potenza*

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea. -----

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del sindacato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo: -----

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; -----

- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni; -----

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; -----

- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria; -----

- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. -----

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: -----

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione, l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; -----

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modificano sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; -----

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio; -----

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets; -----

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alterazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo di società, enti, consorzi o qualunque altro persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale; -----

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni; -----

- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di avvocati e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluso, a nero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi. -----

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla Legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne prevede l'esercizio in via riservata. -----

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni ed iscrizioni ad albi ed elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività. -----

*De Rosa*



*De Rosa*

Allegato "0" -----

----- STATUTO -----  
 ----- DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----  
 ----- "R. IMMOBILIARE S.R.L." -----

----- TITOLO I -----  
 ----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

----- ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -----  
 E' costituita una societa' sotto la denominazione: "R.  
 IMMOBILIARE S.R.L." -----

----- ARTICOLO 2 - SEDE -----  
 1. La sede della societa' e' nel Comune di Napoli (Na),  
 all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle  
 Imprese. -----  
 2. L'assemblea dei soci puo' istituire e sopprimere sedi  
 secondarie. -----

----- ARTICOLO 3 - OGGETTO -----  
 La societa' ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti  
 attivita': -----  
 - la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di  
 beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o  
 rami d'azienda, per conto proprio o di terzi, ivi compresi  
 edifici industriali, commerciali e/o agricoli; -----  
 - la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di  
 immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e  
 destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a  
 breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti  
 sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed  
 impianti pubblici in genere; -----  
 - l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale  
 lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e  
 di qualsiasi altra natura; -----  
 - la compravendita e la permuta di suoli per la  
 realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la  
 loro commercializzazione; -----  
 - la consulenza ed assistenza tecnica nel settore  
 immobiliare; -----  
 - la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e  
 privati di ogni genere, in particolare la costruzione,  
 ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili,  
 industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed  
 opere connesse ed accessorie, nonche' opere relative a  
 demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali  
 varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali  
 del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni  
 speciali, escavazione e movimento terra, rimboscamento e  
 creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione  
 di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la  
 costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature,  
 impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione  
 idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali; -----

- Il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l'indicazione dei soci consenzienti;

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richieste degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

4. Nel caso in cui per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;

- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della delibera e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che ferirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, però, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto le posizioni, sul punto, dell'Organo di controllo.

6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alle società apposite dichiarazioni, scritte in unico alla copia del documento richiesto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, l'indifferenza, se ritenuta opportuna, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.

8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che le eventuali proposte dovrà comunque essere sottoposte a tutti i soci.

9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio e nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

**ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA**

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedano portatori di esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

**ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nei conciliaboli risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non interveniva la parte di capitale richiesta e norma del presente statuto.


4. L'assemblea la seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis allineo comma c.c. se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenza per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli avvenimenti assembleari oggetto di

*Manuela*



*Palermo*

verbalizzazione; .....  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; .....

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. ....

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. ....

**- ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -**

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. ....

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2479 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. ....

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c.. ....

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci azionisti ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. ....

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. ....

**- ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -**

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: .....

- all'Amministratore Unico; .....

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza ed impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; .....

- al Commministratore più anziano di età. ....

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. ....

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accetta i risultati delle votazioni; dagli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. ....

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrittori anche non soci nominati dall'assemblea. ....

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'Organo amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, del "prezzamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, no. 1, cod. civ. ....

2. Il rimborso della partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatto alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o la mancanza corrispondentemente rivedendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ. ....

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio occorre da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società. ....

**TITOLO III**

**- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -**

**ARTICOLO 16 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER**

**ISCRITTO**

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. ....

2. La procedura di consultazione scritta e di acquisizione del consenso espressa per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. ....

3. In particolare nel caso si opta per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =

- l'argomento oggetto delle decisioni; .....

mandato fiduciario non data carta) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa posseduta a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllata la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi de l'art. 2399, n. 1, c.c.

**ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso compete:  
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni della medesima;  
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato o, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera o/ò la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

**ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE**

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, su richiesta, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

**ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

\* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

\* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con la maggioranza prevista dal presente atto costitutivo;

\* le materie di cui si controverso non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore nominale di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

I soci tenteranno di raggiungere un accordo per risolvere anticipatamente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il "Deadlock" si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del "Deadlock" (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il "Deadlock" (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di "Deadlock" all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta

*Manzoni*



*Polini*



(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione prevista dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevorrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevorrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. - La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

- (i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta; -
- (ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta. -----

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta. -----

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intenzionalmente essere accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta. -----

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta. - L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito. -----

Nel caso di perfezionamento della Procedura di Buy-Sell di

11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro. -----

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, il socio ha diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirente della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta. -----

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. -----

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. -----

Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denunciatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvelarsi della "denunciatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riacquisto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di ripeterne il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto. -----

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica occasione da parte di tutti gli altri soci. -----

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendano avvelarsi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Quest'alienazione, per poter essere legittimata all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci. -----

12. L'interposizione a società fiduciaria o la reinsediamento, da parte della stessa (previa esibizione del

**ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito delle documentazioni richieste per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, è sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con la seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare a propria volontà d'alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato su tutto o su parte delle quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il ragione zero. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione o, nel caso di parità ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art.

del presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'offerta e della controofferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esservi tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

**TITOLO IV**

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durante in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinate e continuative, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposito polizza assicurativa.

**ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un vice presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e

*Manera*  
  
*Palermo*

sia assicurato a tutti gli azionisti diritto adeguata informazione. -----

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. -----

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

**- ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'ordine di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dell'Organo di controllo monocratico, se istituito. -----

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascuno amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito. -----

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito. -----

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso. -----

**ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche estranei al Consiglio. -----

**ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea. -----

ai sensi dell'art. 2460 c.c. -----

2. Le quote di partecipazione sono divisibili. -----

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro. -----

5. In caso di partecipazioni esercitate in usufrutto: -----

\* la qualità di socio spetta al nudo proprietario; -----

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; ai pari del diritto di voto, il diritto di irrogazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario; -----

\* all'usufruttuario compete il "tratti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui s'è deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa ripartizione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1030 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e nulla delle somme così rinateo si estende all'usufrutto; -----

\* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto; -----

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione; -----

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a suo titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario. -----

**ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE**

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che al aumento di capitale. -----

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo. -----

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c. -----

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. -----

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c. ....

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare. ....

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo: .....

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale o/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno imputabili ai interessi in deroga alle prescrizioni di cui all'art. 1782 c.c., visto a loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o mere di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci. ....

b 1) in mancanza di delibera, o di formale partizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi; .....

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il maggior logico. ....

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel registro delle imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. ....

**ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO**

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2463 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale o norme del e leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. ....

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. ....

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 Luglio 2005 da parte del CCR. ....

**ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. ....

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di: .....

- acquistare, possedere, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni; .....

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile; .....

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere; .....

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti; .....

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie; .....

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere; .....

- autorizzare o compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito Pubblico, della Cassa di Risparmio e prestiti, dell'Istituto di emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato; .....

- mettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, traite, assegni, etc.; .....

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale; .....

- nominare costituzioni, surroghe, postergazioni, usazioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunce ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonerazione da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio; .....

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche omnicomprensori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni; .....

- nominare direttori amministrativi o tecnici, mandatarî e procuratori per singoli atti o categorie di atti. ....

4. La presente enumerazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati. ....

**ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega. ....

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c. ....

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di

*Manuela*



*Roberto*

Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona. ....  
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, congiuntamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti. =

**ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA** .....  
1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione. ....  
2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma congiunta. ....

**TITOLO V** .....  
**ORGANO DI CONTROLLO** .....

**ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE** .....  
1. Questo Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore. ....  
2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge. ....  
3. Invece dell'Organo di controllo o del revisore e, in ogni caso, obbligatoriamente nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. o dalla legge, ....  
4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione. ....

**ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI** .....  
1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci o salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito: il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c. ....

**ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI** .....  
1. Ogni socio che non partecipi all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultarlo, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. ....

**TITOLO VI** .....  
**BILANCIO ED UTILI** .....

**ARTICOLO 32 - BILANCIO** .....  
1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento. ....

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunque tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritte nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto. ....  
6. In caso di concessione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci. ....  
7. Passano senza contrarli, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. ....

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro. ....  
9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno convenuto alla decisione il diritto di riacquisto a norma dell'articolo 2478 c.c. ....

**ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE** .....

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. ....  
2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere oneroso il preventivo deposito presso la banca sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora non si concordano unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. ....

**ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO** =

**CAPITALE** .....  
1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione della rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. ....

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi. ....

- contrarre mutui o ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali o personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate nei sensi dell'art. 2349 del codice civile e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 179 e sue successive modifiche ed integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

**ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, e, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il pagamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 salvo proroga e anticipato scioglimento.

**TITOLO II - CAPITALE SOCIALE**

**ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

**ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE**

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento o riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

**ARTICOLO 34 - DIVIDENDI**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono stati esigibili, si prescrivono a favore della società.

**TITOLO VII - LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

**TITOLO VIII - DISPOSIZIONE GENERALE**

**ARTICOLO 36 - RINVIO**

Per quanto non richiesto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Amministratore*



*Paolo...*

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge speciale, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, comprese l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- assumere, non al fine di succedere ai mobiliari, partecipazioni ed interessenze in altre società ed aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni o fusioni;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento non istituiti di credito, banche, società e privati, concedendo la opportuna garanzia reale e personale;

- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;

- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili e necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1992 n. 385 e di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione, l'arrendo e il noleggio anche operativo, affitti e pignorati di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ad impresa aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei necessari e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività autorizzate relative alla prestazione dei servizi;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai conti immobiliari; ricercano nell'attività di "service" la gestione, la tenenza, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi e qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, nonché ad altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;

- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi inclusa, a non titolo compensativo, la consultazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenze nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni ed iscrizioni ad albi ed elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

*Manica*



*Paolo...*



Allegato "E" =====

STATUTO

===== DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA =====  
"CAROL S.R.L." =====

TITOLO I

===== DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA =====

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE  
E' costituita una societa' sotto la denominazione: "CAROL S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE  
1. La sede della societa' e' nel Comune di Roma (RM), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.  
2. L'assemblea dei soci puo' istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO  
La societa' ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita':

- la compravendita, la permuta, l'affitto o la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o ranch d'azienda, per conto proprio o di terzi, ivi compresi edifici industriali, commerciali e/o agricoli;
- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, bar, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici di genere;
- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;
- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;
- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;
- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici o privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, anche opere relative a demolizioni e sterzi; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimbalcinamento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gascottati, oleodotti, opere portuali e fluviali; ==

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; .....

- l'indicazione dei soci consenzienti; .....

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; .....

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari; .....

4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza: .....

- l'argomento della decisione; .....

- il contenuto della decisione; .....

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; .....

5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo; .....

6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario; .....

7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica; .....

8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che le eventuali proposte dovrà comunque essere sottoposte a tutti i soci; .....

9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione; .....

10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee; .....

**ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA**

1. La deliberazione dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci; .....

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio; .....

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno; .....

**ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese; .....

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; .....

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenisse la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto; .....

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima; .....

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi; .....

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenza per le adunanze dei soci cioè alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali; .....

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; .....

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; .....

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

verbalizzazione; .....  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; .....

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. ....

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. ....

**ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. ....

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. ....

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c. ....

4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morali ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. ....

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. ....

**ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: .....

- all'Amministratore Unico; .....
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza ed impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; .....
- al Coamministratore più anziano di età. ....

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliono esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. ....

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; dagli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. ....

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, o, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea. ....

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'avvicinamento" acquisto e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, e' applica in tal caso l'art. 2349, co. 1, cod. civ. ....

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatto alla società. ....

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riscuotendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ. ....

4. Entro un mese a seguito del rimborso della "quota" del socio recedente da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostruire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società. ....

**TITOLO III**

**CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA**

**ARTICOLO 16 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER**

**ISCRITTO**

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. ....

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. ....

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =  
- l'argomento oggetto della decisione; .....

mandato fiduciario con data certa) agli erettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutte o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa posseduta a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata da la stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c.

**ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso compete: - ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato d'Inghilterra, all'eliminazione di uno o più capi di recesso previsto dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti; - ai soci che non hanno consentito al compimento d'operazione che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportando una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime; - in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

**ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE**

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

**ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai paragrafi 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

\* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

\* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

\* le materie di cui si controverso non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci concordano di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessazione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile ("Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta

*Handwritten signature*  
  
*Handwritten signature*

(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambi le Parti presentino un'offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. =

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente: =====

(i) accettare l'offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'offerta; =

(ii) non accettare l'offerta e presentare una controofferta irrevocabile (la "Controofferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'offerta. =====

Qualora la Parte Ricevente accetti l'offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'offerta. =====

Qualora la Parte Ricevente presenti la controofferta ai sensi del punto (ii), detta controofferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controofferta. =====

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'offerta, non abbia presentato a Controofferta, ovvero abbia presentato una Controofferta contenente termini e condizioni differenti da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'offerta. =

L'accettazione dell'offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controofferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si dorà esecuzione in conformità a quanto di seguito. =====

Nel caso di perfezionamento della Procedura di Buy-Sell di

11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro. =====

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata varcata. =====

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguita senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. =====

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il prezzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denunziatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denunziatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al risarcito delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su incarico della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto. =====

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il nome decente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. =====

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendano avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione del quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci. =====

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa estinzione del

**ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.
2. Per atto tra vivi, qualora la società sia plurisociale, è sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:
  - il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;
  - il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;
  - i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;
  - il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso di fosse ancora parità, per sorteggio.
3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà lo scorporo del diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.
4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.
6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art.

qui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

**TITOLO IV**

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.
2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durante la carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.
3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.
4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.
5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposito polizza assicurativa.

**ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.
2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e

*Handwritten signatures and a circular stamp.*

sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti e da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

**ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza del o maggioranza dagli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

**ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

\* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

\* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengono distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

\* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'importo, questi ottiene la piena proprietà della partecipazione di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari, in dunque, a nero titolo esemplificativo il diritto di convalidare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti utilitazionali rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

**ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE**

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contemporaneamente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora la ragione anata, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera esemplare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci in a) titoli;

a) di versamenti in conto futuro ammonta capitale w/o e franco potente senza vincolo di destinazione; tali somme saranno incedute in interessi in deroga a la presunzione di cui all'art. 2462 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) In mancanza di delibera, o di formato patrimoniale, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

**ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO**

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2468 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionisti e soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successive circolazioni dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionisti ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi); così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICK.

**ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultratrennuali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi natura mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistano in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, delle Casse di Risparmio e Postali, dell'Istituto di Emissioni, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato;

- emulare, accettare, ritirare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecario, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunce ad ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, con escluso da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti e categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

**ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2478 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministratore e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

**ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA**

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti del delego oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

**TITOLO V**

**ORGANO DI CONTROLLO**

**ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE**

1. Qualc Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore A, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

**ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito, tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2498 bis c.c.

**ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI**

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2496 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

**TITOLO VI**

**BILANCIO ED UTILI**

**ARTICOLO 32 - BILANCIO**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio delle delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. In dell'bera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

**ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE**

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con la maggioranza prevista per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdita, può essere oneroso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora questi il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

**ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO**

**CAPITALE**

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa denominazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali);

- concedere fiducjssioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie rea i in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa contro parte, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sullo G.U. del 22 luglio 1994 n. 176 a sue successive modifiche ed integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

**ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2000 salvo proroga o anticipato scioglimento.

**TITOLO II**

**- CAPITALE SOCIALE**

**ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2468 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio socio.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

**ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE**

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento o riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

**ARTICOLO 34 - DIVIDENDI**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

**TITOLO VII**

**- LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2486 e seguenti c.c.

**TITOLO VIII**

**- DISPOSIZIONE GENERALE**

**ARTICOLO 36 - RINVIO**

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, compresa quella per le aree periferiche e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del sindacato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale e necessaria:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;

- assumere, non al fine di successivi acquisti, partecipazioni ed interessenze in altre società ed aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connesi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privata, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- assumere contratti di società, di rappresentanza o mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;

- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti concernenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà nei limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale o nei suoi limiti:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.lgs. 16 settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1994 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione, l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese o consorzi ad interesse aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la natura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto del medesimo e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento o nei limiti delle attività autorizzate relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favoreggiare cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili, rientrano nell'attività di "servizi" la gestione, l'ottenimento, la realizzazione o la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, e in godimento a qualsiasi titolo: di società, enti, consorzi e qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolamentazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;

- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a meno titolo esemplificativo, la demidivisione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati o non, di personale d'aiuto o di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

È comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne prevede l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni ed iscrizioni ad albi ed elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

*Manca*



*Patto*

Allegato "1" -----  
 STATUTO -----  
 DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----  
 "G.S.B. S.R.L." -----  
 TITOLO I -----  
 - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - -----  
 ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -----  
 E' costituita una societa' sotto la denominazione: "G.S.B. S.R.L." -----  
 ARTICOLO 2 - SEDE -----  
 1. La sede della societa' e' nel Comune di Napoli (Na), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. -----  
 2. L'assemblea dei soci puo' istituire o sopprimere sedi secondarie. -----  
 ARTICOLO 3 - OGGETTO -----  
 La societa' ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': -----  
 - la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende e rami d'azienda, per conto proprio o da terzi, ivi compresi edifici industriali, commerciali e/o agricoli; -----  
 - la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere; -----  
 - l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale utilizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura; -----  
 - la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione; -----  
 - la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare; -----  
 - la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e smantri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboscamento o creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, pescotti, oleodotti, opere portuali e fluviali; ..

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
  - l'indicazione dei soci consenzienti;
  - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
  - La sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari;
  - 4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
    - l'argomento della decisione;
    - il contenuto della decisione;
    - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
  - 5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.
  - 6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
  - 7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.
  - 8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.
  - 9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
  - 10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.
- ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA**
1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
  3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.
- ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**
1. L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, non lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esiste il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.
  2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
  3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervengano la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.
  4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e con potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
  5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi negli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.
  6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci cioè alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
    - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
    - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare o proclamare i risultati della votazione;
    - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

*Luciana*



*Antonio*

verballizzazione; -----  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----  
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----  
7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

**ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -**

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. -----
2. Possono altresì intervenire a l'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2479 secondo comma c.c., presso l'ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. -----
3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c. -----
4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----
5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. -----

**ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -**

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: -----  
- all'Amministratore Unico; -----  
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza ed impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; -----  
- al Comministratore più anziano di età. -----
2. Qualora le persone indicate non possono o non vogliono esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. -----
3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----
4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea. -----

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di moroso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'avvicinamento acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1345, co. 1, cod. civ. -----  
2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatto alla società. -----  
3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordamente individuato dai soci morosi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2462 cod. civ. -----  
4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, al conferimento necessario al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società. -----

**TITOLO III**

**CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -**

**ARTICOLO 16 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER**

**ISCRITTO**

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. -----
2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. -----
3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----  
- l'argomento oggetto della decisione; -----

mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutto o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società "forti" parte dello stesso "gruppo". Si intende per "società forti" parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c.

**ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dallo stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di responsabilità in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti e 3 i casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverci al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato o, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è dell'ovvio lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

**ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RICEVENTE**

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

**ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dall'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in una assemblea, da intendersi verificata esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

\* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

\* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

\* la materia di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

I soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il "Deadlock" si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del "Deadlock" (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il "Deadlock" (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di "Deadlock" all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile ("Offer") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'offerta

*Handwritten signature*  
  
*Handwritten signature*



(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevale l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevale l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. - La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante sentenza raccomandata A.R., alternativamente: .....

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, in tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (La "Partecipazione della Parte Proponente") al prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta. ....

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta. ....

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, non sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta. ....

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, e, in tal caso, portata, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta. -

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito. ....

Nel caso di perfezionamento del Proceduto di Buy-Sell di

11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere sottosta a sequestro. ....

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo a quale è stata venduta. ....

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quello sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquisto non sarà legittimato e l'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. ....

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota o/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denunciato" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi delle "denunce". In tutti i casi il socio ha il diritto di riacquisto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto più sopra previsto. ....

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza del o suddetto formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per qua lo significa l'assenso da parte di tutti gli altri soci. ....

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendano avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci. ....

12. L'instaurazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione ca.

**ARTICOLO 19 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.
2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, è sempre che il trasferimento non avvenga in favore di ciascuno dei in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:
  - il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica e a tutti gli altri soci;
  - il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;
  - i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;
  - il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso di essere ancora parità, per sorteggio.
3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà lo estinguere del diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.
4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.
5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intende trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.
6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art.

cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'offerta e della controofferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esservi tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice non un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

**TITOLO IV**

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero divisi, secondo quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 n.c.
2. I componenti dell'organo amministrativo possono essere anche non soci, durante in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina o sono rieleggibili.
3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.
4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.
5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

**ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.
2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.
3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vizi purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e

*Manasse*  
  
*Patella*

sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'ordine di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascuna amministrazione ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

#### ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

#### ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

di sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ad ogni socio in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazione costituita in usufrutto:

\* la quota di socio spetta al nudo proprietario;

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

\* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia decorso la distribuzione. Nel caso in cui vengono distribuite le quote, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si ripartisce l'usufrutto;

\* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione del socio argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

#### ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che al aumento di capitale.

2. Na l'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, maggiorata al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dai soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Perciò, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ad a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che avrà autorizzato l'assemblea dei soci.

b.1) in mancanza di delibera, o di formale patrizioni, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b.2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ne la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che trovano non andranno considerati come isola di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro delle imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

#### ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. È attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2463 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione estimo il debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società adesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CMC.

#### ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultrannuali - o finanziarie (per quanto attiene escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad a tre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi continenti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in soci secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in essere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Registro Pubblico, della Cassa di Risparmio e Prestiti, dell'Istituto di emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, cedere e negoziare cambiali, traite, assegni, ecc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghi, postergazioni, cessioni di grado ipotecario, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunce ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni genere, non escluso da ogni responsabilità per il dirigente dell'Agenzia del territorio;

- procurare o resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque grado e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche arbitrali composizioni, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enumerazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

#### ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di

*Manca*  
  
*Palermo*

Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, distintamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

#### ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

#### TITOLO V

##### ORGANO DI CONTROLLO

#### ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Qualche Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo e del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

#### ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a disamina dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; al tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2432 bis c.c.

#### ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### TITOLO VI

##### BILANCIO ED UTILI

#### ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alle date in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione ai partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a disposizione dell'aumento e pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concesso tale decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

#### ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del

Organo di controllo, qualora costui non consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO

##### CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità a e vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (tranne di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate o collegate (ai sensi dell'art. 2359 c.c. codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un massimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

**ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 salvo proroga o anticipato scioglimento.

**TITOLO II**

**CAPITALE SOCIALE**

**ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, ma in sede di costituzione che si modifica del capitale sociale.

**ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE**

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla Commissione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 32 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili nett' risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non superiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

**ARTICOLO 34 - DIVIDENDI**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

**TITOLO VII**

**LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà allo nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONE GENERALE**

**ARTICOLO 36 - RINVIO**

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Manzoni*



*Colli*

La società potrà invece a benefici fiscali, previdenziali e finanziari provisti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, compreso quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea. =====

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente o comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suddetto prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo: =====

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, comprese l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; =====
- assumere, non al fine di succedere, amministrare, partecipazioni ed interessenze in altre società ed aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni; =====
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali o personali; =====
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandato in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria; =====
- prestare servizi, concedere fidejussioni, garanzie anche reali o personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. =====

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: =====

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) nonché l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione, l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle operazioni finanziarie attive; =====
- assumere, sia in Italia che all'estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese o consorzi ad interesse aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la natura e l'oggetto della partecipazione non modificano sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; =====

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dai medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività autorizzate relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favore concessi e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri asset;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; inoltre nell'attività di "service" la gestione, l'attestazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione o divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta e liquida i suddetti beni;

- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a loro titolo classificativo, la conciliazione o la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'ufficio e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed adempimento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

È comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne prevede l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni ed iscrizioni ad albi ed elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.



Handwritten signature 'P. Rossi'.



Allegato "A" ..... STATUTO .....  
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA .....  
"MEF S.R.L." .....  
TITOLO I .....  
DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA .....  
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE .....  
1. Costituirsi una società sotto la denominazione: "MEF S.R.L." .....  
ARTICOLO 2 - SEDE .....  
1. La sede della società è nel Comune di Napoli (Na), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. ....  
2. L'assemblea dei soci può trasferire o sopprimere sedi secondarie. ....  
ARTICOLO 3 - OGGETTO .....  
La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: .....  
- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'azienda, per conto proprio o di terzi, ivi compresi edifici industriali, commerciali e/o agricoli; .....  
- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso o destinazione quali condomini, alberghi, bar, locazione a oreve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere; .....  
- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale locazione e l'affitto di terreni o suoli edificabili e di qualsiasi altro natura; .....  
- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro costruttivizzazione; .....  
- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare; .....  
- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterzi; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali dal sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimpiazzamento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali; ..

- il contenuto o la risultanza della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----  
 - l'indicazione dei soci consententi; -----  
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----  
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consententi che astenuti che contrari. -----  
 4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal qua e dovrà risultare con chiarezza: -----  
 - l'argomento della decisione; -----  
 - il contenuto della decisione; -----  
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. -----  
 5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo. -----  
 6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno transmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in talno alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimerne il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. -----  
 7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica. -----  
 8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tutti i soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 24; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci. -----  
 9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----  
 10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee. -----  
**ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA** -----  
 1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. -----

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centotanta giorni per l'approvazione del bilancio. -----  
 3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. -----  
**ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE** -----  
 1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. -----  
 2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. -----  
 3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto. -----  
 4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----  
 5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno allacciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----  
 6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----  
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----  
 - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----  
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

*Manca*



*Palermo*

verbalizzazione; -----  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----  
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----  
7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio della presenza. -----

**- ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -**

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. -----
2. Possono altresì intervenire a l'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2479 secondo comma c.c., presso l'ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. -----
3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2475 bis, 2° comma c.c. -----
4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----
5. spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. -----

**- ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -**

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: -----  
- all'Amministratore Unico; -----  
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza ed impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominato, o al più anziano degli Amministratori; -----  
- al Comministratore più anziano di età. -----
2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliono esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. -----
3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni, degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----
4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, o, se necessario, da due secretari anche non soci nominati dall'assemblea. -----

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da esso posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avvicinato" capitalistico e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1345, co. 1, cod. civ. -----  
2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatto alla società. -----  
3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando risorse disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ. -----  
4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quote" del socio reveduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ad conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o a lo scioglimento della società. -----

**TITOLO III**

**- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -**

**ARTICOLO 16 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER**

**ISCRITTO**

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. -----
2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. -----
3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto specifico documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----  
- l'argomento oggetto della decisione; -----

mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa posseduta a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllata la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c.

**ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazioni in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le conseguenze della medesima;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o del presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il tutto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

**ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE**

DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nel caso di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene rogato da un notaio.

**ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti nei numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

- \* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;
- \* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con la maggioranza previste dal presente atto costitutivo;
- \* le vertenze di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

3. I soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

4. Se il ricorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata R.R.

Qualora sia stato dichiarato l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il "Deadlock" si obbliga ad attivare la procedura di gestione per la risoluzione del "Deadlock" (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il "Deadlock" (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di "Deadlock" all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata R.R., un'offerta irrevocabile ("Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta

*Manara*



*Paolo Paoletti*

(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. - La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente: =====  
(i) accettare l'Offerta e, per l'estratto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta; o  
(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta. =====  
Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta. =====  
Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta. =====  
Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quelle previste dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta. =====  
L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità e quanto di seguito. =====  
Nel caso di perfezionamento della Procedura di Buy-Sell di

11.4. non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro. =====  
7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'assegnazione al prezzo al quale è stata venduta. =====  
8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquisizione non sarà legittimata all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. =====  
9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denunciato" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto dei soci a rendersi acquirenti della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuncia". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto della quota trasferita in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rinvolare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto. =====  
10. Il trasferimento della quota sarà perfezionato senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. =====  
11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il cospicuo acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci. =====  
12. L'interrogazione e vendita fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per l'esecuzione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso di fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabiliti, produrrà la decadenza del diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intende trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità e quanto previsto dall'art.

cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto dellibexato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto previsto all'atto della nomina o salvo il disposto del presente comma dall'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e

*Manca*



*Deioli*

sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio e nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica o, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

**ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

**ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

\* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

\* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1039 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

\* nel caso di aumento a pagamento da capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; non la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mere titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

**ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE**

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico del soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dai soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propositi scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale c/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno imputative di interessi in deroga alla prescrizione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b.1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infuttiferi;

b.2) se sarà stato determinato la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

**ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO**

1. È attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, in caso di successiva circolazione dei titoli di debito, cui si trasferisce la responsabilità della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, la modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 Luglio 2005 da parte del CIR.

**ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2369 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o rinnovarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di consorziati;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito pubblico, della Cassa di Risparmio e Crediti, dell'Istituto di Cassa di Risparmio, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratta, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, pignorazioni, cessioni di grado ipotecario, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunce ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonerazione da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche unichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

**ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultima comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di

*Manfredi*



*Patrizio*



Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona. =====

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, distintamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti. ..

===== **ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA** =====

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione. =====

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta. =====

===== **TITOLO V** =====

===== **- ORGANO DI CONTROLLO -** =====

===== **ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE** =====

1. Qual è l'Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore. ..

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge. =====

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge. =====

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione. =====

===== **ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI** =====

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da uno società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove designato, il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 b/s c.c. =====

===== **ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI** =====

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2416 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. =====

===== **TITOLO VI** =====

===== **- BILANCIO ED UTILI -** =====

===== **ARTICOLO 32 - BILANCIO** =====

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto al momento in cui viene assunta la decisione di aumento. =====

3. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto. =====

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuove conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci. =====

7. Possono essere conferiti, a disposizione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. =====

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. =====

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di riacquisto a norma dell'articolo 2475 c.c. =====

===== **ARTICOLO 6 - RIDUZIONE DEL CAPITALE** =====

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. =====

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere oneroso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora costui il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. =====

===== **ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO** =====

===== **CAPITALE** =====

1. I soci potranno scegliere, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia gratuiti che inuttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. =====

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi inuttiferi. =====

- contrarre mutui a ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (al sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni o interessere in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1.

**ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dai soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 salvo proroga o anticipato scioglimento.

**ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. Fu l'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi contributi, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

**ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE**

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

**ARTICOLO 34 - DIVIDENDI**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono stati esigibili, si prescrivono a favore della società.

**TITOLO VII**

**LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONE GENERALE**

**ARTICOLO 36 - RINVIO**

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Manasse*



*Pellegrini*

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea. =====  
La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, al solo fine della realizzazione del sindacato prevalente oggetto o parità in via del tutto strumentale al medesimo: =====

- compiere operazioni commerciali o industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, comprese l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; =====

- assumere, non al fine di successivamente immobilizzarli, partecipazioni ed intercessioni in altre società ed aziende, enti ed organismi in genere, che svolgano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni; =====

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; =====

- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria; =====

- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. =====

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e non vice l'altro: =====

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) comprese l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, locazione, l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle operazioni finanziarie attive; =====

- assumere, sia in Italia che all'estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; =====

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto del medesimo e senza anticipazione dei relativi oneri, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività autorizzate dalla legge alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire accessi e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management o facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'affidamento, la realizzazione o la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, o mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;

- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mezzo titolo oneroso, gratuito, la domiciliazione o la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi;

È comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne prevede l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni ed laureazioni ad altri ad esenti, la società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

*Manuela*



*Manuela*

Allegato "H" =====

===== STATUTO =====

===== DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA =====

===== "CNS S.R.L." =====

===== TITOLO I =====

===== - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - =====

===== ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE =====

La società è costituita una società sotto la denominazione: "CNS S.R.L." =====

===== ARTICOLO 2 - SEDE =====

1. La sede della società è nel Comune di Napoli (Na), o l'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. =====

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie. =====

===== ARTICOLO 3 - OGGETTO =====

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: =====

- la compravendita, o permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende e spazi d'azienda, per conto proprio o di terzi, ivi compresi officini industriali, commerciali e/o agricole; =====
- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere; =====
- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale locazione o l'affitto di terreni e suoli edificabili o di qualsiasi altra natura; =====
- la compravendita e la permuta di mobili per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione; =====
- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare; =====
- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e scavi; la realizzazione di opere speciali vari, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, l'urbanizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboscimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali; =====

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; .....

- l'indicazione dei soci consenzienti; .....

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; .....

- La sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari; .....

4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: .....

- l'argomento della decisione; .....

- il contenuto della decisione; .....

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; .....

5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, però, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo; .....

6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in copie alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritengono opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario; .....

7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica; .....

8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci; .....

9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel divanzo termine indicato nel testo della decisione; .....

10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee; .....

**ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA**

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci; .....

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centotanta giorni per l'approvazione del bilancio; .....

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno; .....

**ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese; .....

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; .....

3. L'avviso oltre, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non interveniva la parte di capitale richiesta e a norma del presente statuto; .....

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo anche e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nel o stesso giorno fissato per la prima; .....

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 del ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi; .....

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: .....

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; .....

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; .....

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

*Manasse*



*Palermo*

verbalizzazione; -----  
- che sia consentito agli intervenenti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

**ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA** -----

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. -----

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. -----

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c. -----

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. -----

**ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA** -----

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: -----

- all'Amministratore Unico; -----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza ed impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; -----

- al Commissario più anziano di età. -----

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. -----

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; dagli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea. -----

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'"avvicinamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ. -----

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatto alla società. -----

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ. -----

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio recedente da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società. -----

**TITOLO III** -----

**- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -** -----

**ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER** -----

**ISCRITTO** -----

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. -----

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----

mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto del presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". S' intende per facenti parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2350, n. 1, n.c.

**ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso compete: - ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto e del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'estinzione di uno o più rami di recesso previsto dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutori attribuiti ai soci o all'assunzione di partecipazione da altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime; - in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

**ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE**

**DEL RECEDENTE**

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dall'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario o, se nominati, dagli scrittori.

6. Nei casi di legge o, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene recato da un notaio.

**ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 3) dell'art. 2479 n.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

2. La ipotesi di stallo societario in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

\* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

\* per tre anziane consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con la maggioranza prevista dal presente atto costitutivo;

\* le materie di cui si controverso non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

\* i soci concordano di raggiungere un accordo per risolvere qualunque sia questione nel 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Dead lock") mediante l'irvio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile ("Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Proponente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta

*Manasse*



*Palermo*



(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. =

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente: =====

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta; =

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta. =====

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta. =====

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta. =====

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta. =

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito. =====

Nel caso di perfezionamento della Procura di Buy-Sell di

11.4. non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro. =====

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dall'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta. =====

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. ----

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota o/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denunciato" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuncia". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto della quota trasferita in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto. =====

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. =====

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci. =====

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del

**ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota resterà andrà al socio che avrà la migliore preesistente partecipazione e, nel caso di essere ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, procurerà la decadenza dal diritto stesso, non le conseguenze che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, salvo sui resi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art.

cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in vendita"), ai sensi dell'offerta o della controofferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e non congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

**TITOLO IV**

**- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -**

**ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2478 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una ricchezza annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coesistente e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

**ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e

*Manca*



*Dei*

sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. =====

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. =====

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. =====

**ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purchè nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito. =====

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito. =====

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito. =====

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso. =====

**ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** =====

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. =====

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. =====

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio. =====

**ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** =====

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea. =====

ai sensi dell'art. 2468 c.c. =====

2. Le quote di partecipazione sono divisibili. =====

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. =====

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro. =====

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto: =====

\* la qualità di socio spetta al nudo proprietario; =====

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario; =====

\* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto; =====

\* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto; =====

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione; =====

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario. =====

**ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE** =====

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale. =====

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo. =====

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c. ==

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. =====

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c. ....

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e c'è in conformità a deliberazione assembleare. ....

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei scopi sociali, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ad a titolo: ....

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno imputate di interessi in deroga alla prescrizione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci. ....

E 2) la mancanza di delibera, o di formale pertinenza, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi; ....

E 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale. ....

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolte di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi e che detengano una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultima bilancia approvata. ....

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. È attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2465 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. ....

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1008 del 19 luglio 2005 da parte del CDR. ....

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. ....

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di: ....

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni; ....

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile; ....

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali; ....

- concludere appalti e contratti d'opera in genere; ....

- partecipare ed altro aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti; ....

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie; ....

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere; ....

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa di Risparmio e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato; ....

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, traite, assegni, etc.; ....

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale; ....

- concedere costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunce ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esenzione da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio; ....

- promuovere o resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche arbitrali compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni; ....

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti. ....


4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. Adatto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati. ....

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega. ....

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c. ....

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di



*Handwritten signature in cursive script.*

Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona. -----

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti. -----

#### ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA -----

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione. -----

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta. -----

#### TITOLO V -----

##### - ORGANO DI CONTROLLO - -----

#### ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE -----

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore. -----

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge. -----

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge. -----

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione. -----

#### ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c. -----

#### ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI -----

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

#### TITOLO VI -----

##### - BILANCIO ED UTILI - -----

#### ARTICOLO 32 - BILANCIO -----

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento. -----

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto. -----

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci. -----

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. -----

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro. -----

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. -----

#### ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE -----

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. -----

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. -----

#### ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE -----

1. I soci potranno assumere, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. -----

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi. -----

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fiduciarie, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere o a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2358 del codice civile) e controllate da uno stesso controllante, o comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nei limiti delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

**ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 salvo proroga o anticipato scioglimento.

**TITOLO II**

**CAPITALE SOCIALE**

**ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. Nell'ipotesi previste dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

**ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE**

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura o/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2681 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

**ARTICOLO 34 - DIVIDENDI**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

**TITOLO VII**

**LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2494 e seguenti c.c.


**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONE GENERALE**

**ARTICOLO 36 - RINVIO**

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Manasse*



*Palermo*

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea. -----

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del sindacato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo: -----

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; -----

- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni; -----

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; -----

- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria; -----

- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili e necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. -----

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: -----

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione, l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; -----

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; -----

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza richiesta del medesimo e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; ricorrono nell'attività di "services" la gestione, l'alienazione, la valorizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, o a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;

- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'impiego dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mere titolo esemplificativo, la dotazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi;

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali la legge in vigore richiede specifiche abilitazioni ed iscrizioni ad albi ed elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

*Manca*  
  
*De Felice*



Allegato "I" -----  
----- STATUTO -----  
----- DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----  
----- "T.C. S.R.L." -----  
----- TITOLO I -----  
----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----  
----- ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -----  
E' costituita una società sotto la denominazione: "T.C.  
S.R.L." -----  
----- ARTICOLO 2 - SEDE -----  
1. La sede della società è nel Comune di VALLATA (AV),  
all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle  
Imprese. -----  
2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi  
secondarie. -----  
----- ARTICOLO 3 - OGGETTO -----  
La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti  
attività: -----  
- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di  
beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o  
rami d'azienda, per conto proprio o di terzi, ivi compresi  
edifici industriali, commerciali e/o agricoli; -----  
- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di  
immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e  
destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a  
breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti  
sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed  
impianti pubblici in genere; -----  
- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale  
lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e  
di qualsiasi altra natura; -----  
- la compravendita e la permuta di suoli per la  
realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la  
loro commercializzazione; -----  
- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore  
immobiliare; -----  
- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e  
privati di ogni genere, in particolare la costruzione,  
ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili,  
industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed  
opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a  
demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali  
varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali  
del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni  
speciali, escavazione e movimento terra, rimboscimento e  
creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione  
di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la  
costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature,  
impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione  
idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali; ==

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----  
 - l'indicazione dei soci consenzienti; -----  
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----  
 - la sottoscrizione di tutti i voti, sia consenzienti che astenuti con contrari; -----  
 4. Nel caso di opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----  
 - l'argomento della decisione; -----  
 - il contenuto della decisione; -----  
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----  
 5. Qualsiasi proposta o/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni o/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo. -----  
 6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno transmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. -----  
 7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo o/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax o la posta elettronica. -----  
 8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci. -----  
 9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----  
 10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali dell'assemblea. -----

**ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA**

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. -----

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro novantatré giorni per l'approvazione del bilancio. -----

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. -----

**ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. -----

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza o l'elenco degli argomenti da trattare. -----

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta e norma del presente statuto. -----

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenza per le adunanze dei soci cioè alle seguenti condizioni, dalle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, registrare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli averi assembleari oggetto di -----

*Amministratore*  
  
*Paolo Pizzol*

verbalizzazione; .....  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; .....

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. ....

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. ....

**- ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -**

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. ....

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2478 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. ....

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c. ....

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. ....

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. ....

**ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: .....

- all'Amministratore Unico; .....

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; .....

- al Coamministratore più anziano di età. ....

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. ....

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. ....

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea. ....

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Base a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'"avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ. ....

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatto alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordamento individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ. ....

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" dal socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ed importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società. ....

**TITOLO III**

**- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -**

**ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER**

**ISCRITTO**

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. ....

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. ....

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =  
- l'argomento oggetto della decisione; .....

mandato fiduciario con data certa) soli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata della stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c.

**ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso spetta:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede o, contestato, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazioni in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni col e societarie; - in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera c/c la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

**ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE**

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea o ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

**ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da immediata verificata esclusivamente qualora si realizzi congiuntamente le seguenti circostanze:

\* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

\* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

\* lo statuto di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere anzitutto la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso inutilmente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta

*Handwritten signature*  
  
*Handwritten signature*

(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valutazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. =

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente: =====

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta; =

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta. =====

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta. =====

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta. =====

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta. =

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito. =====

Nel caso di perfezionamento della Procedura di Buy-Sell di

11.4. non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro. =====

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta. =====

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. =====

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denunciatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denunciatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto. =====

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. =====

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci. =====

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del

**ARTICOLO 19 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa opposizione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a rezza di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di allineare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante od all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistenza partecipativa sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota risulterà a favore del socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso di fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine o con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza del diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerta.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art.

cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'offerta o della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario d' detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

**TITOLO IV**

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, purché in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

**ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e

*Handwritten signature*  
  
*Handwritten signature*

sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

#### ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica o, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

#### ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche fra estranei al Consiglio.

#### ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

\* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

\* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

\* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

#### ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote devono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Intanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale c/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive d'interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vana la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o neri di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di forma e partecipazione, i finanziamenti si presumono infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non saranno considerati come raccolta di risparmio se il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro delle imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale esistente all'ultimo bilancio approvato.

#### ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma del c. 1 del § 1° dell'art. 10 del D.Lgs. n. 111 del 28.2.1998 e del c. 1 del § 1° dell'art. 10 del D.Lgs. n. 111 del 28.2.1998. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il Registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 13 luglio 2005 da parte del CIGR.

#### ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forme di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in nodi secondari;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa di Risparmio, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- ereditare, accettare, cedere, scontare, esigere o negoziare carichi, tratti, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni o rinunce ad ipoteche, trascrizioni ed oneramenti di ogni specie, con esonerazione da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere o resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato o grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari o procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

#### ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di

*Francesca*



*Paolo*



Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona. -----

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti. -----

#### ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA -----

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione. -----

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta e congiunta. -----

#### TITOLO V -----

#### - ORGANO DI CONTROLLO - -----

#### ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE -----

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore. -----

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge. -----

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge. -----

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione. -----

#### ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c. -----

#### ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI -----

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

#### TITOLO VI -----

#### - BILANCIO ED UTILE - -----

#### ARTICOLO 32 - BILANCIO -----

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento. -----

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto. -----

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci. -----

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. -----

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro. -----

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. -----

#### ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE -----

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. -----

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. -----

#### - ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO - -----

#### CAPITALE -----

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. -----

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi. -----

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllabili, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2389 del codice civile) o controllate da una stessa controllante, o comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 con una successiva modifica che integra);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessi in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1.

**ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, e, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 salvo proroga o anticipato scioglimento.

**TITOLO II**

**CAPITALE SOCIALE**

**ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

**ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE**

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2467 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. Allo fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

**ARTICOLO 34 - DIVIDENDI**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

**TITOLO VII**

**LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2489 e seguenti c.c.

**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONE GENERALE**

**ARTICOLO 36 - RINVIO**

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea. =====

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo: =====

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, comprese l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; =====

- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società ed aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni; =====

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, Banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; =====

- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria; =====

- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. =====

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: =====

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione, l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; =====

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; =====

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto del medesimo e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività autorizzate relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri asset;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale

regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, o a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;

- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'implemento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti non personalità giuridica, ivi incluse, a meno titolo esemplificativo, la contabilità e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto o di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi;

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni ed iscrizioni ad albi ed elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

*Manca*



*Roberto*

Allegato "I" ----- STATUTO -----  
 ----- DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----  
 ----- "FIORE 2 S.R.L." -----  
 ----- TITOLO I -----  
 ----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----  
 ----- ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -----  
 E' costituita una società sotto la denominazione: "FIORE 2 S.R.L." -----  
 ----- ARTICOLO 2 - SEDE -----  
 1. La sede della società è nel Comune di Napoli (Na), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. -----  
 2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie. -----  
 ----- ARTICOLO 3 - OGGETTO -----  
 La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: -----  
 - la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'azienda, per conto proprio o di terzi, ivi compresi edifici industriali, commerciali e/o agricoli; -----  
 - la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere; -----  
 - l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura; -----  
 - la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione; -----  
 - la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare; -----  
 - la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboscimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, casodotti, oleodotti, opere portuali e fluviali; =

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; =====

- l'indicazione dei soci consenzienti; =====

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e se richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; =====

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. =====

4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: =====

- l'argomento della decisione; =====

- il contenuto della decisione; =====

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. =====

5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, però, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo. =====

6. I soci entro 4 (quattro) giorni successivi dovranno transcrivere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritengono opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. =====

7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica. =====

8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci. =====

9. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio e nel diverso termine indicato nel testo della decisione. =====

10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee. =====

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA =====

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. =====

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (200) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro settanta (70) giorni per l'approvazione del bilancio. =====

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. =====

ARTICOLO 18 - FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE =====

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esiste il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. =====

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. =====

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non interverrà la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto. =====

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro o non oltre i trenta (30) giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. =====

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =====

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali verbali: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; =====

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

*Manasse*



*Palermo*

verbalizzazione; -----  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

**- ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -**

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle imprese. -----

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. -----

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c. -----

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. -----

**ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: -----  
- all'Amministratore Unico; -----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza ed impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; -----  
- al Coamministratore più anziano di età. -----

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. -----

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea. -----

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Fino a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'"avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ. -----

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. -----

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ. -----

4. Tuttavia se a seguito del rimborso dalla "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società. -----

**TITOLO III**

**- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -**

**ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER**

**ISCRITTO**

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. -----

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -

- l'argomento oggetto della decisione; -----

mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllata la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutte ciò ai sensi dell'art. 2359, r. 1, c.c.

**ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altra impresa commerciale comportante una responsabilità illimitata per la obbligazioni della medesima;
- ai soci nei casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera o/ò la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore di determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

**ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE**

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrivani.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

**ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da accendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

- \* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

- \* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con la maggioranza prevista dal presente atto costitutivo;

- \* le materie di cui si controverso non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

- \* i soci non abbiano raggiunto un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettere raccomandate A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dall'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta

*Franca*  
  
*Roberto Spadaro*



(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di egua valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. = La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente: =====  
(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta; =  
(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta. =====  
Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta. =====  
Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta. =====  
Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta. =  
L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito. =====  
Nel caso di perfezionamento della Procedura di Buy-Sell di

11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro. =====  
7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta. =====  
8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. =====  
9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota o/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiativo" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente scogerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiativa". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto della quota trasferita in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto. =====  
10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. =====  
11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci. =====  
12. L'Intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del

**ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito delle documentazioni richieste per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, è sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, salta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di dette quote residue andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso di fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza del diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art.

cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'offerta e della controofferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esservi tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

**TITOLO IV**

**- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -**

**ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, dazano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

**ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e

*Parsons*  
  
*Paolo Spadolini*

sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. -----

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

**= ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito. -----

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito. -----

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito. -----

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso. -----

**ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti del presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio. -----

**ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea. -----

ai sensi dell'art. 2468 c.c. -----

2. Le quote di partecipazione sono divisibili. -----

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro. -----

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto: -----

\* la qualità di socio spetta al nudo proprietario; -----

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione della delibera assembleare spetta allo stesso usufruttuario; -----

\* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuita riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1090 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto; -----

\* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto; -----

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione; -----

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario. -----

**ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE**

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale. -----

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo. -----

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c. -----

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. -----

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c. ....

4. In caso di versamenti in conto capitale, le eventuali somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a rimborso aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare. ....

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo: ....

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla prescrizione d' cui all'art. 2882 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o vane di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci. ....

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi; ....

o 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale. ....

6. Gli apporti di cui alla lettera "a" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale rilevante dell'ultimo bilancio approvato. ....

#### ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde del o solvibilità della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, la modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. ....

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 Luglio 2005 da parte del CICR. ....

#### ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. ....

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di: ....

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni; ....

- stipulare locazioni - anche ultragenerali o finanziarie (per questo ultimo occorre quelle attive) - di qualsiasi bene mobile e immobile; ....

- costituire e modificare servizi ed altri diritti reali; ....

- concludere appalti e contratti d'opera in genere; ....

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma d'interessi; ....

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie; ....

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere; ....

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa di Risparmio e Prestiti, dell'Istituto di Emissioni, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato; ....

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.; ....

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale; ....

- concedere costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunce ad ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, non esonerando da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del territorio; ....

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni; ....

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti. ....

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati. ....

#### ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega. ....

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2375 ultimo comma c.c. ....

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) o di



*Paolo Pappalardo*

Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona. -----

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti. =

#### ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA -----

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione. -----

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma congiunta e congiunta. -----

#### TITOLO V -----

##### - ORGANO DI CONTROLLO - -----

#### ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE -----

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore, -----

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge. -----

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge. -----

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione. -----

#### ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito: il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c. -----

#### ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI -----

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

#### TITOLO VI -----

##### - BILANCIO ED UTILI - -----

#### ARTICOLO 32 - BILANCIO -----

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento. -----

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto. -----

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci. -----

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. -----

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro. -----

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. -----

#### ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE -----

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. -----

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. -----

#### ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO =

##### CAPITALE -----

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. -----

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi. -----

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo la opportuna garanzie reali e personali);  
- concedere fidejussioni, pignoramenti, ipoteca ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, o comunque all'interno di un massimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);  
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;  
- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e della disposizione di cui alla legge 2 gennaio 1992 n. 1.

**ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.  
2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 salvo proroga o anticipato scioglimento.

**ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).  
2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.  
3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

**ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE**

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura o/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).  
2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.  
3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.  
4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno ripartiti in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

**ARTICOLO 34 - DIVIDENDI**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la cassa sociale o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.  
2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

**TITOLO VII - LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE**

In base di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

**TITOLO VIII - DISPOSIZIONE GENERALE**

**ARTICOLO 36 - RINVIO**

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Scandone*  
  
*Palermo*

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea. -----  
La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo: -----

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; -----

- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società ed aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni; -----

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; -----

- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria; -----

- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili e necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. -----

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: -----

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione, l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; -----

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; -----

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei pedesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorevole cessione e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri asset;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management o global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'affiliazione, la realizzazione o la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento o qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni o servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione contabile;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;

- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a loro titolo esemplificativo, la contabilizzazione o la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la Legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni ed iscrizioni ed albi ed elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

*Manca*



*Paolo Paolo*



Allegato "B" -----  
----- STATUTO -----  
----- DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----  
----- "FARO S.R.L." -----  
----- TITOLO I -----  
----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----  
----- ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -----  
E' costituita una società sotto la denominazione: "FARO  
S.R.L." -----  
----- ARTICOLO 2 - SEDE -----  
1. La sede della società è nel Comune di SANTA MARIA CAPUA  
VETERE (CE), all'indirizzo risultante presso il competente  
Registro delle Imprese. -----  
2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi  
secondarie. -----  
----- ARTICOLO 3 - OGGETTO -----  
La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti  
attività: -----  
- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di  
beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o  
rami d'azienda, per conto proprio o di terzi, ivi compresi  
edifici industriali, commerciali e/o agricoli; -----  
- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di  
immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e  
destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a  
breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti  
sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed  
impianti pubblici in genere; -----  
- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale  
lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e  
di qualsiasi altra natura; -----  
- la compravendita e la permuta di suoli per la  
realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la  
loro commercializzazione; -----  
- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore  
immobiliare; -----  
- la realizzazione di opere o lavori edili, pubblici e  
privati di ogni genere, in particolare la costruzione,  
ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili,  
industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed  
opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a  
demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali  
varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali  
del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni  
speciali, escavazione e movimento terra, rimboscimento e  
creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione  
di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la  
costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature,  
impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione  
idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali; -----

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----  
 - l'indicazione dei soci consenzienti; -----  
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----  
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari; -----  
 4. Nel caso di opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----  
 - l'argomento della decisione; -----  
 - il contenuto della decisione; -----  
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----  
 5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo. -----  
 6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dai soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. -----  
 7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica. -----  
 8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci. -----  
 9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali della assemblea. -----

**ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA**

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. -----

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro novantatré giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro novantatré giorni per l'approvazione del bilancio. -----

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. -----

**ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esiste il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. -----

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. -----

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non interveniva la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto. -----

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per la adunanza dei soci cioè alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

*Handwritten signature*  
  
*Handwritten signature*

verbalizzazione; -----  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

**ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA** -----

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. -----

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2479 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. -----

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c. -----

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. -----

**ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA** -----

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: -----

- all'Amministratore Unico; -----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; -----

- al Comministratore più anziano di età. -----

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliono esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. -----

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea. -----

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'"avvicinamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ. -----

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. -----

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ. -----

4. Tuttavia se è seguito dal rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, al conferimento necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società. -----

**TITOLO III** -----

**- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -** -----

**ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER** -----

**ISCRITTO** -----

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. -----

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----

mandato fiduciario (con data certa) agli effettivi proprietari, non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutto o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa posseduta a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facenti parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c.

**ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso compete:  
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;  
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazioni in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;  
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società, nei termini di legge, ha deliberato e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

**ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE**

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

**ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

\* Le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

\* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;


\* le materie di cui si controversie non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci continueranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Dopo aver infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile ("offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'offerta



*Handwritten signature*

(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. - La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente: -----  
(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta; -  
(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta. -----  
Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta. -----  
Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta. -----  
Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta. -  
L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito. -----  
Nel caso di perfezionamento della Procedura di Buy-Sell di

11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro. -----  
7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta. -----  
8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. ----  
9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denunciatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denunciatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto. -----  
10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. -----  
11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci. -----  
12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa previa esibizione del

**ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione successoria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di accettare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante istanza raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistenza partecipativa sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistenza partecipativa o, nel caso di fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza del diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intende trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art.

cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'offerta e della controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

**TITOLO IV**

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due Amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto previsto all'atto della nomina o salvo il disposto dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci. Durante in carica per il periodo di volta in volta determinate dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità onnicomplessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, all'occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

**ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e

*Manca*



*Paolo...*

sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**- ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dall'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

**ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

**ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

\* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

\* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

\* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

**ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE**

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

- a) di versamenti in conto futuro aumento capitale o/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;
- b) finanziamenti produttivi o non di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibero, o di formale pattizione, i finanziamenti si presumono infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale.

6. Gli accordi di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

#### ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società stessa.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del C.I.C.R.

#### ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può delegare gli adempimenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;
- stipulare locazioni - anche ultraperiodali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;
- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;
- concludere appalti e contratti d'opera in genere;
- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa di Risparmio e Prestiti, dell'Istituto di emissione, delle Banche e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, traite, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- concedere costituzioni, surroghe, postergazioni, cessazioni di grado ipotecario, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunce ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esclusione da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere o resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

#### ARTICOLO 17 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di

*Handwritten signature*  
  
*Handwritten signature*



Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, distintamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti. =

#### ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta. =

### TITOLO V

#### - ORGANO DI CONTROLLO -

#### ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Qual è l'Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione. =

#### ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'opposto registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c. =

#### ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultarlo, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. =

### TITOLO VI

#### - BILANCIO ED UTILI -

#### ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. =

#### ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dall'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. =

#### ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi. =

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali o personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da uno stesso controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 5 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. dal 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 1.

#### ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

#### ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 salvo proroga o anticipato scioglimento.

#### TITOLO VI - CAPITALE SOCIALE

##### ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere contrattate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

##### ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserva disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2467 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

#### ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

#### ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

#### TITOLO VII - LIQUIDAZIONE

##### ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

#### TITOLO VIII - DISPOSIZIONE GENERALE

##### ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Francesca*



*Paolo Polino*

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea. -----

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo: -----

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; -----

- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società ed aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni; -----

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; -----

- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria; -----

- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. -----

2. la società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: -----

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 28 settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione, l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; -----

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; -----

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto del medesimo e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività necessarie relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri asset;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'affidamento, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente e indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, e in godimento a qualsiasi titolo di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, o a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;

- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'operato dei titolari di licenze e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi inclusa, a meno titolo esecutorio, la costituzione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi;

S' comunque escluse l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni ed iscrizioni ad albi ed elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

*Manca*



*Roberto...*

Allegato "N" -----

STATUTO  
----- DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----  
----- "FLOWER'S S.R.L." -----

TITOLO I  
----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - -----

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE  
E' costituita una societa' sotto la denominazione: "FLOWER'S  
S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della societa' e' nel Comune di NAPOLI (NA),  
all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle  
Imprese.

2. L'assemblea dei soci puo' istituire e sopprimere sedi  
secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La societa' ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti  
attivita':

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di  
beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o  
rami d'azienda, per conto proprio o di terzi, ivi compresi  
edifici industriali, commerciali e/o agricoli;

- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di  
immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e  
destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a  
breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti  
sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed  
impianti pubblici in genere;

- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale  
locazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e  
di qualsiasi altra natura;

- la compravendita e la permuta di suoli per la  
realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la  
loro commercializzazione;

- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore  
immobiliare;

- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e  
privati di ogni genere, in particolare la costruzione,  
ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili,  
industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed  
opere connesse ed accessorie, nonche' opere relative a  
demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali  
varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali  
del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni  
speciali, escavazione e movimento terra, rimboscimento e  
creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione  
di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la  
costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature,  
impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione  
idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali; =

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----  
 - l'indicazione dei soci consenzienti; -----  
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, o su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----  
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. -----  
 4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----  
 - l'argomento della decisione; -----  
 - il contenuto della decisione; -----  
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. -----  
 5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo. -----  
 6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. -----  
 7. Le transmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica. -----  
 8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci. -----  
 9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio e nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----  
 10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali dell'assemblea. -----  
 ----- **ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA** -----  
 1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. -----

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio. -----  
 3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. -----  
 ----- **ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE** -----  
 1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. -----  
 2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. -----  
 3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta e norma del presente statuto. -----  
 4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----  
 5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis della legge c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da consegnarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----  
 6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenza per la adunanza dei soci cioè alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----  
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----  
 - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----  
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli avverti assembleari oggetto di

*Polina Spiller*

*Anna*



verbalizzazione; -----  
- che sia consentita agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

**ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -**

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle imprese. -----

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. -----

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c. -----

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espressa disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. -----

**ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: -----

- all'Amministratore Unico; -----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; -----

- al Coamministratore più anziano di età. -----

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. -----

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea. -----

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Basa a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'"avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ. -----

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. -----

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ. -----

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società. -----

**TITOLO III**

**- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -**

**ARTICOLO 16 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER**

**ISCRITTO**

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. -----

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----

- l'argomento oggetto della decisione; -----

mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo" di intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socio o controllata dalla società socio o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c.

**ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è divenuto da una deliberazione che iscriverà al Registro delle Imprese non è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

**ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE**

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

**ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

\* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

\* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

\* la materia di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestono interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedono il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);


I soci tenteranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla

Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'offerta

*Roberto Pizzini*  
*Francesca*  




(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. = La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente: =====  
(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta; =  
(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta. =====  
Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta. =====  
Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta. =====  
Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta. =  
L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito. =====  
Nel caso di perfezionamento della Procedura di Buy-Sell di

11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere oggetto a sequestro. -----  
7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta. -----  
8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. ----  
9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota 9/10 del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiativo" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiativa". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto. -----  
10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. -----  
11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci. -----  
12. L'intestazione a società fiduciaria o la reinstestazione, da parte della stessa (previa esibizione del

**ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, è sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con la seguente modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti. In mancanza della persistenza partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota non/cosa andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione o, nel caso di fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con la modalità sopra stabilita, produrrà la decadenza del diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intende trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art.

cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'offerta e della controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esservi tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

**TITOLO IV**

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori non poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultima comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durante la carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

**ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e

*Manasse*  
  
*Costa & Nolan*

sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. -----

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

**ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito. -----

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica o, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito. -----

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito. -----

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso. -----

**ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio. -----

**ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** -----

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea. -----

ai sensi dell'art. 2468 c.c. -----

2. Le quote di partecipazione sono divisibili. -----

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro. -----

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto: -----

\* la qualità di socio spetta al nudo proprietario; -----

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario; -----

\* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1030 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto; -----

\* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà della partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto; -----

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione; -----

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario. -----

**ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE** -----

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale. -----

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo. -----

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c. ==

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. -----

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c. ....

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare. ....

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo: .....

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale o/a fondo perdite senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica; .....

b) finanziamenti procutivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci; .....

E) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi; .....

b) non sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, né la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale. ....

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. ....

**ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO** .....

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2488 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. ....

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, la modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. ....

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2003 da parte del C.I.R. ....

**ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE** .....

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. ....

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di: .....

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni; .....

- stipulare opzioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile; .....

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali; .....

- concludere appalti e contratti d'opera in genere; .....

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti; .....

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie; .....

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere; .....

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito pubblico, della Cassa di Risparmio e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato; .....

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.; .....

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale; .....

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni o rinunce ad ipoteche, trascrizioni ed annuamenti di ogni specie, non esonerando da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del territorio; .....

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie ad giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni; .....

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti. ....

4. La presente enumerazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati. ....

**ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI** .....

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega. ....

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c. ....

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di

*Manca*  
  
*Roberto*

Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti. =

===== **ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA** =====

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta. =

===== **TITOLO V** =====

----- **- ORGANO DI CONTROLLO -** -----

===== **ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE** =====

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione. =

===== **ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI** =====

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con la modalità dell'art. 2409 bis c.c. =

===== **ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI** =====

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. =

===== **TITOLO VI** =====

----- **- BILANCIO ED UTILI -** -----

===== **ARTICOLO 32 - BILANCIO** =====

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di riacquisto a norma dell'articolo 2473 c.c. =

===== **ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE** =====

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di controllo, qualora con il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. =

----- **- ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO -** -----

===== **CAPITALE** =====  
1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi. =

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali o personali);

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2355 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (S.M. 6 luglio 1994 pubblicato sul G.U. del 22 luglio 1994 n. 190 o sue successive modifiche ed integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessi in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

**ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 salvo proroga o anticipato scioglimento.

**TITOLO II**

**- CAPITALE SOCIALE -**

**ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero).

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

**ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE**

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2381 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

**ARTICOLO 34 - DIVIDENDI**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

**TITOLO VII**

**- LIQUIDAZIONE -**

**ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

**TITOLO VIII**

**- DISPOSIZIONE GENERALE -**

**ARTICOLO 36 - RINVIO**

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Manuela Carli*



*Paolo Spelleri*

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalla legge in materia e da ogni altra legge agevolativa, compreso quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea. -----

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo: -----

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; -----

- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società ed aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni; -----

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; -----

- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria; -----

- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. -----

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: -----

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione, l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; -----

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; -----

- l'assunzione d' mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione dei servizi;

- la prestazione di servizi amministrativi o di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento e qualsiasi titolo di società, enti, consorzi e qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni o servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, o a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;

- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti non personalità giuridica, ivi incluse, a nero titolo remunerativo, la domiciliazione o la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi;

s' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni ed iscrizioni ad albi ed elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.



A handwritten signature in black ink is written vertically on the left side of the page. To its right is a circular official stamp of the Chamber of Commerce of Palermo, featuring a central emblem and the text 'CAMERA DI COMMERCIO PALERMO' around the perimeter.



Allegato "G" =====  
 ===== STATUTO =====  
 ===== DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA =====  
 ===== "BLOOM S.R.L." =====  
 ===== TITOLO I =====  
 ----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - -----  
 ===== ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE =====  
 E' costituita una società sotto la denominazione: "BLOOM  
 S.R.L." =====  
 ===== ARTICOLO 2 - SEDE =====  
 1. La sede della società è nel Comune di NAPOLI (NA),  
 all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle  
 Imprese. =====  
 2. L'assemblea dei soci può istituire o sopprimere sedi  
 secondarie. =====  
 ----- ARTICOLO 3 - OGGETTO -----  
 La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti  
 attività: =====  
 - la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di  
 beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o  
 rami d'azienda, per conto proprio o di terzi, ivi compresi  
 edifici industriali, commerciali e/o agricoli; =====  
 - la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di  
 immobili o complessi immobiliari per qualsiasi uso e  
 destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a  
 breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti  
 sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed  
 impianti pubblici in genere; =====  
 - l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale  
 lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e  
 di qualsiasi altra natura; =====  
 - la compravendita e la permuta di suoli per la  
 realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la  
 loro commercializzazione; =====  
 - la consulenza ed assistenza tecnica nel settore  
 immobiliare; =====  
 - la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e  
 privati di ogni genere, in particolare la costruzione,  
 ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili,  
 industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed  
 opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a  
 demolizioni e sterzi; la realizzazione di opere speciali  
 varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali  
 del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni  
 speciali, escavazione e movimento terra, rimboscimento e  
 creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione  
 di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la  
 costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature,  
 impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione  
 idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali; ==

- il contenuto o le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----

- l'indicazione dei soci consenzienti; -----

- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. -----

4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto del quale dovrà risultare con chiarezza; -----

- l'argomento della decisione; -----

- il contenuto della decisione; -----

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. -----

5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, però, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo. -----

6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in unico alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. -----

7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire per qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e le poste elettroniche. -----

8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci. -----

9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio e nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee. -----

**ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA** -----

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. -----

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio. -----

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. -----

**ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE** -----

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, per lettera raccomandata, fax o poste elettroniche. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esiste il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. -----

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. -----

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto. -----

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e d' non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per la riunione dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli avvenuti assembleari oggetto di

*Amministratore*



*Roberto Pelleri*

verbalizzazione; -----  
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

**= ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA =**

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. -----

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. -----

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c. -----

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. -----

**----- ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----**

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: -----

- all'Amministratore Unico; -----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza ed impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; -----

- al Coamministratore più anziano di età. -----

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. -----

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea. -----

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'"avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ. -----

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. -----

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordamente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ. -----

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società. -----

**----- TITOLO III -----**

**----- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -----**

**ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER**

**----- ISCRITTO -----**

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. -----

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: -

- l'argomento oggetto della decisione; -----

mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per "parte" parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società o controllata dalla società o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2358, n. 1, c.c.

#### ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:   
 - ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più azionisti di recesso previsto dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di responsabilità in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;   
 - in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

#### ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE

##### DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario o, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge o, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

2. La ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificata esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

\* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

\* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con la maggioranza prevista dal presente atto costitutivo;

\* le materie di cui si controverso non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimali);

il non poterono di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessazione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta

(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valutazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. = La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente: -----

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta; =  
(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta. -----

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta. -----

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta. -----

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta. = L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito. -----

Nel caso di perfezionamento della Procedura di Buy-Sell di

11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro. -----

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta. -----

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. -----

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota c/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. -----

Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiativo" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiativa". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto. -----

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. -----

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendano avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrano tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci. -----

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reinstatazione, da parte della stessa (previa esibizione del

**ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdono lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa ammissione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, è sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita in caso di concorso di più soci, la quota del socio offrente saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla consistenza partecipativa sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore precedente partecipazione e, nel caso di fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza del diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intende trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero su' diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art.

del presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in vendita"), ai sensi dell'offerta e della controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (o con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

**TITOLO IV**

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dall'ultimo comma dell'art. 2478 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, purché in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina o sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

**ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alle decisioni e

*Manca*



*De Falco*

sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. -----

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. -----

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----

**ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito. -----

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito. -----

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito. -----

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso. -----

**ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. -----

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. -----

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio. -----

**ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO** -----

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea. -----

ai sensi dell'art. 2468 c.c. -----

2. Le quote di partecipazione sono divisibili. -----

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. -----

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro. -----

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto: -----

\* la qualità di socio spetta al nudo proprietario; -----

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario; -----

\* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto; -----

\* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto; -----

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione; -----

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario. -----

**ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE** -----

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale. -----

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo. -----

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c. ==

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. -----

3. Per il rimborso dei finanziamenti dai soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2367 c.c. ....

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare. ....

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ad a titolo: .....

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale o/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme avranno l'improduttività d'interessi in carica alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., stata la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci. ....

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi; .....

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale. ....

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel registro delle imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. ....

**ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO**

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2453 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma del e leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità. ....

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2003 da parte del CIGR. ....

**ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative. ....

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di: .....

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni; .....

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile; .....

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali; .....

- concludere appalti e contratti d'opera in genere; .....

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forme di conferimenti; .....

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie; .....

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere; .....

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito Pubblico, della Cassa di Risparmio e Prestiti, dell'Istituto di emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato; .....

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.; .....

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale; .....

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecario, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunce ad ipoteca, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esecore da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio; .....

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche archiviabili compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni; .....

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari o procuratori per singoli atti o categorie di atti. ....

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati. ....

**ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega. ....

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c. ....

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti e categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

#### ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta e congiunta.

#### TITOLO V

##### - ORGANO DI CONTROLLO -

#### ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

#### ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

#### ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

#### TITOLO VI

##### - BILANCIO ED UTILI -

#### ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

#### ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

#### ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO -

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere o a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2399 del codice civile) e controllate da uno stesso controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.L. 6 luglio 1991 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1991 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

**ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 salvo proroga o anticipato scioglimento.

**TITOLO II - CAPITALE SOCIALE**

**ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

**ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE**

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura o/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2391 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 93 - RIDISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

**ARTICOLO 94 - DIVIDENDI**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono stati esigibili, si prescrivono a favore della società.

**TITOLO VII**

**LIQUIDAZIONE**

**ARTICOLO 95 - LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2494 e seguenti c.c.

**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONE GENERALE**

**ARTICOLO 96 - RINVIO**

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalla legge in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea. -----

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo: -----

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; -----

- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni; -----

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; -----

- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria; -----

- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. -----

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: -----

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione, l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; -----

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di impresa e consorzi ed impresa aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; -----

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero o l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, ed di fuori di qualsiasi attività di finanziamento o nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione dei servizi: -----

- La prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire passioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri asset; -----

- La prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; ricorrendo nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di ogni immobile direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale; -----

- lo svolgimento di attività di pubblicazione o divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazione anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, nonché ad altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni; -----

- La fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a zero titolo esecuzionario, la conciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati a non, di potestà d'aiuto o di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi. -----

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne prevede l'esercizio in via riservata. -----

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'estero. Tutte le attività debbono essere svolte nel limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento della propria attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni ed iscrizioni ad albi ed elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività. -----

*Manzoni*



*Palumbo*

Allegato "B" -----

STATUTO

----- DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----  
 ----- "LOFARI S.R.L." -----

TITOLO I

----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -----

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -----  
 E' costituita una società sotto la denominazione: "LOFARI S.R.L." -----

ARTICOLO 2 - SEDE -----  
 1. La sede della società è nel Comune di NAPOLI (NA), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. -----  
 2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie. -----

ARTICOLO 3 - OGGETTO -----  
 La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività: -----

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o vani d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi edifici industriali, commerciali e/o agricoli; -----
- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere; -----
- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale locazione e l'affitto di terreni e suoi edificabili e di qualsiasi altra natura; -----
- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione; -----
- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare; -----
- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici o privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboscimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali; ==

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----  
 - l'indicazione dei soci consenzienti; -----  
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----  
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. -----  
 4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza: -----  
 - l'argomento della decisione; -----  
 - il contenuto della decisione; -----  
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti. -----  
 5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, però, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo. -----  
 6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole e contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. -----  
 7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica. -----  
 8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci. -----  
 9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. -----  
 10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee. -----  
**ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA** -----  
 1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci. -----

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio. -----  
 3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. -----  
**ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE** -----  
 1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, non senta raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, con esposto al Collegio Sindacale o all'Organo di controllo societario, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese. -----  
 2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. -----  
 3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto. -----  
 4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro o non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----  
 5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----  
 6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----  
 - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----  
 - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----  
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

verbalizzazione; -----  
- che sia consentita agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. -----

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

**- ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA -**

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. -----

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto. -----

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c. -----

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. -----

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega. -----

**----- ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----**

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete: -----

- all'Amministratore Unico; -----

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori; -----

- al Commissario più anziano di età. -----

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliono esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti. -----

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea. -----

ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell'"avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1343, co. 1, cod. civ. -----

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordamente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ. -----

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società. -----

**----- TITOLO III -----**

**----- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA - -----**

**ARTICOLO 16 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER**

**----- ISCRITTO -----**

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto. -----

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione. -----

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza: =

- l'argomento oggetto della decisione; -----

mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa posseduta a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stesse controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c.

**ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO**

1. Il diritto di recesso comporta:  
- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;  
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'esecuzione di partecipazioni in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per la obbligazioni delle medesime;  
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera con legittimo il diritto di recesso; se il socio che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al registro delle imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera o/la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

**ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE**

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge o, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

**ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo dominionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzi congiuntamente le seguenti circostanze:

\* la quota societaria viene posseduta pariteticamente da due soci;

\* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con la maggioranza provvista dal presente atto costitutivo;

\* la materia di cui si controverso non stiano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società e comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

I soci convenivano di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nel 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il "Deadlock" si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del "Deadlock" (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il "Deadlock" (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di "Deadlock" all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile ("l'Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta

*Manuela*  
  
*Roberto*



(il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale. - La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente: -----

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta; -  
(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta. -----

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta. -----

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta. -----

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta. -

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito. -----

Nel caso di perfezionamento della Procedura di Buy-Sell di

11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro. -----

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta. -----

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. -----

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto.

Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiativo" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiativa". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilavare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto. -----

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci. -----

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'Offerta agli altri soci. -----

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del

**ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perduta lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con la seguente modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni del ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso di fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza del diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intende trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dall'usufrutto a comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art.

cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta o della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e non congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

**TITOLO IV**

**AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori non poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, decano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata o continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

**ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e

*Manuela*

*ca*



*Palermo*

sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

**ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica o, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

**ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

**ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

\* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

\* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

\* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengono distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

\* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

\* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

\* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

**ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE**

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dai soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale o/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi ma la misura che sarà calcolata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, e di formale petizione, i finanziamenti si presumono infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "E" che preceda non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese da almeno tre mesi e che contengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

#### ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2482 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvibilità della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 3 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del C.C.R.

#### ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, le facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per questo ultimo esclusa quella attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire o modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire o sopprimere uffici di qualsiasi genere, purché non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare o compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa di Risparmio e Prestiti, dell'Istituto di emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, trattate, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunce ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, noministi, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatarî e procuratori per singoli atti o categorie di atti.


4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

#### ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di



Handwritten signature at the bottom left of the page.

Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona. -----  
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti. =

#### ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA -----

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione. -----  
2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta. -----

#### TITOLO V -----

#### - ORGANO DI CONTROLLO - -----

#### ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE -----

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore. -----  
2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge. -----  
3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge. -----  
4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione. -----

#### ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI -----

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci o salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito: il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c. -----

#### ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI -----

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. -----

#### TITOLO VI -----

#### - BILANCIO ED UTILE - -----

#### ARTICOLO 32 - BILANCIO -----

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento. -----

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto. -----

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscrivere in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci. -----

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. -----

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro. -----

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c. -----

#### ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE -----

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con la maggioranza prevista per la modifica del presente statuto. -----

2. In caso di riduzione del capitale per perdita, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. -----

#### - ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO - -----

#### CAPITALE -----

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. -----

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi. -----

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonché di leasing passivo) con Istituti di credito, Banche, Società e privati, concedendo la opportuna garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere o a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (S.M. 8 luglio 1994 pubblicata sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 176 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n. 1.

**ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio del soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

**ARTICOLO 5 - DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2090 salva proroga o anticipata scioglimento.

**TITOLO II**

**- CAPITALE SOCIALE -**

**ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE**

1. Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto delle partecipazioni del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

**ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE**

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità delle disposizioni di legge.

**ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

Ciò utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legata, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

**ARTICOLO 34 - DIVIDENDI**

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

**TITOLO VII**

**- LIQUIDAZIONE -**

**ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

**TITOLO VIII**

**- DISPOSIZIONE GENERALE -**

**ARTICOLO 36 - RINVIO**

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

*Anna Cal*



*Roberto*

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalla legge in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea. -----

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo: -----

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari; -----

- assumere, non al fine di successivi snobbizii, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni; -----

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; -----

- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria; -----

- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. -----

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro: -----

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione, l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive; -----

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto; =====

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento o nei limiti da la attività autorizzata relative alla prestazione del servizio; =====

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire acquirenti o attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets; =====

- la prestazione di servizi di asset management e facility management o global service in relazione ai beni immobili: Similmente nell'attività di "servizio" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale; =====

- lo svolgimento di attività di pubblicazione a divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni; =====

- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a meno titolo esemplificativo, la conciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi. =====

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata. =====

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività saranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei ranghi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività. =====

*Manzoni*  
  
*Roberto*



Allegato "Q" ----- STATUTO -----  
----- DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----  
----- "TEREFAM S.R.L." -----

TITOLO I

----- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - -----  
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE -----

E' costituita una società sotto la denominazione: "TEREFAM S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE -----

1. La sede della società è nel Comune di MILANO (MI), all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO -----

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'azienda, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;

- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;

- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale locazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;

- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati o manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;

- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;

- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici o privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterzi; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboscimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali; ==

**ALLEGATO R**

**ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI TRASFERIMENTO MEDIANTE SCISSIONE  
ALLE SOCIETA' BENEFICIARIE**

Gli elementi patrimoniali della scindenda oggetto di trasferimento per scissione alle beneficiarie, vengono trasferiti al valore contabile con cui sono registrati nel bilancio della società scindenda.

Tali elementi patrimoniali sono valutati con i medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio della FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione dell'ultimo esercizio approvato, confermati nella situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società (27.06.2023) redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2487-bis del cod. civ., a cui si farà nel prosieguo riferimento.



*Manca*

*Palumbo*

1. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "BLOOM S.R.L."

<b>ATTIVO</b>						
<b>TOTALE ATTIVO</b>						<b>1.434.726,14</b>
<b>Fabbricati</b>						<b>1.408.586,14</b>
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Via Cristoforo Colombo 53	2	375	2	Costo storico F.do amm.to	1.506.370,42 - 696.380,02	809.990,40
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	44	Costo storico F.do amm.to	171.675,13 -101.997,75	69.677,38
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	6	Costo storico F.do amm.to	205.775,00 -122.257,59	83.517,41
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	7	Costo storico F.do amm.to	155.213,14 -92.217,15	62.995,99
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	8	Costo storico F.do amm.to	424.484,41 -252.199,92	172.284,49
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	9	Costo storico F.do amm.to	392.736,28 -233.337,33	159.398,95
Via Manzoni n. 212	29	315	113	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	114	Costo storico	25.360,76	25.360,76
<b>Disponibilità liquide</b>						<b>26.140,00</b>

<b>PASSIVO</b>	
<b>DEBITI</b>	<b>26.140,00</b>
<b>Altre debiti (voce D14 oltre l'anno)</b>	<b>26.140,00</b>
Deposito cauzionale Via Cristoforo Colombo 53 sub 2	17.500,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 6	2.700,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 7	900,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 8	5.000,00

<b>PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE</b>	<b>1.408.586,14</b>
--------------------------------------	---------------------

**Fabbricati**

Saranno assegnati alla società beneficiaria "BLOOM S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Via Cristoforo Colombo 53	2	375	2
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	44
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	6
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	7
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	8
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	9
Via Manzoni n. 212	29	315	113
Via Manzoni n. 212	29	315	114

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Progetto di scissione parziale - Industrol s.p.a. in liquidazione

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Via Cristoforo Colombo 53	2	375	2	Locazione ad uso diverso dal 07/11/2021 (Decorrenza 1/11/2021-31/10/2027)	Serie 31 n. 017952 del 12/11/2021, Identificativo TER21101795200002	21.600,00 - A regime 42.000,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	44	Locazione ad uso diverso dal 31/03/2023 (Decorrenza 1/06/2023-31/05/2029)	Serie 31 n. 019173 del 26/06/2023, Identificativo TER231019173000000	5.400,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	6	Locazione ad uso diverso dal 1/02/2014 (Decorrenza 1/02/2014-31/01/2024)	Serie 31 n. 001447 del 20/01/2016, Identificativo TER1500144700000	5.400,00
Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	7	Locazione ad uso diverso dal 1/06/2018 (Decorrenza 1/06/2018-31/05/2024)	Serie 31 n. 008646 del 14/06/2018, Identificativo TER16100646000000	6.640,00
Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	8	Locazione ad uso diverso dal 12/07/2015 (Decorrenza 1/07/2016-30/06/2028)	Serie 31 n. 011022 del 13/07/2016, Identificativo TER16101102200000	30.000,00
Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	9	Locazione ad uso diverso dal 1/06/2020 (Decorrenza 1/06/2020-31/05/2026)	Serie 31 n. 007544 del 29/06/2020, Identificativo TER20100754400000	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	13	Locazione ad uso diverso dal 2/04/2023 (Decorrenza 1/04/2023-31/03/2028)	Serie 31 n. 006856 del 25/04/2023, Identificativo TER23100685600000	750,00

**Depositi cauzionali**

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati alla scindenda dai conduttori all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 26.140,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

*Chiantera*



*Roberto Stel*

## 2. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "FIORE 2 S.R.L."

<b>ATTIVO</b>						
<b>TOTALE ATTIVO</b>						<b>959.814,77</b>
<b>Fabbricati</b>						<b>950.284,77</b>
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Corso Garibaldi 162	2	1244	145	Costo storico	140.708,83	57.573,91
				F.do amm.to	- 83.134,92	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	10	Costo storico	198.719,86	80.653,96
				F.do amm.to	-118.065,90	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	11	Costo storico	152.861,43	62.041,51
				F.do amm.to	-90.819,92	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	12	Costo storico	176.378,56	71.586,35
				F.do amm.to	-104.792,21	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	58	Costo storico	516.201,27	209.509,39
				F.do amm.to	-306.691,88	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	59	Costo storico	605.566,42	245.779,81
				F.do amm.to	-359.786,61	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	15	Costo storico	299.843,57	121.696,80
				F.do amm.to	-178.146,77	
Via Manzoni n. 212	29	315	115	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	116	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	118	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	119	Costo storico	25.360,76	25.360,76
<b>Disponibilità liquide</b>						<b>9.530,00</b>

<b>PASSIVO</b>	
<b>DEBITI</b>	
<b>Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)</b>	<b>9.530,00</b>
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 145	1.500,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 10	1.000,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 12	1.300,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 58	2.600,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 15	3.000,00
Deposito cauzionale Via Manzoni 212 sub 118	130,00
<b>PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE</b>	<b>950.284,77</b>

### Fabbricati


Saranno assegnati alla società beneficiaria "FIORE 2 S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Corso Garibaldi 162	2	1244	145
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	10
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	11
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	12
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	58
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	59
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	15
Via Manzoni n. 212	29	315	115
Via Manzoni n. 212	29	315	116
Via Manzoni n. 212	29	315	118
Via Manzoni n. 212	29	315	119

Progetto di scissione parziale - PIndustrial s.p.a. in liquidazione

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Casa Garibaldi 162	2	1274	145	Locazione ad uso diverso del 20/07/2021 (Decorrenza 01/06/2021-31/07/2027)	Serie 3T n. 1497 del 26/07/2021, Identificativo IRE21101497000PF	A regime 9.000,00
Vico I.S. Nicola alla Dogana 9	2	192	10	Locazione ad uso diverso del 19/01/2019 (Decorrenza 1/02/2019-31/01/2025)	Serie 3T n. 001317 del 22/01/2019, Identificativo TER19T0010170002H	6.000,00
Vico II.S. Nicola alla Dogana 9	2	192	11	Locazione ad uso commerciale del 04/04/2023 (Decorrenza 04/04/2023-31/03/2029)	Serie 3T n. 009075 del 05/05/2023, Identificativo TER23T009075000WE	7.200,00
Vico II.S. Nicola alla Dogana 9	2	192	12	Locazione ad uso ufficio del 14/01/2023 (Decorrenza 14/01/2023-13/01/2029)	Serie 3T n. 000886 del 19/01/2023, Identificativo TER23T00886000JE	7.800,00
Vico I.S. Nicola alla Dogana 9	2	192	58	Locazione ad uso ufficio del 11/11/2020 (Decorrenza 11/11/2020-31/10/2025)	Serie 3T n. 014777 del 12/11/2020, Identificativo TER20T014977000QH	13.200,00 - A regime 5.600,00
Vico II.S. Nicola alla Dogana 9	2	192	59	Locazione ad uso commerciale del 23/11/2020 (Decorrenza 1/11/2020-31/10/2026)	Serie 3T n. 015780 del 27/11/2020, Identificativo IRE20T015780000NE	Il contratto comprende sub 39, 35 e 59 (i sub 39 e 59 fanno parte del lotto 9)
Vico II.S. Nicola alla Dogana 9	2	192	15	Locazione ad uso commerciale del 03/02/2017 (Decorrenza 1/02/2017-31/01/2029)	Serie 3T n. 002885, Identificativo TER17T002885000ZH	12.000,00
Via Manzoni n. 212	29	315	115	Locazione ad uso diverso del 2/01/2023 (Decorrenza 1/01/2023-31/12/2025)	Serie 3T n. 000902 del 18/01/2023, Identificativo TER23T000902000SJ	1.500,00
Via Manzoni n. 212	29	315	116	Locazione ad uso diverso del 04/07/2015 (Decorrenza 04/07/2015-03/07/2025)	Serie 3T n. 010896 del 29/07/2015, Identificativo TER15T010896000VC	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	117	Locazione ad uso diverso del 08/10/2019 (Decorrenza 01/10/2019-30/09/2025)	Serie 3T n. 015169 del 29/10/2019, Identificativo IER19T015169000NH	780,00



*Handwritten signature*

**Depositi cauzionali**

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati alla scindenda dai conduttori all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 9.530,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

*Handwritten signature*

3. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "G.S.B. S.R.L."

<b>ATTIVO</b>						<b>2.315.944,42</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>						<b>2.291.257,42</b>
<b>Fabbricati</b>						
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Corso Garibaldi 162	2	1244	131	Costo storico F.do amm.to	167.394,99 - 98.901,88	68.493,11
Via M.A. Severino 70	22	110	4	Costo storico F.do amm.to	68.085,90 -27.977,79	40.058,11
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	47	Costo storico F.do amm.to	404.494,85 -240.323,48	164.171,37
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	48	Costo storico F.do amm.to	597.325,42 -354.896,30	242.439,12
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	17	Costo storico F.do amm.to	560.883,85 -333.239,25	227.644,60
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	18	Costo storico F.do amm.to	283.381,56 -168.366,15	115.015,41
Via Manzoni n. 212	29	315	120	Costo storico	14.793,78	14.793,78
Via Manzoni n. 212	29	315	123	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	125	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	126	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	134	Costo storico	10.566,98	10.566,98
Via Manzoni n. 212	29	315	78	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via M.A. Severino 84-86-88	22	110	10	Costo storico F.do amm.to	156.828,51 - 64.491,16	92.337,35
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	43	Costo storico F.do amm.to	1.459.238,70 -866.980,93	592.257,77
Via Manzoni n. 212	29	315	50	Costo storico	516.366,95	516.366,95
Via Manzoni n. 212	29	315	152	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	70	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	72	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	73	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	74	Costo storico	25.360,76	25.360,76
<b>Disponibilità liquide</b>						<b>24.687,00</b>

<b>PASSIVO</b>		
<b>DEBITI</b>		<b>24.687,00</b>
<b>Altri debiti (voce D14 oltre Fanno)</b>		<b>24.687,00</b>
Deposito cauzionale Via M.A. Severino 84 86 88 sub 10		1.300,00
Deposito cauzionale Via Manzoni 212 sub 70		130,00
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 131		1.700,00
Deposito cauzionale Via M.A. Severino 70 sub 4		800,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 18		2.000,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 47		2.800,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 48		10.557,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 17		5.400,00

<b>PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE</b>	<b>2.291.257,42</b>
--------------------------------------	---------------------

**Fabbricati**


Saranno assegnati alla società beneficiaria "G.S.B. S.R.L." i seguenti fabbricati:

Progetto di scissione parziale - Finindustria s.p.a. in liquidazione

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Corso Garibaldi 162	2	1244	131
Via M.A. Severino 70	22	110	4
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	47
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	92	48
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	92	17
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	18
Via Manzoni n. 212	29	315	120
Via Manzoni n. 212	29	315	123
Via Manzoni n. 212	29	315	125
Via Manzoni n. 212	29	315	126
Via Manzoni n. 212	29	315	134
Via Manzoni n. 212	29	315	78
Via M.A. Severino 84-86-88	22	110	13
Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	43
Via Manzoni n. 212	29	315	50
Via Manzoni n. 212	29	315	182
Via Manzoni n. 212	29	315	70
Via Manzoni n. 212	29	315	72
Via Manzoni n. 212	29	315	73
Via Manzoni n. 212	29	315	74

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Controllo	Registrazione	Canone
Corso Garibaldi 162	2	1244	131	Locazione ad uso commerciale del 9/05/2022 (Decorrenza 1/05/2022-30/04/2029)	Serie 31 n. 8282 del 1/05/2022, Identificativo TER2110082820001K	9.000,00 - A regime 10.200,00
Via M.A. Severino 70	22	110	4	Locazione ad uso commerciale del 23/09/2021 (Decorrenza 1/10/2021-30/09/2027)	Serie 31 n. 014177 del 29/09/2021, Identificativo TH1211014177000H1	3.000,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	47	Locazione ad uso diverso del 8/09/2021 (Decorrenza 1/03/2021-28/02/2027)	Serie 31 n. 007778 del 16/02/2021, Identificativo TER21100778000J1	15.000,00
Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	48	Locazione ad uso commerciale del 1/04/2017 (Decorrenza 1/04/2017-31/03/2029)	Serie 31 n. 006827, Identificativo TER1710068274000PG	21.148,00
Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	17	Locazione ad uso commerciale del 2/04/2016 (Decorrenza 1/04/2016-31/03/2028)	Serie 31 n. 006815 del 21/04/2016, Identificativo TER1610068155000LC	19.200,00 - A regime 21.600,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	18	Locazione ad uso commerciale del 5/11/2022 (Decorrenza 5/11/2022-4/11/2028)	Serie 31 n. 015637 del 11/11/2022, Identificativo TER221015637000LC	12.000,00
Via Manzoni n. 212	29	315	120	Locazione ad uso diverso del 1/06/2023 (Decorrenza 1/06/2023-31/05/2026)	Serie 31 n. 014852 del 26/09/2023, Identificativo TER231014852000GG	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	123	Stipite		
Via Manzoni n. 212	29	315	125	Locazione ad uso diverso del 01/07/2023 (Decorrenza 01/07/2023-30/06/2028)	Serie 31 n. 011191 del 11/07/2023, Identificativo TER2310111191000DD	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	126	Locazione ad uso diverso del 05/05/2021 (Decorrenza 01/05/2021-30/04/2024)	Serie 31 n. 007254 del 05/05/2021, Identificativo TER211007254000H1	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	134	regime a sub 120		



*Manuela Scatena*

*Fattabene*



Progetto di scissione parziale - Findustrial s.p.a. in liquidazione

Via Manzoni n. 212	29	315	78	Locazione ad uso diverso del 01/02/2019 (Decorrenza 01/02/2019-31/01/2025)	Serie 31 n. 002548 del 14/02/2019. Identificativo TER19T00254800TC	780,00
Via M.A. Severino 84-86-88	22	110	10	Locazione ad uso commerciale del 1/04/2019 (Decorrenza 1/04/2019-31/03/2025)	Serie 31 n. 005437 del 4/04/2019. Identificativo TER19T005437000XF	6.600,00 - A regime 7.800,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	43	Locazione ad uso commerciale del 2/05/2016 (Decorrenza 02/05/2016-1/05/2028)	Serie 31 n. 007962 del 18/05/2016. Identificativo TER16T007962000DD	74.705,04
Via Manzoni n. 212	29	315	50	N. 19 cantinole		
		Cantinola A		Locazione ad uso diverso del 5/02/2021 (Decorrenza 05/02/2021-04/02/2024)	Serie 31 n. 002803 del 16/02/2021. Identificativo TER21T002803000MD	1.200,00
		Cantinola B		Locazione ad uso diverso del 15/02/2015 (Decorrenza 15/02/2015-14/02/2024)	Serie 31 003779 del 12/03/2015. Identificativo TER15T003779000YG	2.640,00
		Cantinola 5		Locazione ad uso diverso del 02/01/2018 (Decorrenza 15/1/2018-14/01/2024)	Serie 31 000884 del 18/01/2018. Identificativo TER18T000884000WE	1.800,00
		Cantinola C		Locazione ad uso diverso del 02/05/2015 (Decorrenza 02/05/2015-30/04/2024)	Serie 31 n. 007237 del 19/05/2015. Identificativo TER15T007237000RI	1.200,00
		Cantinola 1		Locazione ad uso diverso del 24/12/2015 (Decorrenza 01/01/2016-31/12/2023)	Serie 31 n. 000801 del 18/01/2016. Identificativo TER16T000801000XF	1.200,00
		Cantinola 7		Locazione ad uso diverso del 1/02/2016 (Decorrenza 1/02/2016-31/01/2024)	Serie 31 n. 000801 del 25/02/2016. Identificativo TER16T003208000EE	1.200,00
		Cantinola 2		Locazione ad uso diverso del 30/05/2017 (Decorrenza 1/06/2017-31/05/2025)	Serie 31 n. 009466 del 19/06/2017. Identificativo TER17T009466000II	1.200,00
		Cantinola 10		Locazione ad uso diverso del 1/06/2022 (Decorrenza 1/06/2022-31/05/2025)	Serie 31 n. 009617 del 21/06/2022. Identificativo TER22T009617000NE	1.400,00
		Cantinola 6		Locazione ad uso diverso del 29/12/2017 (Decorrenza 1/01/2018-31/12/2023)	Serie 31 n. 000890 del 18/01/2018. Identificativo TER18T000890000UC	1.200,00
		Cantinola 9		Locazione ad uso diverso del 17/01/2022 (Decorrenza 17/01/2022-31/12/2023)	Serie 31 n. 002694 del 18/02/2022. Identificativo TER22T002694000NE	1.100,00
		Cantinola 12		Locazione ad uso diverso del 2/04/2023 (Decorrenza 01/04/2023-31/03/2026)	Serie 31 n. 006854 del 26/04/2023. Identificativo TER23T006854000IK	1.200,00
		Cantinola 11		Locazione ad uso diverso del 01/04/2018 (Decorrenza 01/04/2018-31/03/2024)	Serie 31 n. 005161 del 04/04/2018. Identificativo TER18T005161000UC	960,00
		Cantinola 8		SPITQ		
		Cantinola 4		SPITQ		
		Cantinola 3		Locazione ad uso diverso del 02/01/2013 (Decorrenza 01/01/2023-31/12/2023)	Serie 31 n. 000910 del 18/01/2023. Identificativo TER23T000910000PG	600,00
		Cantinola 13		Locazione ad uso diverso del 01/03/2019 (Decorrenza 01/03/2019-28/02/2025)	Serie 31 n. 004366 del 18/03/2019. Identificativo TER19T004366000ZH	720,00
		Cantinola 14		Locazione ad uso diverso del 2/05/2019 (Decorrenza 01/07/2019-30/06/2025)	Serie 31 n. 009177 del 17/06/2019. Identificativo TER19T009177000MD	1.200,00
		Cantinola 15		Locazione ad uso diverso del 20/05/2019	Serie 31 n. 009171 del 17/06/2019.	1.000,00

Progetto di scissione parziale - Findustrial s.p.a. in liquidazione

				(Decorrenza 01/06/2019-28/05/2028)	Identificativo TER: 3100917100003	
		Cantina 14		SF.TO		
Via Manzoni n. 212	29	315	152	Locazione ad uso diverso del 2/01/2019 (Decorrenza 01/01/2019-31/12/2024)	Serie SF n. 003687 del 16/01/2019, Identificativo TER: 310006870002H	750,00
Via Manzoni n. 212	29	315	70	Locazione ad uso diverso del 12/01/2015 (Decorrenza 12/01/2015-11/01/2026)	Serie SF n. 001170 del 27/01/2015, Identificativo TER: 310017000000	750,00
Via Manzoni n. 212	29	315	72	Locazione ad uso diverso del 17/02/2018 (Decorrenza 01/02/2018-31/01/2027)	Serie SF n. 009736 del 19/02/2018, Identificativo TER: 310027360000	750,00
Via Manzoni n. 212	29	315	72	Locazione ad uso diverso del 1/04/2019 (Decorrenza 01/04/2019-31/05/2025)	Serie SF n. 009161 del 17/04/2019, Identificativo TER: 310091610000H	750,00
Via Manzoni n. 212	29	315	74	Locazione ad uso diverso del 29/09/2016 (Decorrenza 01/10/2016-30/09/2024)	Serie SF n. 314207 del 03/10/2016, Identificativo TER: 3101420700003	750,00

**Depositi cauzionali**

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati alla scindenda dai conduttori all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 24.687,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

4. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "FLOWER'S S.R.L."

ATTIVO						
TOTALE ATTIVO						969.335,82
<i>Fabbricati</i>						961.835,82
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Corso Garibaldi 162	2	1244	129	Costo storico	188.016,11	76.930,66
				F.do amm.to	- 111.085,45	
Via M.A. Severino 72	22	110	5 e 6	Costo storico	144.143,83	84.868,88
				F.do amm.to	-59.274,95	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	19	Costo storico	324.536,56	131.718,89
				F.do amm.to	-192.817,67	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	20	Costo storico	632.611,13	256.756,39
				F.do amm.to	-375.854,74	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	21	Costo storico	537.366,71	218.099,76
				F.do amm.to	-319.266,95	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	22	Costo storico	304.547,00	123.605,77
				F.do amm.to	-180.941,23	
Via Manzoni n. 212	29	315	137	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	138	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	139	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	140	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	141	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	142	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	143	Costo storico	4.226,79	4.226,79
<i>Disponibilità liquide</i>						5.500,00

PASSIVO	
<b>DEBITI</b>	<b>5.500,00</b>
<i>Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)</i>	<b>5.500,00</b>
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 129	1.700,00
Deposito cauzionale Via M.A. Severino 72 sub 5-6	2.000,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 19	1.800,00
<b>PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE</b>	<b>961.835,82</b>

**Fabbricati**

Saranno assegnati alla società beneficiaria "FLOWER'S S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Corso Garibaldi 162	2	1244	129
Via M.A. Severino 72	22	110	5 e 6
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	19
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	20
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	21
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	22
Via Manzoni n. 212	29	315	137
Via Manzoni n. 212	29	315	138
Via Manzoni n. 212	29	315	139
Via Manzoni n. 212	29	315	140
Via Manzoni n. 212	29	315	141
Via Manzoni n. 212	29	315	142
Via Manzoni n. 212	29	315	143

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Cantone
Corso Garibaldi 42	2	1244	129	Locazione ad uso diverso del 01/03/2021 (Decorrenza 01/03/2021 - 28/02/2027)	Serie 37 n. 005059 del 24/03/2021, Identificativo TER2100505900HH	8.400,00 - A regime 10.200,00
Via M.A. Severino 72	22	110	5 e 6	Locazione ad uso commerciale del 20/10/2021 (Decorrenza 17/11/2021 - 31/10/2027)	Serie 31 n. 017403 del 9/11/2021, Identificativo 1-271101/403000YG	7.800,00 - A regime 10.200,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	19	Locazione ad uso diverso del 4/02/2021 (Decorrenza 1/02/2021 - 28/02/2027)	Serie 31 n. 002779 del 16/02/2021, Identificativo TER2100277900CK8	9.600,00 - A regime 10.800,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	20	Locazione ad uso ufficio del 20/01/2021 (Decorrenza 01/01/2021 - 31/12/2026)	Serie 31 n. 001203 del 26/01/2021, Identificativo TER2100120300EE	47.000,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	21	Insieme a sub 20		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	22	Insieme a sub 20		
Via Manzoni n. 212	29	315	137	Locazione ad uso diverso del 29/04/2022 (Decorrenza 01/05/2022 - 30/04/2024)	Serie 31 n. 007902 del 17/05/2022, Identificativo TER2200790200GG	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	138	Locazione ad uso diverso del 09/06/2015 (Decorrenza 22/06/2015 - 31/05/2024)	Serie 31 n. 099962 del 19/07/2015, Identificativo TER1500996200FF	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	139	Locazione ad uso diverso del 30/04/2021 (Decorrenza 01/05/2021 - 30/04/2024)	Serie 31 n. 007256 del 06/05/2021, Identificativo TER2100725600KB	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	140	Insieme a sub 139		
Via Manzoni n. 212	29	315	141	Insieme a sub 139		
Via Manzoni n. 212	29	315	142	Silfo		
Via Manzoni n. 212	29	315	143	Silfo		



*Maria Vittoria*

**Depositi cauzionali**

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai conduttori alla scindenda all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 5.500,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

Si precisa che sull'immobile di Vico II San Nicola alla Dogana n. 9, sub 20, 21 e 22, il conduttore in luogo del deposito cauzionale ha prestato una fidejussione bancaria per un valore di euro 11.850,00.

*Roberto J...*

## 5. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "FARO S.R.L."

<b>ATTIVO</b>						
<b>TOTALE ATTIVO</b>						<b>1.321.098,49</b>
<b>Fabbricati</b>						<b>1.307.198,49</b>
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Corso Garibaldi 162	2	1244	139	Costo storico	138.072,22	57.077,59
				F.do amm.to	-80.994,63	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	55	Costo storico	738.843,83	289.872,80
				F.do amm.to	-438.971,03	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	25	Costo storico	594.983,70	241.484,63
				F.do amm.to	-353.499,07	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	26	Costo storico	275.150,56	111.674,71
				F.do amm.to	-163.475,85	
Via Manzoni n. 212	29	315	33	Costo storico	571.728,00	571.728,00
Via Manzoni n. 212	29	315	128	Costo storico	25.360,76	25.360,76
<b>Disponibilità liquide</b>						<b>13.900,00</b>

<b>PASSIVO</b>	
<b>DEBITI</b>	
<b>13.900,00</b>	
<b>Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)</b>	
<b>13.900,00</b>	
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 139	1.300,00
Deposito cauzionale Via Manzoni 212 sub 33	2.700,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 55	4.400,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 25	3.900,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 26	1.600,00

<b>PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE</b>	<b>1.307.198,49</b>
--------------------------------------	---------------------

**Fabbricati**

Saranno assegnati alla società beneficiaria "FARO S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Corso Garibaldi 162	2	1244	139
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	55
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	25
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	26
Via Manzoni 212	29	315	33
Via Manzoni n. 212	29	315	128

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Progetto di scissione parziale - Findustrial s.p.a. in liquidazione

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Corso Garibaldi 162	2	1244	189	Locazione ad uso commerciale del 18/02/2020 (Decorrenza 1/03/2020-28/02/2025)	Serie ST n. 002677 del 19/02/2020, identificativo IER20100287700018	7.800,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	55	Locazione ad uso commerciale del 29/04/2023 (Decorrenza 7/07/2023-30/06/2023)	Serie 3° n. 010446 del 5/07/2023, identificativo TER25101376600010	25.400,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	25	Locazione ad uso commerciale del 1/09/2017 (Decorrenza 01/09/2017-31/08/2029)	Serie ST n. 013753 del 28/02/2017, Idon Illicativa TER170137530007K	23.700,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	26	Locazione ad uso commerciale del 28/09/2022 (Decorrenza 1/10/2022-30/09/2028)	Serie ST n. 015635 del 11/10/2022, identificativo TER221015635000J	9.000,00 - A. regime 9.600,00
Via Manzoni 212	29	315	33	Locazione ad uso abitativo del 30/11/2020 (Decorrenza 1/12/2020-30/11/2024)	Serie ST n. 015963 del 1/12/2020, identificativo TER201015963000F	16.200,00
Via Manzoni n. 212	29	315	128	Locazione ad uso diverso del 01/05/2019 (Decorrenza 01/05/2019-30/04/2025)	Serie ST n. 006787 del 03/05/2019, identificativo IER1910067870000F	780,00

*Alvarello*

**Depositi cauzionali**

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati alla scindenda dai conduttori all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 13.900,00 e trova corrispondenza anche nella disponibilità liquide.



*Fabbri*

6. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "CNS S.R.L."

ATTIVO							
TOTALE ATTIVO							901.585,78
<i>Fabbricati</i>							895.185,78
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto	
Corso Garibaldi 162	2	1243	3 e 4	Costo storico	174.455,30	67.004,99	
				F.do amm.to	- 107.450,31		
Corso Garibaldi 162	2	1243	5	Costo storico	110.137,37	42.301,69	
				F.do amm.to	-67.835,68		
Corso Garibaldi 162	2	1244	133	Costo storico	234.110,37	95.791,08	
				F.do amm.to	-138.319,29		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	46	Costo storico	872.485,90	354.113,83	
				F.do amm.to	-518.372,16		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	45	Costo storico	292.788,43	118.833,35	
				F.do amm.to	-173.955,08		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	30	Costo storico	316.305,56	128.378,19	
				F.do amm.to	-187.927,37		
Via Manzoni n. 212	29	315	136	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	160	Costo storico	12.680,38	12.680,38	
Via Manzoni n. 212	29	315	156	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	157	Costo storico	12.680,38	12.680,38	
Via Manzoni n. 212	29	315	99	Costo storico	4.226,79	4.226,79	
Via Manzoni n. 232	29	315	105	Costo storico	4.226,79	4.226,79	
Via Manzoni n. 212	29	315	106	Costo storico	4.226,79	4.226,79	
<i>Disponibilità liquide</i>						6.400,00	

PASSIVO	
DEBITI	6.400,00
<i>Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)</i>	6.400,00
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 3-4	2.600,00
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 133	2.000,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 45	1.800,00

<b>PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE</b>	<b>895.185,78</b>
--------------------------------------	-------------------

**Fabbricati**


Saranno assegnati alla società beneficiaria "CNS S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Corso Garibaldi 162	2	1243	3 e 4
Corso Garibaldi 162	2	1243	5
Corso Garibaldi 162	2	1244	133
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	46
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	45
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	30
Via Manzoni n. 212	29	315	136
Via Manzoni n. 212	29	315	160
Via Manzoni n. 212	29	315	156
Via Manzoni n. 212	29	315	157
Via Manzoni n. 212	29	315	99
Via Manzoni n. 212	29	315	105
Via Manzoni n. 212	29	315	106

Progetto di scissione parziale - Findustial s.p.a. in liquidazione

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Corso Garibaldi 142	2	1243	3 e 4	Locazione ad uso commerciale del 7/2/2021 (Decorrenza 7/12/2021-6/12/2027)	Serie 31 n. 019088 del 7/12/2021 Identificativo TER211019088000VD	18.800,00
Corso Garibaldi 152	2	1243	5	Sfitto		
Corso Garibaldi 162	2	1247	133	Locazione ad uso diverso del 05/07/2014 (Decorrenza 01/02/2015-31/01/2027)	Serie 31 n. 003601 del 16/01/2015 Identificativo TER157000001000TK	12.000,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	46	Locazione ad uso diverso del 1/01/2006 (Decorrenza 1/01/2006-31/12/2023)	Serie 31 n. 007374 del 24/11/2006 Identificativo DS106001574000TK	46.920,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	45	Locazione ad uso diverso del 12/10/2017 (Decorrenza 1/12/2017-30/11/2023)	Serie 31 n. 015075 del 17/10/2017 Identificativo TER17015075000CYG	9.600,00 - A regime 10.800,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	30	Locazione ad uso diverso del 5/2/2011 (Decorrenza 5/2/2011-04/12/2023)	Serie 31 n. 001904 del 19/12/2011 Identificativo 1-211001904000LC	12.000,00
Via Marzoni n. 212	29	315	136	Locazione ad uso diverso del 1/10/2021 (Decorrenza 1/10/2021-30/09/2024)	Serie 31 n. 015567 del 15/10/2021 Identificativo TER211015567000NE	600,00
Via Marzoni n. 212	29	315	160	Locazione ad uso diverso del 1/06/2023 (Decorrenza 1/06/2023-30/09/2024)	Serie 31 n. 014827 del 26/09/2023 Identificativo 1R23104827000JJ	780,00
Via Marzoni n. 212	29	315	156	Locazione ad uso diverso del 1/06/2019 (Decorrenza 1/06/2019-31/05/2028)	Serie 31 n. 006687 del 17/06/2019 Identificativo TER19100916200GG	780,00
Via Marzoni n. 212	29	315	157	Insieme a sub 160		
Via Marzoni n. 212	29	315	99	Sfitto		
Via Marzoni n. 212	29	315	105	Sfitto		
Via Marzoni n. 212	29	315	106	Sfitto		



*Manfreda*

**Depositi cauzionali**

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai conduttori alla scindenda all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 6.400,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

*Pubblice*



## 7. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "G.M. IMMOBILIARE S.R.L."

<b>ATTIVO</b>						
<b>TOTALE ATTIVO</b>						<b>967.577,29</b>
<b>Fabbricati</b>						<b>952.027,29</b>
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Via Pier delle Vigne 43	21	195	2	Costo storico	246.979,75	119.113,95
				F.do amm.to	- 127.865,80	
Via M.A. Severino 49	21	195	102	Costo storico	212.677,00	102.570,35
				F.do amm.to	-110.106,65	
Corso Garibaldi 162	2	1244	146	Costo storico	87.645,85	35.231,86
				F.do amm.to	-51.413,99	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	32	Costo storico	590.280,27	239.575,69
				F.do amm.to	-350.704,61	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	33	Costo storico	624.380,13	253.415,69
				F.do amm.to	-370.964,44	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	34	Costo storico	308.074,57	125.037,50
				F.do amm.to	-183.037,07	
Via Manzoni n. 212	29	315	161	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	162	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	151	Costo storico	25.360,76	25.360,76
<b>Disponibilità liquide</b>						<b>15.550,00</b>

<b>PASSIVO</b>	
<b>DEBITI</b>	<b>15.550,00</b>
<b>Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)</b>	<b>15.550,00</b>
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 146	900,00
Deposito cauzionale Via Pier delle Vigne 43 sub 2	1.600,00
Deposito cauzionale Via M.A. Severino 49 sub 102	1.400,00
Deposito cauzionale Via Manzoni 212 sub 151	130,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 32	11.520,00

<b>PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE</b>	<b>952.027,29</b>
--------------------------------------	-------------------

### Fabbricati


Saranno assegnati alla società beneficiaria "G.M. IMMOBILIARE S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Via Pier delle Vigne 43	21	195	2
Via M.A. Severino 49	21	195	102
Corso Garibaldi 162	2	1244	146
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	32
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	33
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	34
Via Manzoni n. 212	29	315	161
Via Manzoni n. 212	29	315	162
Via Manzoni n. 212	29	315	151

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge

subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Via Pier della Vigna 43	21	153	2	Locazione ad uso commerciale del 17/2/2016 (Decorrenza 1/1/2016-30/1/2028)	Serie 3T n. 019091 del 21/12/2016, identificativo TER15709091000HE, ceduto con comunicazione prof. 2009241148206075 del 21/09/2020	9.600,00
Via M.A. Severino 49	21	195	102	Locazione ad uso commerciale del 16/03/2022 (Decorrenza 16/03/2022-15/03/2028)	Serie 3T n. 004611 del 18/03/2022, identificativo TER221004611000IK	7.200,00 fino al 15/03/2027, 8.400,00 da 16/03/2027
Corso Garibaldi 142	2	1244	146	Locazione ad uso diverso del 11/10/2021 (Decorrenza 1/10/2021-30/09/2027)	Serie 3T n. 015810 del 19/10/2021, identificativo TER21015810000JC	8.400,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	92	Locazione ad uso diverso del 12/02/2014 (Decorrenza 12/02/2014-16/02/2026)	Serie 3T n. 000764 del 14/03/2014, identificativo TER14000764000HH	23.040,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	30	Locazione ad uso diverso del 19/05/2008 (Decorrenza 2/05/2008-3/05/2026)	Serie 3T n. 000615 del 20/05/2008, identificativo D313000615000NE	29.568,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	34	Locazione ad uso diverso del 6/09/2013 (Decorrenza 6/09/2013-15/09/2025)	Serie 3T n. 001721 del 11/07/2013, identificativo TER13001721000R	12.000,00
Via Marzoni n. 212	29	318	61	Locazione ad uso diverso del 1/12/2022 (Decorrenza 1/12/2022-31/10/2024)	Serie 3T n. 016043 del 25/09/2023, identificativo TER2301016043000F	780,00
Via Marzoni n. 212	29	318	63	Locazione ad uso diverso del 1/06/2022 (Decorrenza 1/06/2022-31/05/2025)	Serie 3T n. 009796 del 21/06/2022, identificativo TER221009796000CC	780,00
Via Marzoni n. 212	29	318	151	Locazione ad uso diverso del 1/07/2015 (Decorrenza 01/07/2015-30/06/2026)	Serie 3T n. 016548 del 23/07/2015, identificativo TER15016548000X	780,00



*Francesca*

**Depositi cauzionali**

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai conduttori alla scadenza all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 15.550,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

*Roberto*

8. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "DA.NA. S.R.L."

<b>ATTIVO</b>						
<b>TOTALE ATTIVO</b>						<b>1.003.095,14</b>
<b>Fabbricati</b>						<b>1.000.995,14</b>
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Via di Pozzuoli 48	26	4	101	Costo storico	176.498,00	154.212,08
				F.do amm.to	- 21.785,92	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	101	Costo storico	442.122,28	179.443,13
				F.do amm.to	-202.679,15	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	36	Costo storico	527.959,85	214.281,82
				F.do amm.to	-313.678,03	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37	Costo storico	530.311,56	215.236,30
				F.do amm.to	-315.075,26	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37	Costo storico	57.617,00	23.384,88
				F.do amm.to	-34.232,12	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	38	Costo storico	329.239,99	133.627,86
				F.do amm.to	-195.612,13	
Via Manzoni n. 212	29	315	127	Costo storico	12.680,38	12.680,38
Via Manzoni n. 212	29	315	164	Costo storico	21.133,97	21.133,97
Via Manzoni n. 212	29	315	150	Costo storico	12.680,38	12.680,38
Via Manzoni n. 212	29	315	165	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	153	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	100	Costo storico	4.226,79	4.226,79
<b>Disponibilità liquide</b>						<b>2.100,00</b>

<b>PASSIVO</b>	
<b>DEBITI</b>	
<i>Abiti debiti (voce D14 oltre l'anno)</i>	
<b>2.100,00</b>	
Deposito cauzionale Via di Pozzuoli 48	1.100,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 38	1.000,00

<b>PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE</b>	<b>1.000.995,14</b>
--------------------------------------	---------------------

**Fabbricati**

Saranno assegnati alla società beneficiaria "DA.NA. S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Via di Pozzuoli 48	26	4	101
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	101
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	36
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	38
Via Manzoni n. 212	29	315	127
Via Manzoni n. 212	29	315	164
Via Manzoni n. 212	29	315	150
Via Manzoni n. 212	29	315	165
Via Manzoni n. 212	29	315	153
Via Manzoni n. 212	29	315	100

Progetto di soluzione parziale - Finindustria s.p.a. in liquidazione

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Via di Pozzoli 48	26	4	101	Locazione ad uso commerciale del 9/07/2018 (Decorrenza 9/07/2018-07/07/2024)	Serie ST n. 018277 del 17/07/2018, identificativo TER1810102770005J	6.600,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	107	Sede sociale		
Vico I S. Nicola alla Dogana 9	2	192	36	Locazione ad uso diverso del 17/04/2016 (Decorrenza 17/04/2016-31/03/2028)	Serie ST n. 007948 del 18/05/2016, identificativo TER1670013878000D	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37	Insieme a sub 36		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37	Locazione ad uso commerciale del 18/01/2016 (Decorrenza 4/01/2016-30/01/2028)	Serie ST n. 001387 del 27/01/2016, identificativo TER1670013878000G (Partizione del sub 37)	2.100,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	38	Locazione ad uso diverso dal 1/10/2013 (Decorrenza 1/10/2013-30/09/2025)	Serie ST n. 001722 del 11/10/2013, identificativo TER1370017220005J	12.000,00
Via Manzoni n. 212	29	315	127	Locazione ad uso diverso del 1/02/2021 (Decorrenza 01/02/2021-31/01/2024)	Serie ST n. 002723 del 15/02/2021, identificativo TER210027230005J	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	164	Locazione ad uso diverso del 1/05/2023 (Decorrenza 1/05/2023-31/12/2024)	Serie ST n. 015124 del 29/09/2023, identificativo TER231015124000DD	1.300,00
Via Manzoni n. 212	29	315	160	Insieme a sub 127		
Via Manzoni n. 212	29	315	165	Insieme a sub 164		
Via Manzoni n. 212	29	315	163	Insieme a sub 164		
Via Manzoni n. 212	29	315	100	Sitto		

Stampa circolare del Tribunale di Milano. Firma manoscritta: *Francesca...*

**Depositi cauzionali**

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai conduttori alla scindenda all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 2.100,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

*Francesca...*

9. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "MEF S.R.L."

ATTIVO							991.581,13
TOTALE ATTIVO							991.581,13
<i>Fabbricati</i>							982.491,13
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto	
Via M.A. Severino 81	22	110	8	Costo storico	79.567,39	46.847,62	
				F.do amm.to	- 32.719,77		
Via M.A. Severino 82	22	110	9	Costo storico	91.098,01	53.637,14	
				F.do amm.to	-37.461,77		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	39	Costo storico	348.053,71	341.263,74	
				F.do amm.to	-206.789,97		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	56	Costo storico	686.700,56	278.709,54	
				F.do amm.to	-407.991,02		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	57	Costo storico	550.301,13	273.349,42	
				F.do amm.to	-326.951,71		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	42	Costo storico	306.898,72	324.560,26	
				F.do amm.to	-182.338,46		
Via Manzoni n. 212	29	315	79	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	80	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	82	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	83	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	104	Costo storico	4.226,79	4.226,79	
Via Manzoni n. 212	29	315	102	Costo storico	4.226,79	4.226,79	
Via Manzoni n. 212	29	315	103	Costo storico	4.226,79	4.226,79	
<b>Disponibilità liquide</b>						<b>9.090,00</b>	

PASSIVO		9.090,00
DEBITI		9.090,00
<i>Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)</i>		9.090,00
Deposito cauzionale Via M.A. Severino 82 sub 9		1.000,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n.9 sub 57		2.200,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n.9 sub 42		5.760,00
Deposito cauzionale Via Manzoni 212 sub 79		130,00
<b>PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE</b>		<b>982.491,13</b>

**Fabbricati**

Saranno assegnati alla società beneficiaria "MEF S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Via M.A. Severino 81	22	110	8
Via M.A. Severino 82	22	110	9
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	39
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	56
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	57
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	42
Via Manzoni n. 212	29	315	79
Via Manzoni n. 212	29	315	80
Via Manzoni n. 212	29	315	82
Via Manzoni n. 212	29	315	83
Via Manzoni n. 212	29	315	104
Via Manzoni n. 212	29	315	102
Via Manzoni n. 212	29	315	103

Progetto di scissione parziale - FIndustrial s.p.a. in liquidazione

in relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Via M.A. Severino 81	22	110	8	Nulla		
Via M.A. Severino 82	22	110	9	Locazione ad uso diverso del 5/06/2018 (Decorrenza 1/01/2018-31/12/2023)	Serie 31 n. 008834 del 19/06/2018. Identificativo TER 810008340000C	6.000,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37	Locazione ad uso commerciale del 23/11/2020 (Decorrenza 1/11/2020-31/10-2024)	Serie 31 n. 015780 cc. 27/11/2020. Identificativo TER201015780003ND	Il contratto comprende sub 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170

all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 9.090,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

Progetto di scissione parziale - PIndustrial s.p.a. in liquidazione

10. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "TEREFAM S.R.L."

ATTIVO						
TOTALE ATTIVO						3.123.706,82
Fabbricati						3.123.706,82
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Via Martelle n. 12	14	61	14-24	Costo storico R.d.a annulla	3.321.132,65 - 470.307,55	2.850.825,30
Terrano Via Martelle	14	166	0	Costo storico	222.160,00	222.160,00
Via Manzoni n. 212	29	315	135	Costo storico	14.793,78	14.793,78
Via Manzoni n. 212	29	315	163	Costo storico	10.566,98	10.566,98
Via Manzoni n. 212	29	315	166	Costo storico	29.360,76	29.360,76
<b>PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE</b>						<b>3.123.706,82</b>

**Fabbricati**

Saranno assegnati alla società beneficiaria "TEREFAM S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Via Martelle n. 12	14	61	14-24
Terrano via Martello	14	166	-
Via Manzoni n. 212	29	315	135
Via Manzoni n. 212	29	315	163
Via Manzoni n. 212	29	315	166



*Manzoni*

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Terrano Via Martello	14	166	-	Siffo		
Via Manzoni n. 212	29	315	135	Locazione ad uso diverso del 1/03/2020 (Decorrenza 1/03/2020-28/02/2026)	Serie 3T n. 003536 del 2/03/2020, Identificativo TER2070303536000Y3	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	163	Insieme a sub 166		
Via Manzoni n. 212	29	315	166	Locazione ad uso diverso del 1/1/2019 (Decorrenza 01/11/2019-31/10/2025)	Serie 3T n. 016543 del 04/1/2019, Identificativo TER19701654300024	780,00
Via Martelle n. 12	14	61	14	Locazione ad uso abitativo transitorio del 4/06/2023 (Decorrenza 4/06/2023-31/12/2023)	Serie 3T n. 010180 del 26/06/2023, Identificativo TER23701018000088	4.300,00
Via Martelle n. 12	14	61	15	Siffo		
Via Martelle n. 12	14	61	16	Locazione ad uso abitativo transitorio del 1/09/2023 (Decorrenza 1/09/2023-30/11/2023)	Serie 3T n. 013987 del 14/09/2023, Identificativo TER2370139870000E	2.400,00
Via Martelle n. 12	14	61	17	Siffo		
Via Martelle n. 12	14	61	18	Locazione ad uso abitativo transitorio del 4/08/2023	Serie 3T n. 013282 del 1/09/2023, Identificativo TER2370132820000B	4.250,00

*Roberto Pella*



				(Decorrenza 4/08/2023-31/12/2023)		
Via Martelle n. 12	14	61	19	In corso di sgombero		
Via Martelle n. 12	14	61	20	Contratto di locazione ad uso abitativo transitorio del 17/05/2023 (Decorrenza 1/05/2023-30/04/2024)	Serie 3T n. 008047 del 17/05/2023, identificativo TER23T0080470000F	11.400,00
Via Martelle n. 12	14	61	21	Contratto di locazione ad uso abitativo transitorio del 10/05/2023 (Decorrenza 1/05/2023-30/04/2024)	Serie 3T n. 008054 del 17/05/2023, identificativo TER23T008054000PG	10.200,00
Via Martelle n. 12	14	61	22	Contratto di locazione ad uso abitativo transitorio del 1/06/2023 (Decorrenza 1/06/2023-31/05/2024)	Serie 3T n. 010402 del 29/06/2023, identificativo TER23T0104020000F	12.000,00
Via Martelle n. 12	14	61	23	Contratto di locazione ad uso abitativo transitorio del 1/09/2023 (Decorrenza 1/09/2023-31/12/2024)	Serie 3T n. 013993 del 14/09/2023, identificativo TER310139930000C	2.400,00
Via Martelle n. 12	14	61	24	Contratto di locazione ad uso abitativo transitorio del 5/11/2022 (Decorrenza 5/11/2022-4/05/2024)	Serie 3T n. 018397 del 18/11/2022, identificativo TER22T0183970000C	11.800,00

11. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "R. IMMOBILIARE S.R.L."

ATTIVO						
<b>TOTALE ATTIVO</b>						<b>1.979.853,61</b>
<b>Fabbricati</b>						<b>1.079.853,61</b>
Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Costo storico	Valore contabile	Valore contabile netto
Via V. Colonna 30	15	212	62		1.073.140,00	1.073.140,00
Via Nevio 3	25	469	4		906.713,61	906.713,61
<b>PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE</b>						<b>1.979.853,61</b>

**Fabbricati**

Saranno assegnati alla società beneficiaria "R. IMMOBILIARE S.R.L."

seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Via V. Colonna 30	15	212	62
Via Nevio 3	25	469	4



In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Via V. Colonna 30	15	212	62	Locazione ad uso abitativo del 2/07/2020 (Decorrenza 2/07/2020 - 1/07/2024)	Serie 31 n. 008179 del 8/07/2020. Identificativo TER20T008179000IK	18.545,25 - A 20.400,00
Via Nevio 3	25	469	4	Locazione ad uso abitativo del 22/05/2022 (Decorrenza 1/06/2022 - 31/05/2026)	Serie 31 n. 009907 del 22/05/2022. Identificativo TER22T0099070001G	24.000,00

*Francesca*

*Roberto*

## 12. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "T.C. S.R.L."

ATTIVO						
<b>TOTALE ATTIVO</b>						<b>2.585.311,52</b>
<b>Fabbricati</b>						<b>2.575.181,52</b>
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Roma, Via Sardegna	473	9	17	Costo storico	3.492.987,31	2.516.006,42
				Fido amm.to	- 976.980,89	
Via Manzoni n. 212	29	315	117	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	121	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	122	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	133	Costo storico	25.360,76	25.360,76
<b>Disponibilità liquide</b>						<b>10.130,00</b>

PASSIVO	
<b>DEBITI</b>	<b>10.130,00</b>
<i>Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)</i>	<i>10.130,00</i>
Deposito cauzionale Roma Via Sardegna	10.000,00
Deposito cauzionale Via Manzoni 212 sub 133	130,00

<b>PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE</b>	<b>2.575.181,52</b>
--------------------------------------	---------------------

**Fabbricati**

Saranno assegnati alla società beneficiaria "T.C. S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Roma, Via Sardegna	473	9	17
Via Manzoni n. 212	29	315	117
Via Manzoni n. 212	29	315	121
Via Manzoni n. 212	29	315	122
Via Manzoni n. 212	29	315	133

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Roma, Via Sardegna	473	9	17	Locazione ad uso commerciale del 11/04/2017 (Decorrenza 01/08/2017-31/07/2029)	Serie 3T n. 006329 del 19/04/2017. Identificativo TER17T006329000UC	60.000,00 - A regime 66.000,00
Via Manzoni n. 212	29	315	117	Locazione ad uso diverso del 1/12/2019 (Decorrenza 1/12/2019-30/11/2025)	Serie 3T n. 019613 del 27/12/2019. Identificativo TER19T019613000XF	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	121	Sfitto		
Via Manzoni n. 212	29	315	122	Sfitto		
Via Manzoni n. 212	29	315	133	Locazione ad uso diverso del 1/07/2015 (Decorrenza 01/07/2015-30/06/2025)	Serie 3T n. 010603 del 23/07/2015. Identificativo TER15T010603000WE	780,00

**Depositi cauzionali**

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai conduttori alla scindenda all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 10.130,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide. Si precisa che sull'immobile di Roma, Via Sardegna n. 50, il conduttore oltre al deposito cauzionale di euro 10.130, ha prestato una fidejussione bancaria per un valore di euro 33.000,00.



*Francesca*

*Felice*

## 13. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "LOFARI S.R.L."

ATTIVO						
<b>TOTALE ATTIVO</b>						<b>607.814,26</b>
<b>Fabbricati</b>						<b>330.936,00</b>
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Roccaraso Via Colle 5	7	565	5	Costo storico	330.936,00	330.936,00
<b>Disponibilità liquide</b>						<b>276.878,26</b>

PASSIVO	
<b>DEBITI</b>	
Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)	
	1.500,00
Deposito cauzionale Roccaraso Via Colle 5 sub 5	
	1.500,00

<b>PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE</b>	<b>606.314,26</b>
--------------------------------------	-------------------

**Fabbricati**

Saranno assegnati alla società beneficiaria "LOFARI S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Roccaraso Via Colle 5	7	565	5

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Roccaraso Via Colle 5	7	565	5	locazione ad uso foresteria del 18/12/2022 (Decorrenza 18/12/2022-17/12/2023)	Serie 3F n. 020535 del 29/12/2022. Identificativo: TRR221020535000XF	9.000,00

**Disponibilità liquide**

Il valore contabile è pari a euro 276.878,26.

**Depositi cauzionali**

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai conduttori alla scindenda all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 1.500,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

1.4. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "CAROL S.R.L."

ATTIVO						
TOTALE ATTIVO						551.665,10
Fabbricati						551.665,10
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	51	Costo storico	1.294.253,56	900.943,58
				Fido ammort.	-733.309,98	
Via Manzoni n. 212	29	315	76	Costo storico	75.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	77	Costo storico	25.360,76	25.360,76

PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	551.665,10
-------------------------------	------------

**Fabbricati**

Saranno assegnati alla società beneficiaria "CAROL S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	51
Via Manzoni n. 212	29	315	76
Via Manzoni n. 212	29	315	77



In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Cancele
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	51	Locazione ad uso commerciale da: 18/01/2016 (Decorrenza 4/01/2016-31/01/2028)	Serie SI n. 001619 del 29/01/2016, Identificativo TER1510161900038	34.800,00- Avviglio 40.800,00
Via Manzoni n. 212	29	315	76	Locazione ad uso diverso del 1/11/2020 (Decorrenza 01/1/2020-31/12/2014)	Serie SI n. 014952 del 12/11/2020, Identificativo TER20701496200011	700,00
Via Manzoni n. 212	29	315	77	Locazione ad uso diverso del 01/08/2015 (Decorrenza 1/10/2015-30/09/2025)	Serie SI n. 14227 del 15/10/2015, Identificativo TER15101422700011	780,00

*Handwritten signature*

Si precisa che sull'immobile di Vico Il San Nicola alla Dogana n. 9, sub 51, il conduttore in luogo del deposito cauzionale ha prestato una fidejussione bancaria per un valore di euro 6.800,00.

*Handwritten signature*

